

DOCUMENTO DI AMMISSIONE

RELATIVO ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA/MERCATO ALTERNATIVO DEL
CAPITALE, ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A., DI AZIONI ORDINARIE E
WARRANT DI VEI 1 S.P.A.

Emittente

VEI 1 S.p.A.



Global Coordinator,

Nominated Advisor e

Specialista

AIM Italia è un sistema multilaterale di negoziazione dedicato primariamente alle piccole e medie imprese e alle società ad alto potenziale di crescita alle quali è tipicamente collegato un livello di rischio superiore rispetto agli emittenti di maggiori dimensioni o con business consolidati.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi derivanti dall'investimento in questa tipologia di emittenti e deve decidere se investire soltanto dopo attenta valutazione.

Consob e Borsa Italiana non hanno esaminato, né approvato, il contenuto di questo documento.

Il presente Documento di Ammissione è stato redatto in conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A., come successivamente modificato ed integrato, ai fini dell'ammissione di azioni ordinarie e warrant VEI 1 S.p.A. sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia.

Il presente Documento di Ammissione e l'Offerta ivi descritta rientrano nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dall'articolo 100 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato, (il "TUF") e dall'articolo 34-ter del regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento 11971").

Né il presente Documento di Ammissione, né l'operazione descritta nel presente documento costituiscono un'ammissione di strumenti finanziari in un mercato regolamentato così come definiti dal TUF e dal Regolamento 11971. Pertanto non si rende necessaria la redazione di un prospetto secondo gli schemi previsti dal Regolamento Comunitario n. 809/2004/CE. La pubblicazione del presente Documento di Ammissione non deve essere autorizzata dalla Consob ai sensi della Direttiva Comunitaria n. 2003/71/CE o di qualsiasi altra norma o regolamento disciplinante la redazione e la pubblicazione dei prospetti informativi (ivi inclusi gli articoli 94 e 113 del TUF).

DEFINIZIONI E GLOSSARIO	7
SEZIONE PRIMA	12
1. PERSONE RESPONSABILI	13
1.1 Soggetti responsabili delle informazioni fornite nel Documento di Ammissione.....	13
1.2 Dichiarazione dei soggetti responsabili del Documento di Ammissione	13
2. REVISORI LEGALI DEI CONTI	14
2.1 Revisori legali dei conti dell’Emittente	14
2.2 Informazioni sui rapporti con la Società di Revisione	14
3. INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE	15
3.1 Informazioni finanziarie selezionate	15
3.2 Informazioni finanziarie selezionate relative a periodi infrannuali.....	15
4. FATTORI DI RISCHIO	16
4.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMITTENTE	16
4.1.1 <i>Rischi connessi alla mancanza di storia operativa</i>	16
4.1.2 <i>Rischi connessi alla mancata realizzazione ovvero al ritardo nella realizzazione dell’Operazione Rilevante e alla strategia di crescita esterna</i>	16
4.1.3 <i>Rischi connessi all’avvio del processo di scioglimento e liquidazione della Società prima della realizzazione dell’Operazione Rilevante e alle possibili responsabilità dei soci dopo la conclusione del processo stesso</i>	18
4.1.4 <i>Rischi connessi all’attuazione dell’Operazione Rilevante in caso di esercizio del Diritto di Recesso</i>	19
4.1.5 <i>Rischi connessi all’incapacità di ottenere eventuali finanziamenti ovvero eventuali risorse economiche aggiuntive da parte dell’Emittente</i>	20
4.1.6 <i>Rischi connessi allo svolgimento dell’attività di due diligence</i>	20
4.1.7 <i>Rischi connessi alla dipendenza da figure chiave</i>	20
4.1.8 <i>Rischi connessi all’incertezza circa il conseguimento di utili e la distribuzione di dividendi</i>	21
4.1.9 <i>Rischi connessi alla diminuzione delle Somme Vincolate e all’incertezza del valore di liquidazione in caso di esercizio del Diritto di Recesso e di scioglimento di VEI 1</i>	21
4.1.10 <i>Rischi connessi al c.d. “bail-in”</i>	22
4.1.11 <i>Rischi connessi a eventuali conflitti di interessi dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Promotore nonché alla possibile realizzazione di un’Operazione Rilevante con una parte correlata</i>	23
4.1.12 <i>Rischi connessi all’insufficienza delle Somme Utilizzabili</i>	26
4.1.13 <i>Rischi connessi alla composizione del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente a seguito dell’Operazione Rilevante</i>	26
4.2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AL MERCATO IN CUI L’EMITTENTE OPERA	27
4.2.1 <i>Rischi connessi al settore di attività della Target</i>	27
4.2.2 <i>Rischi connessi all’investimento in società non quotate</i>	28
4.2.3 <i>Rischi connessi alla concorrenza di altri soggetti in relazione all’Operazione Rilevante</i>	28
4.2.4 <i>Rischi connessi al quadro normativo in cui opera l’Emittente</i>	29
4.3 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL’OFFERTA E ALL’AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SULL’AIM ITALIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI	29
4.3.1 <i>Particolari caratteristiche dell’investimento negli strumenti finanziari</i>	

	<i>dell'Emittente</i>	29
4.3.2	<i>Rischi connessi alla negoziazione sull'AIM Italia, alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo delle Azioni Ordinarie e dei Warrant dell'Emittente</i>	29
4.3.3	<i>Rischi connessi alla possibilità di revoca dalla negoziazione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant</i>	30
4.3.4	<i>Effettivo ammontare delle Azioni Ordinarie emesse e dei capitali raccolti</i> ..	30
4.3.5	<i>Rischi connessi alle Azioni Speciali e alla diluizione derivante dalla loro conversione</i>	30
4.3.6	<i>Rischi connessi alla diluizione in caso di mancato esercizio dei Warrant</i> ..	33
4.3.7	<i>Rischi connessi ai vincoli di indisponibilità assunti dal Promotore</i>	33
4.3.8	<i>Rischi connessi all'emissione differita degli ulteriori n. 3 Warrant</i>	33
4.3.9	<i>Rischi connessi ai conflitti di interesse del Global Coordinator e del Nomad</i>	34
5.	INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE	35
5.1	Storia ed evoluzione dell'Emittente.....	35
5.1.1	<i>Denominazione sociale dell'Emittente</i>	35
5.1.2	<i>Luogo di registrazione dell'Emittente e suo numero di registrazione</i>	35
5.1.3	<i>Data di costituzione e durata dell'Emittente</i>	35
5.1.4	<i>Sede legale e forma giuridica dell'Emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di costituzione, indirizzo e numero di telefono della sede sociale</i>	35
5.1.5	<i>Fatti importanti nell'evoluzione dell'attività dell'Emittente</i>	35
5.2	Investimenti.....	37
5.2.1	<i>Descrizione dei principali investimenti effettuati dall'Emittente in ogni esercizio finanziario cui si riferiscono le informazioni finanziari</i>	37
5.2.2	<i>Descrizione dei principali investimenti in corso di realizzazione</i>	37
5.2.3	<i>Descrizione dei principali investimenti futuri programmati dall'Emittente</i> ...37	
6.	PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ	38
6.1	Principali attività.....	38
6.1.1	<i>Descrizione delle principali attività di VEI 1</i>	38
6.1.2	<i>Fattori chiave relativi alle operazioni e alle principali attività della Società</i> ..38	
6.1.3	<i>Politica di investimento</i>	42
6.1.4	<i>Descrizione dei prodotti venduti e/o dei servizi offerti da VEI 1</i>	47
6.2	Il contesto di riferimento. I principali mercati.....	48
6.3	Fattori eccezionali.....	49
6.4	Dipendenza dell'Emittente da brevetti o licenze, da contratti industriali, commerciali o finanziari, o da nuovi procedimenti di fabbricazione.....	49
6.5	Posizione competitiva della Società.....	50
7.	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	51
7.1	Descrizione del gruppo a cui appartiene l'Emittente.....	51
7.2	Descrizione delle società del gruppo.....	51
8.	IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI	52
8.1	Problematiche ambientali.....	52
9.	INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE	53
9.1	Tendenze recenti sull'andamento della produzione, delle vendite e delle scorte e nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita.....	53

9.2	Tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente almeno per l'esercizio in corso.....	53
10.	ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI.	54
10.1	Informazioni sugli organi amministrativi, di direzione e di vigilanza e alti dirigenti	54
10.1.1	<i>Consiglio di Amministrazione</i>	54
10.1.2	<i>Collegio Sindacale</i>	62
10.1.3	<i>Alti Dirigenti</i>	69
10.1.4	<i>Soci Fondatori</i>	69
10.2	Conflitti di interesse dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del Collegio Sindacale, dei direttori generali e dei principali dirigenti	69
10.2.1	<i>Conflitti di interesse dei membri del Consiglio di Amministrazione</i>	70
10.2.2	<i>Conflitti di interessi dei componenti del Collegio Sindacale</i>	71
10.2.3	<i>Conflitti di interessi dei principali dirigenti</i>	71
10.2.4	<i>Eventuali accordi con l'azionista, clienti, fornitori dell'Emittente o altri accordi a seguito dei quali i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e gli alti dirigenti sono stati nominati</i>	71
10.2.5	<i>Eventuali restrizioni in forza delle quali i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e gli alti dirigenti hanno acconsentito a limitare i propri diritti a cedere e trasferire, per un certo periodo di tempo, gli strumenti finanziari dell'Emittente dagli stessi posseduti</i>	71
11.	PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	72
11.1	Durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale.....	72
11.2	Contratti stipulati dai componenti del Consiglio di Amministrazione e dai componenti del Collegio Sindacale con l'Emittente o con le altre società del gruppo che prevedono indennità di fine rapporto.....	72
11.3	Recepimento delle norme in materia di governo societario	72
12.	DIPENDENTI	73
12.1	Dipendenti	73
12.2	Partecipazioni azionarie e <i>stock option</i> dei membri del Consiglio di Amministrazione.....	73
12.3	Accordi di partecipazione di dipendenti al capitale sociale	73
13.	PRINCIPALE AZIONISTA	74
13.1	Principale azionista dell'Emittente	74
13.2	Diritti di voto diversi in capo al principali azionista dell'Emittente.....	74
13.3	Soggetto controllante l'Emittente	74
13.4	Patti Parasociali	74
14.	OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	75
15.	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SULLA STRUTTURA E SUL FUNZIONAMENTO DI VEI 1	76
15.1	Capitale sociale	76
15.1.1	<i>Capitale sociale sottoscritto e versato</i>	76
15.1.2	<i>Esistenza di quote non rappresentative del capitale, precisazione del loro numero e delle loro caratteristiche principali</i>	76
15.1.3	<i>Ammontare delle obbligazioni convertibili, scambiabili o con warrant</i>	76
15.1.4	<i>Esistenza di diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato ma non</i>	

	<i>emesso o di un impegno all'aumento del capitale</i>	76
15.1.5	<i>Esistenza di offerte in opzione aventi ad oggetto il capitale di eventuali membri del gruppo</i>	79
15.1.6	<i>Evoluzione del capitale sociale dalla data di costituzione</i>	79
15.2	Atto costitutivo e Statuto Sociale.....	79
15.2.1	<i>Oggetto sociale e scopi dell'Emittente</i>	80
15.2.2	<i>Sintesi delle disposizioni dello statuto della Società riguardanti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale</i>	80
15.2.3	<i>Diritti, privilegi e restrizioni connessi a ciascuna classe di azioni esistenti</i> ..	82
15.2.4	<i>Disciplina statutaria della modifica dei diritti dei possessori delle azioni</i>	84
15.2.5	<i>Disciplina statutaria delle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Emittente</i>	85
15.2.6	<i>Disposizioni statutarie che potrebbero avere l'effetto di ritardare, rinviare o impedire una modifica dell'assetto di controllo dell'Emittente</i>	87
15.2.7	<i>Disposizioni statutarie relative alla variazione dell'assetto di controllo o delle partecipazioni rilevanti</i>	87
15.2.8	<i>Speciali pattuizioni statutarie relative alla modifica del capitale sociale</i>	87
16.	CONTRATTI RILEVANTI	88
16.1	Contratti rilevanti.....	88
17.	INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI	89
17.1	Relazioni e pareri di esperti	89
17.2	Informazioni provenienti da terzi	89
18.	INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI	90
	SEZIONE SECONDA	91
1.	PERSONE RESPONSABILI	92
1.1	Persone responsabili	92
1.2	Dichiarazione di responsabilità.....	92
2.	FATTORI DI RISCHIO	93
3.	INFORMAZIONI FONDAMENTALI	94
3.1	Dichiarazione relativa al capitale circolante	94
3.2	Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi.....	94
4.	INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE	96
4.1	Descrizione degli strumenti finanziari da offrire e/o da ammettere alla negoziazione	96
4.1.1	<i>Descrizione delle Azioni Ordinarie</i>	96
4.1.2	<i>Legislazione in base alla quale le Azioni Ordinarie sono emesse</i>	96
4.1.3	<i>Caratteristiche delle Azioni Ordinarie</i>	96
4.1.4	<i>Valuta di emissione delle Azioni Ordinarie</i>	96
4.1.5	<i>Descrizione dei diritti connessi alle Azioni Ordinarie</i>	96
4.1.6	<i>Indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle approvazioni in virtù delle quali le Azioni Ordinarie verranno emesse</i>	96
4.1.7	<i>Data di emissione e di messa a disposizione delle Azioni Ordinarie</i>	97
4.1.8	<i>Limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni Ordinarie</i>	97
4.1.9	<i>Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta</i>	

	<i>al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto residuali in relazione alle Azioni Ordinarie</i>	97
4.1.10	<i>Offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle Azioni Ordinarie dell'Emittente nel corso dell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso</i>	97
4.2	Descrizione dei Warrant	97
4.2.1	<i>Legislazione in base alla quale i Warrant sono emessi</i>	98
4.2.2	<i>Caratteristiche dei Warrant</i>	98
4.2.3	<i>Valuta di emissione dei Warrant</i>	98
4.2.4	<i>Descrizione dei diritti connessi ai Warrant e modalità per il loro esercizio</i> ..	98
4.2.5	<i>Indicazione delle delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali i Warrant verranno emessi</i>	101
4.2.6	<i>Data di emissione e di messa a disposizione dei Warrant</i>	101
4.2.7	<i>Limitazioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari</i>	101
4.2.8	<i>Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di scambio di offerta di acquisto e di vendita residuali in relazione agli strumenti finanziari</i>	101
4.2.9	<i>Precedenti offerte pubbliche di acquisto sugli strumenti finanziari</i>	102
4.3	Profili fiscali	102
5.	POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA	122
5.1	Azionista venditore	122
5.2	Numero e classe degli strumenti finanziari offerti dall'azionista venditore	122
5.3	Accordi di <i>lock-up</i>	122
6.	SPESE LEGATE ALL'AMMISSIONE E ALL'OFFERTA	123
7.	DILUIZIONE	124
7.1	Diluizione derivante dalla conversione delle Azioni Speciali	124
8.	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	128
8.1	Soggetti che partecipano all'operazione	128
8.2	Luoghi ove è disponibile il Documento di Ammissione	128
APPENDICE	129

DEFINIZIONI E GLOSSARIO

Sono indicate di seguito le principali definizioni e i principali termini tecnici riguardanti l'operazione di cui al presente Documento di Ammissione, in aggiunta a quelle indicate nel testo. Si precisa che per le definizioni e i termini sotto riportati, ogniqualvolta il contesto lo richieda, la forma singolare include la forma plurale e viceversa.

AIM Italia o AIM	Il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.
Assemblea	L'assemblea generale dei titolari di Azioni Ordinarie della Società.
Assemblea Speciale	L'assemblea dei titolari di Azioni Speciali della Società.
Aumento di Capitale a servizio dell'Offerta	L'aumento di capitale della Società, in una o più <i>tranches</i> , a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, deliberato dall'Assemblea straordinaria della Società in data 6 febbraio 2018 per massimi Euro 120.000.000,00 (centoventimilioni/00) inclusivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 12.000.000 (dodicimilioni) nuove Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, cui sono attribuiti n. 6 Warrant gratuiti ogni n. 10 Azioni Ordinarie sottoscritte, riservato nell'ambito dell'Offerta finalizzata alle negoziazioni delle Azioni Ordinarie e delle Azioni Speciali della Società sull'AIM Italia.
Aumento di Capitale Riservato al Promotore	L'aumento di capitale della Società, a pagamento, in via scindibile, per massimi Euro 4.100.000,00 (quattromilionicentomila/00), inclusivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 410.000 (quattrocentodiecimila) nuove Azioni Ordinarie, prive di valore nominale, godimento regolare, da offrire in opzione al Promotore, nella sua qualità di azionista della Società alla data della relativa delibera, al prezzo unitario di Euro 10,00, deliberato dall'Assemblea straordinaria in data 6 febbraio 2018, che alla Data di Avvio delle Negoziazioni saranno convertite in Azioni Speciali.
Aumento di Capitale Warrant	L'aumento di capitale della Società per un ammontare massimo di Euro 217.440,00 (duecentodiciassettemilaquattrocentoquaranta/00), mediante emissione di massime n. 2.174.400 (duemilionicentoseptantaquattromilaquattrocento) Azioni di Compendio senza indicazione del valore nominale, da riservarsi all'esercizio di massimi n. 6 Warrant in conformità a quanto stabilito nel Regolamento Warrant, deliberato

	dall'Assemblea straordinaria in data 6 febbraio 2018.
Azioni di Compendio	Le massime n. 2.174.400 (duemilionicentosestantaquattromilaquattrocento) Azioni Ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare, liberamente trasferibili, rivenienti dall'Aumento di Capitale Warrant e a servizio dell'esercizio dei Warrant.
Azioni Ordinarie	Le azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare e liberamente trasferibili da ammettere alle negoziazioni sull'AIM Italia.
Azioni Speciali	Le n. 350.000 azioni speciali della Società, prive di indicazione del valore nominale, che rinverranno dalla conversione di: (i) n. 250.000 Azioni Ordinarie rivenienti dall'Aumento di Capitale Riservato al Promotore, e (ii) n. 100.000 Azioni Ordinarie esistenti alla data di costituzione della Società, convertibili in Azioni Ordinarie ai termini dell'articolo 6 dello Statuto e con le caratteristiche ivi indicate, non negoziate su alcun mercato regolamentato e/o sistema multilaterale di negoziazione.
Banca Akros	Banca Akros S.p.A., con sede in Milano, Viale Eginardo n. 29, codice fiscale e partita IVA n. 03064920154, iscritta all'albo delle banche al n. 5328.
Borsa Italiana	Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
Consob	La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede in Roma, Via G. B. Martini n. 3.
Conto Vincolato	Ciascun conto e/o deposito vincolato nel quale saranno depositate e/o impiegate le Somme Vincolate ai sensi dello Statuto.
Data di Avvio delle Negoziazioni	La data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società sull'AIM Italia stabilita con apposito avviso pubblicato da Borsa Italiana, prevista per il 27 febbraio 2018.
Data del Documento di Ammissione	La data di invio a Borsa Italiana del Documento di Ammissione da parte dell'Emittente, almeno tre giorni di mercato aperto prima della prevista data di ammissione, avvenuta in data 20 febbraio 2018.
Diritto di Recesso	Indica il diritto recesso spettante ai titolari di Azioni Ordinarie che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione dell'Operazione Rilevante, in conseguenza

	della modifica della clausola dell'oggetto sociale e della proroga del termine di durata della Società, da esercitarsi ai termini e alle condizioni di cui agli articoli 8 e 15 dello Statuto e degli articoli 2437 e ss. del codice civile.
Documento di Ammissione	Il presente documento di ammissione predisposto ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento Emittenti AIM.
Emittente o Società o VEI 1	VEI 1 S.p.A., con sede legale in Milano, Via Fiori Oscuri n. 11, 20121, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10150400967.
Global Coordinator	Banca Akros.
Market Abuse Regulation o MAR	Il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 e la relativa disciplina integrativa e attuativa vigente alla Data del Documento di Ammissione.
Monte Titoli	Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
Nomad o Nominated Adviser	Banca Akros.
Offerta	L'offerta di sottoscrizione di massime n. 12.000.000 (dodicimilioni) nuove Azioni Ordinarie, rivenienti dall'Aumento di Capitale a servizio dell'Offerta, con abbinati gratuitamente n. 6 Warrant ogni n. 10 Azioni Ordinarie sottoscritte rivolta a: (i) investitori qualificati come definiti dagli articoli 100 del TUF e 34-ter, primo comma, lett. b), del Regolamento 11971, e a investitori istituzionali esteri ai sensi della <i>Regulation S dello United States Securities Act</i> del 1933 (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America) e (ii) investitori diversi dagli investitori <i>sub</i> (i), con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerte al pubblico di strumenti finanziari previsti dagli articoli 100 del TUF e 34-ter del Regolamento 11971, e, segnatamente, con un taglio minimo di sottoscrizione pari a Euro 100.000,00 per ciascun investitore.
Operazione Rilevante	Ai sensi dello Statuto, potenziali acquisizioni di partecipazioni in altra/e impresa/e ed altre forme di potenziale aggregazione della società stessa con altra/e impresa/e, da realizzarsi attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, un'operazione di fusione con la/le impresa/e selezionata/e, di acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni

	nella/e impresa/e selezionata/e, e/o di conferimento, nonché la loro realizzazione con qualunque modalità di legge essa sia attuata e solo a seguito della preventiva modifica dell'oggetto sociale della Società.
PFH	Palladio Holding S.p.A., con sede legale in Vicenza, Strada Statale Padana Verso Verona, n. 6, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Vicenza n. 03402170249, REA VI- 322498.
Prezzo di Offerta	Il prezzo, pari a Euro 10,00 cadauna, a cui verranno collocate le Azioni Ordinarie con abbinati gratuitamente n. 6 Warrant ogni n. 10 Azioni Ordinarie sottoscritte.
Promotore	PFH.
Regolamento 11971	Il regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.
Regolamento Emittenti AIM	Il Regolamento Emittenti AIM Italia approvato e pubblicato da Borsa Italiana in vigore alla Data del Documento di Ammissione.
Regolamento Nomad	Il Regolamento AIM Italia dei Nominated Adviser approvato e pubblicato da Borsa Italiana in vigore alla Data del Documento di Ammissione.
Regolamento Warrant	Il regolamento dei "Warrant VEI 1 S.p.A.", approvato dall'Assemblea straordinaria del 6 febbraio 2018.
Sistema Monte Titoli	Il sistema di deposito accentrato, gestito da Monte Titoli.
Società di Revisione o PWC	PricewaterhouseCoopers S.p.A., con sede legale in Milano, Via Monte Rosa n. 91.
Somme Utilizzabili	Gli importi comprensivi: (i) delle risorse iniziali derivanti dalla sottoscrizione e liberazione da parte del Promotore delle Azioni Speciali che saranno emesse dalla Società, ad un prezzo di Euro 10,00 cadauna; e (ii) del 100% degli interessi, e in generale dei rendimenti, (ove positivi) maturati sulle Somme Vincolate.
Somme Vincolate	Gli importi pari al 100% dei proventi dell'Offerta depositati e/o impiegati nell/i Conto/i Vincolato/i (anche investiti in strumenti finanziari e/o polizze assicurative a capitale garantito) che potranno essere utilizzati esclusivamente (a) previa autorizzazione dell'Assemblea: (i) ai fini dell'Operazione Rilevante; (ii) ai fini della restituzione ai

	soci che esercitino il diritto di recesso secondo quanto stabilito dall'articolo 8 dello Statuto; (iii) in caso di scioglimento e conseguente liquidazione della Società; nonché (b) in ogni altro caso deliberato dall'Assemblea.
Specialista	Banca Akros.
Statuto Sociale o Statuto	Lo statuto sociale dell'Emittente approvato dall'Assemblea straordinaria della Società del 6 febbraio 2018 e che entrerà in vigore dalla Data di Avvio delle Negoziazioni.
Target	La/le società, impresa/e, ente/i, azienda/e o ramo/i d'azienda oggetto di ricerca da parte della Società al fine di realizzare l'Operazione Rilevante, come meglio illustrato nella Politica di Investimento descritta nella Sezione Prima, Paragrafo 6.1.3 del presente Documento di Ammissione.
Termine Massimo	La prima tra le seguenti date: (i) il 31 dicembre 2020 e (ii) il termine del 24° (ventiquattresimo) mese di calendario successivo alla Data di Avvio delle Negoziazioni, fermo restando che qualora alla predetta data sia stato sottoscritto un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato ai sensi della normativa applicabile, il Termine Massimo si intenderà automaticamente prorogato, fino allo scadere del 6° mese di calendario successivo alla stessa data.
Testo Unico o TUF	Il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato.
Testo Unico delle Imposte sui Redditi o TUIR	Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, come successivamente modificato ed integrato.
Warrant	I <i>warrant</i> denominati " <i>Warrant VEI 1 S.p.A.</i> ", che conferiscono ai loro titolari il diritto a ottenere, con le modalità e i termini indicati nel Regolamento Warrant, Azioni di Compendio della Società.

SEZIONE PRIMA

1. PERSONE RESPONSABILI

1.1 Soggetti responsabili delle informazioni fornite nel Documento di Ammissione

L'Emittente si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle informazioni contenuti nel presente Documento di Ammissione.

1.2 Dichiarazione dei soggetti responsabili del Documento di Ammissione

L'Emittente dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel presente Documento di Ammissione sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

2. REVISORI LEGALI DEI CONTI

2.1 Revisori legali dei conti dell'Emittente

In data 21 dicembre 2017 all'atto della costituzione della Società, è stato conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., con sede legale in Milano, Via Monte Rosa n. 91, con efficacia dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, l'incarico di revisione legale dei conti dei bilanci della Società per gli esercizi con chiusura al 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 39/2010, come successivamente modificato e integrato.

2.2 Informazioni sui rapporti con la Società di Revisione

Alla Data del Documento di Ammissione non è intervenuta alcuna revoca dell'incarico conferito dall'Emittente alla Società di Revisione, né la Società di Revisione ha rinunciato all'incarico.

3. INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE

3.1 Informazioni finanziarie selezionate

La Società è stata costituita in data 21 dicembre 2017 e non ha una storia operativa pregressa.

La Società, nel periodo dalla costituzione sino alla Data del Documento di Ammissione, si è concentrata prevalentemente sulla definizione del proprio assetto organizzativo e sul processo di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Warrant.

Si segnala che alla Data del Documento di Ammissione non esistono informazioni finanziarie pubbliche o redatte a norma di legge.

Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto, gli esercizi sociali della Società si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo bilancio della Società chiuderà al 31 dicembre 2018 e sarà redatto in base alle norme di legge interpretate ed integrate dai principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili così come modificati all'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e dai documenti emessi direttamente dall'OIC.

3.2 Informazioni finanziarie selezionate relative a periodi infrannuali

Ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento Emittenti AIM, la Società è tenuta alla predisposizione di informazioni finanziarie infrannuali, e segnatamente semestrali.

4. FATTORI DI RISCHIO

L'operazione descritta nel presente Documento di Ammissione presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in azioni e *warrant* ammessi su un sistema multilaterale di negoziazione.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al settore di attività in cui esso opera e agli strumenti finanziari offerti.

I fattori di rischio descritti nel presente Capitolo "*Fattori di Rischio*" devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nel Documento di Ammissione.

Il verificarsi delle circostanze descritte in uno dei seguenti fattori di rischio potrebbe incidere negativamente sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, sulle sue prospettive e sul prezzo degli strumenti finanziari dell'Emittente e gli azionisti potrebbero perdere, in tutto o in parte, il loro investimento. Tali effetti negativi sulla Società e sui suoi strumenti finanziari si potrebbero, inoltre, verificare qualora sopraggiungessero eventi, oggi non noti alla Società, tali da esporre la stessa ad ulteriori rischi o incertezze, ovvero qualora fattori di rischio oggi ritenuti non significativi lo divengano a causa di circostanze sopravvenute.

I rinvii alle Sezioni, ai Capitoli e ai Paragrafi si riferiscono alle Sezioni, ai Capitoli e ai Paragrafi del Documento di Ammissione.

4.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE

Rischi comuni alle Special Purpose Acquisition Company (SPAC)

4.1.1 Rischi connessi alla mancanza di storia operativa

VEI 1 è stata costituita il 21 dicembre 2017 e non ha una storia operativa pregressa.

La Società, nel periodo dalla costituzione sino alla Data del Documento di Ammissione, si è concentrata prevalentemente sulla definizione del proprio assetto organizzativo e sul processo di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Warrant. La mancanza di una storia operativa pregressa rende difficoltoso valutare la capacità del *management* della Società di perseguire gli obiettivi proposti e, in particolare, di realizzare l'Operazione Rilevante.

Si segnala, altresì, che l'attività dell'Emittente si svilupperà esclusivamente in funzione della realizzazione dell'Operazione Rilevante e, conseguentemente, fino all'attuazione dell'Operazione Rilevante stessa, la Società non potrà generare ricavi. Alla Data del Documento di Ammissione non è possibile formulare una previsione in merito al periodo che intercorrerà prima che le operazioni di valorizzazione dell'attività della Società possano generare effetti positivi.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.1.2 Rischi connessi alla mancata realizzazione ovvero al ritardo nella realizzazione dell'Operazione Rilevante e alla strategia di crescita esterna

Ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, la durata della Società è fissata sino al Termine Massimo, ossia sino alla prima data nel tempo delle seguenti date: (i) il 31 dicembre 2020 e (ii) il termine del 24° mese di calendario successivo alla Data di Avvio delle Negoziazioni, fermo restando che qualora alla predetta data sia stato sottoscritto un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato, ai sensi della normativa applicabile, il Termine Massimo si

intenderà automaticamente prorogato, fino allo scadere del 6° mese di calendario successivo alla stessa data.

Si segnala che il Termine Massimo potrebbe non essere sufficiente per individuare una *Target* idonea/e a porre in essere l'Operazione Rilevante e la mancata approvazione dell'*Operazione Rilevante* entro tale termine (secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto), anche a causa di talune variabili non controllabili da VEI 1 determinerebbe l'avvio del processo di scioglimento e liquidazione della Società.

Si segnala, inoltre, che ai sensi dell'articolo 18.5 dello Statuto, le deliberazioni concernenti la proposta di Operazione Rilevante, nonché la proposta di utilizzo delle somme depositate e/o impiegate nel Conto Vincolato da sottoporre all'Assemblea sono rimesse alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e devono essere assunte con il voto favorevole di almeno 6 amministratori, tra i quali almeno uno sarà un amministratore indipendente.

La capacità della Società di attuare l'Operazione Rilevante dipenderà, tra l'altro, dal successo nella realizzazione della propria strategia. L'attività di investimento di VEI 1 sarà principalmente rivolta a società italiane di medie dimensioni, non quotate, possibilmente presenti sui mercati internazionali, con un *equity value* indicativamente compreso tra Euro 100 milioni ed Euro 400 milioni, con rilevante potenziale di crescita – organica e/o tramite acquisizioni –, dotate di un vantaggio competitivo basato su qualità, marchio e tecnologia, e che siano eccellenze italiane in settori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il settore farmaceutico, del benessere, della meccanica di precisione, alimentare, del *design*, del lusso e della moda, dell'efficienza energetica, della logistica, dell'elettronica e dell'*entertainment*.

L'indicazione dei settori oggetto di studio deve considerarsi meramente esemplificativa e non esaustiva in quanto la Società considererà possibili *Target*, che rispondano ai propri criteri di investimento, indipendentemente dal settore di appartenenza.

In particolare, la Società si propone di indirizzare la propria attività di investimento principalmente verso società caratterizzate da sostenibili tassi di crescita (non solo di fatturato ma anche di redditività), con una diversificazione dei mercati di produzione e di sbocco e con un'attenzione alla generazione di cassa operativa da reinvestire nel *business* in funzione dei ritorni attesi. La *Target*, che deve essere supportata da un *forte management team*, dovrebbe orientarsi su piani strategici per lo sviluppo a medio-lungo termine con chiara individuazione di deleghe e responsabilità nonché privilegiare l'immissione di capitali per la crescita. Inoltre, l'Emittente si propone di investire possibilmente in società "etiche" con un'attenzione verso le responsabilità sociali e ambientali e che siano interessate ad introdurre sistemi di incentivazione a medio-lungo termine per i propri dipendenti.

In ogni caso, sono esclusi investimenti in società attive nei settori immobiliare e infrastrutture (ad eccezione del settore della logistica), finanziario e assicurativo (ossia le attività bancarie, finanziarie e assicurative riservate ai sensi di legge), minerario, *commodity* e, in generale, in tutti gli altri settori ritenuti contrari agli standard etici e di condotta del Promotore, nonché in società in fase di *start-up* in ragione della rischiosità implicita degli investimenti in aziende con scarsa o assente operatività storica, che non consentono un'adeguata valutazione del relativo posizionamento competitivo.

Il successo di tale strategia è in larga misura condizionato dall'esistenza di società le cui caratteristiche corrispondano agli obiettivi perseguiti dalla Società, dalle concrete opportunità per quest'ultima di perfezionare l'operazione sopra descritta, nonché dalle capacità del *management* dell'Emittente di individuare la *Target* con le predette caratteristiche, negoziando le condizioni dell'Operazione Rilevante. Le difficoltà potenzialmente connesse all'acquisizione e aggregazione della *Target* individuata, quali i ritardi nel perfezionamento delle procedure, ovvero costi e passività inattesi, nonché l'eventuale impossibilità di ottenere benefici operativi o sinergie dalle operazioni eseguite o

altre variabili non controllabili dall'Emittente potrebbero avere effetti negativi sull'attività e sui risultati dell'Emittente stessa.

Inoltre, l'avvicinarsi della scadenza del Termine Massimo potrebbe influire negativamente anche sull'attività di negoziazione finalizzata alla conclusione dell'Operazione Rilevante, che potrebbe avvenire a condizioni meno favorevoli per la Società. Qualora, infatti, non vi fosse un arco temporale sufficiente per negoziare l'Operazione Rilevante a condizioni favorevoli per la Società ovvero per abbandonare le negoziazioni in corso e iniziare una nuova ricerca di una Target, la Società potrebbe essere soggetta a forti pressioni per concludere l'Operazione Rilevante a termini e condizioni che non avrebbe accettato in circostanze differenti.

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non ha accordi in essere o prospettici relativi all'attuazione dell'Operazione Rilevante, né ha individuato e/o valutato specifiche operazioni da realizzare. Non vi è alcuna certezza che l'Operazione Rilevante possa essere effettivamente realizzata.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.1.3 Rischi connessi all'avvio del processo di scioglimento e liquidazione della Società prima della realizzazione dell'Operazione Rilevante e alle possibili responsabilità dei soci dopo la conclusione del processo stesso

L'articolo 7.3 dello Statuto prevede che una somma corrispondente al 100% dei proventi derivanti dalla sottoscrizione delle Azioni Ordinarie rivenienti dall'Aumento di Capitale a servizio dell'Offerta (le "**Somme Vincolate**") sarà depositata e/o impiegata su uno o più Conti Vincolati intestati alla Società. Per la descrizione di tale/i Conti Vincolati si rinvia al Capitolo 16, Paragrafo 16.1.

Le Somme Vincolate potranno essere utilizzate esclusivamente **(a)** previa autorizzazione dell'Assemblea **(i)** ai fini dell'attuazione dell'Operazione Rilevante, **(ii)** ai fini della restituzione ai soci che esercitano il recesso secondo quanto stabilito dall'articolo 8 dello Statuto, **(iii)** in caso di scioglimento e conseguente liquidazione della Società; nonché **(b)** in ogni altro caso deliberato dall'Assemblea.

Il 100% degli interessi e/o, in generale, dei rendimenti (ove positivi), di volta in volta maturati sulle Somme Vincolate potrà essere utilizzato dal Consiglio di Amministrazione per la gestione ordinaria della Società fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ovvero sino alla data di scioglimento della Società. Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

Nel caso in cui l'Operazione Rilevante non venga approvata dall'Assemblea entro il Termine Massimo e, in ogni caso, ove l'Assemblea deliberi lo scioglimento della Società prima della realizzazione dell'Operazione Rilevante, la Società sarà messa in liquidazione.

In tale ipotesi, il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie potrebbe essere inferiore rispetto al prezzo di sottoscrizione delle stesse in sede di Offerta.

Si segnala altresì che in caso di liquidazione della Società i Warrant decadranno da ogni diritto, divenendo privi di validità.

Quanto al procedimento, secondo le disposizioni di legge in materia, la liquidazione si articola in tre distinte fasi: **(i)** verifica della causa di scioglimento; **(ii)** liquidazione dei beni della società, pagamento dei creditori sociali da parte dei liquidatori e distribuzione tra i soci degli eventuali residui proventi della liquidazione; e, infine, **(iii)** cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

Si segnala che, ai sensi dell'articolo 2495 del codice civile, anche a seguito della cancellazione della

società dal Registro delle Imprese, ferma restando l'estinzione della stessa, eventuali creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro diritti: **(i)** nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione; e **(ii)** nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. Inoltre, i creditori sociali possono chiedere il fallimento della società, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge, entro un anno dalla cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese.

Alla luce di quanto precede, anche a seguito della cancellazione di VEI 1 dal Registro delle Imprese e della conseguente estinzione, non si può escludere il rischio che eventuali creditori insoddisfatti possano aggredire il valore dell'attivo residuo ricevuto dai soci della Società ovvero, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, richiedere il fallimento della Società. In tale circostanza, i soci di VEI 1 potrebbero essere esposti al rischio di dover restituire, in tutto o in parte, quanto ricevuto in sede di liquidazione della Società. Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.1.4 Rischi connessi all'attuazione dell'Operazione Rilevante in caso di esercizio del Diritto di Recesso

L'articolo 15.4 dello Statuto di VEI 1 prevede che le deliberazioni dell'Assemblea che approvino la modificazione dell'oggetto sociale in relazione al perfezionamento dell'Operazione Rilevante siano risolutivamente condizionate all'avveramento di entrambe le seguenti condizioni: **(a)** l'esercizio del Diritto di Recesso, da parte di tanti soci che rappresentino più del 30% del capitale sociale ordinario, ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione della suddetta modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante e **(b)** il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile mediante rimborso o annullamento da parte della Società di un numero di azioni superiore al 30% del numero delle Azioni Ordinarie.

Pertanto, qualora il Diritto di Recesso fosse esercitato da parte di tanti soci che rappresentino più del 30% del capitale sociale ordinario, ma, a esito dell'offerta in opzione ai soci e dell'eventuale collocamento presso terzi delle azioni dei recedenti, ai sensi del citato articolo 2437-*quater* del codice civile, la Società abbia rimborsato o annullato un numero di azioni rappresentative non più del 30% del capitale sociale ordinario, la condizione risolutiva *sub* (b) che precede non si considererà avverata e quindi l'Operazione Rilevante potrà essere attuata. In tal caso, la Società potrebbe decidere di reperire ulteriori risorse per dar corso all'Operazione Rilevante attraverso, tra l'altro, l'assunzione di indebitamento finanziario (di competenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 15.2 dello Statuto) o la raccolta di risorse mediante, a titolo di esempio, nuovo/i aumento/i di capitale. Per maggiori informazioni riguardo alla raccolta di eventuali ulteriori risorse da parte dell'Emittente si rinvia al successivo Paragrafo 4.1.5.

Diversamente, nel caso in cui si siano verificate entrambe le condizioni risolutive, *sub* (a) e (b), VEI 1 non potrà attuare l'Operazione Rilevante e dovrà iniziare una nuova fase di ricerca e selezione di un'altra *Target* per realizzare l'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo.

Il limitato periodo temporale a disposizione della Società potrebbe impedire o rendere assai difficoltoso l'individuazione di una *Target* idonea e/o la realizzazione dell'Operazione Rilevante. Si segnala che la mancata approvazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo (come previsto dall'articolo 4 dello Statuto), determinerà lo scioglimento della Società, la quale verrà posta in liquidazione (al riguardo si rinvia al precedente Paragrafo 4.1.2 del Documento di Ammissione). In tal caso, il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie dell'Emittente potrebbe essere inferiore rispetto al prezzo di sottoscrizione delle stesse. Si segnala altresì che in caso di liquidazione della Società i Warrant decadrebbero da ogni diritto divenendo privi di validità.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.1.5 Rischi connessi all'incapacità di ottenere eventuali finanziamenti ovvero eventuali risorse economiche aggiuntive da parte dell'Emittente

Non si può escludere che la Società possa aver bisogno di risorse aggiuntive per finanziare l'Operazione Rilevante (quali il ricorso all'indebitamento e/o ad ulteriori aumenti di capitale).

La possibilità di ricorrere a tali risorse aggiuntive dipenderà, *inter alia*, dalle condizioni di mercato al momento della realizzazione dell'Operazione Rilevante, avuto riguardo all'andamento dei tassi di interesse e alla disponibilità di fonti di credito o dalla natura e dalle caratteristiche dell'attività della *Target* individuata, tenuto altresì conto delle capacità finanziarie della Società.

Si segnala infine che, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, l'assunzione di indebitamento finanziario, fatta salva l'eventuale ipotesi di anticipazione degli interessi e/o dei rendimenti (ove positivi) che matureranno sul Conto Vincolato, deve essere preventivamente autorizzata dall'Assemblea. Sussiste, pertanto, il rischio che, nel caso in cui la Società intenda ricorrere a tale canale di finanziamento ai fini dell'Operazione Rilevante, l'Assemblea neghi tale autorizzazione.

4.1.6 Rischi connessi allo svolgimento dell'attività di due diligence

L'Operazione Rilevante sarà attuata da VEI 1 previo svolgimento di un'appropriata attività di *due diligence* volta a valutare adeguatamente la *Target* oggetto del potenziale investimento.

Tuttavia non è certo che tale attività sia in grado di rilevare tutti gli aspetti critici relativi alla *Target* ed i rischi futuri che potrebbero derivare dal potenziale investimento.

Nel caso in cui, successivamente alla realizzazione dell'Operazione Rilevante, si dovessero manifestare minusvalenze e/o insussistenze di attività e/o il sorgere di passività non rilevate nel corso dell'attività di *due diligence*, si potrebbero avere effetti negativi sull'attività della Società e sui risultati della Società medesima, nonché sul prezzo di mercato delle Azioni Ordinarie e dei Warrant.

Si segnala, inoltre, che qualora la *Target* venisse individuata in prossimità del Termine Massimo la connessa attività di *due diligence* dovrebbe svolgersi in un lasso temporale ridotto; in tale ipotesi i rischi connessi allo svolgimento dell'attività di *due diligence* potrebbero acuirsi in ragione di tale ristrettezza temporale.

Infine, qualora l'Operazione Rilevante venisse realizzata attraverso operazioni societarie che non richiedono il rilascio di un parere di un esperto indipendente (e, quindi, diverse da fusioni e conferimenti in natura), non sussisterebbe in capo al Consiglio di Amministrazione alcun obbligo di richiedere il rilascio di una *fairness opinion* di un esperto indipendente sulla Operazione Rilevante; pertanto, gli investitori potrebbero non disporre di alcun parere di un soggetto terzo indipendente a supporto della propria valutazione in merito all'Operazione Rilevante.

4.1.7 Rischi connessi alla dipendenza da figure chiave

L'attività della Società dipende in misura significativa dal contributo offerto dal management della Società.

Il venir meno dell'apporto professionale da parte di uno o più dei membri del Consiglio di Amministrazione, aventi un ruolo determinante nella gestione dell'attività della Società, potrebbe comportare effetti negativi sullo sviluppo dell'attività della Società medesima. In particolare, ove l'Emittente non fosse in grado di sostituire tempestivamente dette figure con soggetti egualmente

qualificati e idonei ad assicurare il medesimo apporto operativo e professionale, potrebbero determinarsi effetti negativi sull'attività e sulla realizzazione dell'Operazione Rilevante da parte dell'Emittente.

Per ulteriori informazioni sul management della Società, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 10 del Documento di Ammissione.

4.1.8 Rischi connessi all'incertezza circa il conseguimento di utili e la distribuzione di dividendi

Data la natura, le caratteristiche e le finalità di VEI 1, fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, e/o le riserve disponibili possono essere distribuiti ai soci solo previa approvazione dell'Assemblea Speciale secondo le modalità e i termini di cui allo Statuto. Conseguentemente, alla Data del Documento di Ammissione la Società non ha individuato una politica di distribuzione dei dividendi; spetterà al Consiglio di Amministrazione dell'Emittente proporre, di volta in volta, all'Assemblea le decisioni che riterrà più opportune in merito. Per maggiori informazioni in merito alle delibere dell'Assemblea Speciale si rinvia a quanto indicato alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.2.5 del Documento di Ammissione.

L'ammontare dei dividendi che VEI 1 sarà in grado di distribuire in futuro dipenderà dalla realizzazione dell'Operazione Rilevante, nonché dai ricavi futuri, dalla sua situazione finanziaria, dai fabbisogni in termini di capitale circolante netto, dalle spese in conto capitale e da altri fattori; pertanto, l'Emittente potrebbe non essere in grado di distribuire dividendi anche dopo l'Operazione Rilevante.

Inoltre, pur in presenza di utili distribuibili, non può essere fornita alcuna garanzia in merito alle politiche future della Società relative alla distribuzione di dividendi.

4.1.9 Rischi connessi alla diminuzione delle Somme Vincolate e all'incertezza del valore di liquidazione in caso di esercizio del Diritto di Recesso e di scioglimento di VEI 1

Secondo quanto previsto dall'articolo 7.3 dello Statuto, le Somme Vincolate potranno essere utilizzate esclusivamente **(a)** previa autorizzazione dell'Assemblea: **(i)** ai fini della realizzazione dell'Operazione Rilevante, **(ii)** ai fini della restituzione ai soci che esercitino il recesso secondo quanto stabilito dall'articolo 8 dello Statuto, **(iii)** in caso di scioglimento e conseguente liquidazione della Società; nonché **(b)** in ogni altro caso deliberato dall'Assemblea. In caso di scioglimento della Società, le Somme Vincolate saranno utilizzate per determinare il valore di liquidazione spettante in sede di riparto agli azionisti.

Le Somme Vincolate saranno depositate e/o impiegate su uno o più conti correnti o depositi vincolati e/o in uno o più strumenti finanziari e/o assicurativi a capitale garantito fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

Sebbene alla Data del Documento di Ammissione, VEI 1 non sia parte di alcun procedimento giudiziale e/o sanzionatorio, non è possibile escludere che le Somme Vincolate siano oggetto di eventuali azioni o pretese da parte di soggetti terzi (incluse pubbliche autorità) che in futuro avanzino pretese risarcitorie e/o instaurino dei procedimenti giudiziari di varia natura nei confronti della Società, anche in relazione a obblighi di indennizzo e manleva assunti dall'Emittente e/o responsabilità di natura extracontrattuale derivanti da interruzioni delle trattative finalizzate alla conclusione dell'Operazione Rilevante, a valere anche sulle Somme Vincolate, ovvero siano oggetto di disposizioni o provvedimenti di natura legislativa o regolamentare (quali, in via meramente esemplificativa, prelievi forzosi ovvero tassazioni straordinarie), con effetti pregiudizievoli per gli azionisti. Conseguentemente, le medesime potrebbero non essere sufficienti a finanziare integralmente l'Operazione Rilevante.

Si segnala inoltre che, fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, le Somme Vincolate potrebbero essere esposte al rischio connesso alla solidità del sistema bancario e/o assicurativo e/o finanziario e/o monetario qualora gli istituti finanziari presso i quali sono depositate e/o impiegate dovessero affrontare, anche quale effetto del contesto macroeconomico, difficoltà nel garantire la restituzione e/o liquidazione dei depositi e/o impieghi in essere. Non si può inoltre escludere il rischio che le Somme Vincolate si riducano nel proprio ammontare a causa di: **(i)** variazioni positive o negative dei tassi di interesse - inclusi tassi di interesse inferiori allo zero - che possono incidere sul rendimento e/o sul valore delle Somme Vincolate; **(ii)** rischi di liquidità legati alle condizioni di mercato e/o situazioni specifiche degli istituti finanziari presso i quali le Somme Vincolate siano depositate e/o impiegate, ovvero legati alle caratteristiche del rapporto contrattuale con le controparti di cui sopra, tali da ritardare o limitare la liquidazione delle somme depositate e/o impiegate, o prevedere e/o comportare il pagamento di penali da parte della Società o di altri costi al fine di garantire la liquidità.

Rischi connessi agli interessi negativi

In data 7 settembre 2017, il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha confermato i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la Banca Centrale che rimangono pertanto invariati rispettivamente allo 0,00%, allo 0,25% e al -0,40%.

Il mantenimento, da parte della Banca Centrale Europea, del tasso di interesse sui depositi ad un valore negativo potrebbe incidere sui tassi di interesse applicati alle Somme Vincolate depositate sul Conto Vincolato della Società e, conseguentemente, sulla remunerazione delle somme medesime.

In tale ipotesi, gli interessi maturati sulle Somme Vincolate potrebbero risultare inferiori alle attese e la Società, nel perseguimento dell'oggetto sociale e per la gestione ordinaria fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante ovvero di scioglimento della Società, potrebbe avere conseguentemente la necessità di utilizzare le somme rivenienti dalla sottoscrizione e liberazione delle Azioni Speciali.

Laddove a causa del verificarsi di rischi connessi agli interessi negativi le Somme Utilizzabili non risultassero sufficienti per la copertura dei costi di gestione, non è possibile escludere in astratto che il Consiglio di Amministrazione della Società debba richiedere all'Assemblea un'autorizzazione per procedere all'utilizzo di parte delle Somme Vincolate.

Inoltre, si segnala che l'eventuale riduzione delle Somme Vincolate per rischi connessi agli interessi negativi potrebbe comportare una diminuzione del valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie oggetto di esercizio del Diritto di Recesso, nonché del valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie in caso di scioglimento della Società (che si verificherebbe, tra l'altro, in caso di mancata approvazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo), e pertanto, anche in attuazione della normativa applicabile, il relativo valore potrebbe essere inferiore rispetto al prezzo di sottoscrizione delle Azioni Ordinarie in sede di Offerta. Infine, una riduzione delle Somme Vincolate potrebbe avere un impatto sulla disponibilità di risorse per la realizzazione dell'Operazione Rilevante.

Per ulteriori informazioni si rinvia al precedente Paragrafo 4.1.5 e ai successivi Paragrafi 4.1.10 e 4.1.12 del Documento di Ammissione nonché a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.1.10 Rischi connessi al c.d. "bail-in"

Nel 2014 è stata emanata la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, nota come "**BRRD**" (*Banking Resolution and Recovery Directive*), che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono adottare nei casi di crisi o dissesto di una banca.

La BRRD, recepita in Italia con i D.Lgs. n. 180/2015 e n. 181/2015, ha previsto, in particolare, che, quando si verificano i presupposti per l'avvio delle procedure di gestione della crisi dell'intermediario, l'Autorità di Vigilanza (e.g. la Banca Centrale Europea o la Banca d'Italia, a seconda del caso) possa disporre: **(a)** la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dal soggetto in questione, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell'intermediario; ovvero **(b)** quando la misura indicata alla lettera (a) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l'adozione di misure di risoluzione dell'intermediario, oppure la liquidazione coatta amministrativa.

Fra le misure di risoluzione rientra il c.d. "*bail-in*" o "*salvataggio interno*", entrato in vigore in Italia il 1° gennaio 2016, che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi, al fine di assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali. Il "*bail-in*" si applica seguendo una gerarchia ispirata al principio secondo cui chi investe in strumenti finanziari più rischiosi deve sopportare prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. La gerarchia prevede che: **(a)** in primo luogo, si sacrificino gli interessi dei "*proprietari*" della banca, ossia degli azionisti esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni; e **(b)** in secondo luogo, si intervenga su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni – al fine di ricapitalizzare la banca – e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l'azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite. L'ordine di partecipazione alle perdite per il "*bail-in*" è, dunque, il seguente: **(i)** azionisti; **(ii)** detentori di altri titoli di capitale; **(iii)** titolari di strumenti ibridi di patrimonializzazione; **(iv)** titolari di prestiti subordinati; **(v)** obbligazionisti e altri creditori; e **(vi)** titolari di depositi per l'importo eccedente Euro 100.000,00.

Sono escluse dal *bail-in* le passività indicate nell'articolo 49 del D. Lgs. n.180/2015, tra cui, a titolo esemplificativo, le obbligazioni garantite da attivi delle banche (quali i *covered bond*) e i depositi protetti dal fondo di garanzia depositi nei limiti di Euro 100.000,00 per depositante (non tutti i depositi sono protetti dal fondo: ne sono esclusi quelli indicati dall'articolo 96-*bis* del TUB). Qualora sia disposta la misura del *bail-in* nei confronti di una banca, il fondo di garanzia dei depositi interverrà corrispondendo a detta banca un importo sufficiente a coprire i depositi protetti nei limiti di Euro 100.000,00 per depositante, purché la somma a tal fine necessaria non superi il 50% della dotazione del fondo (ovvero del maggiore importo stabilito dall'Autorità di Vigilanza competente).

Qualora uno o più degli istituti bancari presso cui potrebbero essere depositate le Somme Vincolate arrivasse a versare in una situazione di dissesto e fosse soggetto all'applicazione del meccanismo del "*bail-in*" di cui al D.Lgs. n. 180/2015 prima che sia realizzata l'Operazione Rilevante, non si può escludere il rischio che la Società possa incontrare difficoltà o essere impossibilitata nell'ottenere la restituzione, in tutto o in parte, della propria liquidità depositata presso tale istituto, con conseguente diminuzione o azzeramento delle Somme Vincolate e dunque delle somme che sarebbero oggetto di liquidazione a favore dei soci nell'ambito dell'esercizio del Diritto di Recesso, o della liquidazione per scadenza del termine di durata della Società, ovvero delle somme da utilizzare per la realizzazione dell'Operazione Rilevante.

Rischi specifici relativi all'Emittente

4.1.11 Rischi connessi a eventuali conflitti di interessi dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Promotore nonché alla possibile realizzazione di un'Operazione Rilevante con una parte correlata

Profili relativi ai componenti del Consiglio di Amministrazione

Non è possibile escludere che, successivamente alla Data di Inizio delle Negoziazioni delle Azioni, uno o più membri del Consiglio di Amministrazione possa detenere partecipazioni azionarie nel capitale sociale ordinario dell'Emittente.

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni, il Promotore (di cui il Dott. Giorgio Drago è amministratore delegato, il Dott. Roberto Ruozi è il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Dott. Paolo Guzzetti è consigliere, mentre il Dott. Sergio Ernesto Serafino Maria Ravagli e il Dott. Enrico Orsenigo sono *managing partner*), sarà titolare di tutte le Azioni Speciali dell'Emittente. Per informazioni in merito alle cariche ricoperte dai Consiglieri si rinvia al successivo Capitolo 10, Paragrafo 10.1.1 del Documento di Registrazione.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione di VEI 1 svolgono attività imprenditoriali e/o professionali ulteriori rispetto all'attività svolta nell'Emittente o rivestono cariche sociali in altre società; essi sono pertanto portatori di interessi inerenti a dette attività/cariche non connessi a VEI 1 e potrebbero quindi trovarsi in una situazione di conflitto di interesse in relazione alla ricerca e selezione della *Target* e alla realizzazione dell'Operazione Rilevante.

In particolare, nel corso delle proprie attività professionali o nel contesto delle cariche ricoperte, i Consiglieri potrebbero venire a conoscenza di opportunità di investimento idonee sia ai fini dell'Operazione Rilevante, sia in relazione alle ulteriori attività da essi svolte o alle ulteriori cariche da essi ricoperte. Gli stessi Consiglieri potrebbero, pertanto, trovarsi in una potenziale situazione di conflitto di interessi nel determinare i soggetti ai quali presentare una determinata opportunità di investimento. A tal proposito, si segnala che, alla Data del Documento di Ammissione, nessuno dei Consiglieri ha assunto alcun impegno nei confronti della società presso la quale svolge la propria attività (di cui sopra) a presentare eventuali opportunità di investimento con priorità rispetto a VEI 1.

In aggiunta, taluni Consiglieri, anche in ragione delle attività professionali svolte o delle cariche ricoperte, potrebbero essere portatori di eventuali interessi di natura finanziaria che potrebbero influire sulla loro scelta in merito a una *Target* e alla realizzazione dell'Operazione Rilevante.

Profili relativi al Promotore

Alla Data del Documento di Ammissione, il Promotore detiene la totalità delle azioni dell'Emittente e pertanto VEI 1 risulta essere una parte correlata di PFH.

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni, il Promotore deterrà la totalità delle Azioni Speciali dell'Emittente (quanto ai rischi connessi alla conversione delle Azioni Speciali si rinvia al successivo Paragrafo 4.3.5 e alla Sezione Seconda, Capitolo 7 del Documento di Ammissione).

Inoltre, alla Data del Documento di Ammissione è previsto l'investimento da parte del Promotore in Azioni Ordinarie per una percentuale complessivamente almeno pari al 20% della raccolta effettiva in sede di Offerta. Peraltro, non si può escludere che il Promotore ovvero una o più delle società controllate o partecipate dal Promotore, possa procedere alla sottoscrizione in sede di Offerta e/o all'acquisto sul mercato in un momento successivo, di Azioni Ordinarie e/o di Warrant dell'Emittente. L'investimento del Promotore in Azioni Ordinarie comporta l'allineamento del suo interesse con quello degli investitori, nonché una sostanziale condivisione del rischio d'impresa relativo alla realizzazione dell'Operazione Rilevante. Al riguardo si segnala che il diritto di voto relativo alle Azioni Ordinarie sottoscritte dal Promotore in sede di Offerta potrà essere esercitato senza limitazioni anche con riferimento all'Assemblea chiamata ad approvare l'Operazione Rilevante, salvo il caso in cui la *Target* sia una società controllata, collegata o comunque partecipata, direttamente o indirettamente, dal Promotore (come indicato nel paragrafo successivo).

Quanto sopra, unitamente alla conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie (secondo i termini

e le condizioni di cui all'articolo 6 dello Statuto), potrebbe incrementare l'influenza del Promotore sull'Assemblea.

Rischi comuni e presidi adottati

In caso di scioglimento della Società a seguito della mancata realizzazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo **(i)** non si verificheranno i presupposti per la conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie e **(ii)** le Azioni Speciali saranno postergate alle Azioni Ordinarie in sede di ripartizione dell'attivo nell'ambito del processo di liquidazione, come meglio indicato all'articolo 27 dello Statuto.

Per tali motivi, i membri del Consiglio di Amministrazione e/o il Promotore, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, potrebbero versare in una situazione di possibile conflitto di interesse nel valutare l'opportunità di una particolare Operazione Rilevante e la corrispondenza di termini e condizioni della stessa al migliore interesse della Società, soprattutto nell'ipotesi in cui la relativa *Target* sia stata individuata in prossimità della scadenza del Termine Massimo.

Inoltre, anche alla luce delle caratteristiche del Promotore e dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società sopra descritte, non è possibile escludere che la Società attui l'Operazione Rilevante con una *Target* che sia Parte Correlata di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente e/o del Promotore (ad esempio, nel caso in cui la *Target* sia controllata, collegata o partecipata, direttamente e/o indirettamente, da PFH). Alla Data del Documento di Ammissione la Società non ha individuato alcuna *Target* e non è in grado di prevedere se, quando e in quali circostanze, il Consiglio di Amministrazione potrebbe proporre all'Assemblea la realizzazione dell'Operazione Rilevante con una *Target* che sia Parte Correlata di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente e/o del Promotore.

Inoltre, non si può escludere che si possa versare in una situazione di possibile conflitto di interessi laddove sia in futuro stipulato ad un eventuale contratto per la prestazione da parte del Promotore ovvero società controllate dal Promotore in favore di VEI 1 di servizi di supporto e consulenza nella ricerca e selezione di potenziale *Target*, nonché nello studio, strutturazione ed esecuzione di possibili Operazioni Rilevanti.

Al riguardo si segnala che, anche in considerazione di quanto sopra, la Società ha adottato presidi di *corporate governance*, quali una politica di gestione dei conflitti di interesse e una procedura per le operazioni con parti correlate, al fine di impedire che situazioni di potenziale conflitto di interesse possano incidere negativamente sulla decisione di VEI 1 di realizzare un'Operazione Rilevante ovvero di garantire che eventuali operazioni realizzate con parti correlate avvengano a condizioni di mercato (*cf.* Capitolo 11 Paragrafo 11.3 e Capitolo 14 del Documento di Ammissione).

Si segnala infine che, ai sensi dell'articolo 18.5 dello Statuto, le deliberazioni concernenti talune materie, tra cui la proposta di Operazione Rilevante da sottoporre al voto dell'Assemblea, sono rimesse alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e, per la validità delle stesse, è necessario il voto favorevole di almeno 6 Consiglieri tra i quali almeno uno sarà un amministratore indipendente (*cf.* Capitolo 15 Paragrafo 15.2.2 del Documento di Ammissione).

Nel caso in cui la *Target* sia una Parte Correlata di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente e/o del Promotore (ad esempio, nel caso in cui la *Target* sia controllata, collegata o partecipata, direttamente e/o indirettamente, da PFH) la procedura conflitti di interessi prevede che il Promotore si astenga dall'esercitare il proprio diritto di voto nell'Assemblea chiamata a deliberare sull'Operazione Rilevante in relazione alle Azioni Ordinarie che lo stesso detenesse alla data dell'Assemblea.

Resta fermo che qualora l'Operazione Rilevante sia da effettuarsi con una Parte Correlata della Società trovano applicazione le regole e i presidi di cui alla Procedura Parti Correlate dell'Emittente.

Inoltre, il Promotore ha assunto un impegno nei confronti della Società a presentare eventuali opportunità di investimento con priorità rispetto alla propria operatività e a quella delle altre società riconducibili al Promotore, qualora tali opportunità siano compatibili con le politiche di investimento di VEI 1, comportino un investimento di almeno il 50% della raccolta effettiva in sede di Offerta da parte della Società ai fini della quotazione, in termini di *equity*, in qualsiasi forma siano strutturate, e le iniziative siano compatibili con una quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su un mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

4.1.12 Rischi connessi all'insufficienza delle Somme Utilizzabili

La Società, per far fronte ai propri costi operativi e gestionali, nonché nello svolgimento dell'attività di ricerca e selezione di una *Target* oggetto del potenziale investimento, potrà avvalersi delle Somme Utilizzabili, ossia delle somme rivenienti dalla sottoscrizione e liberazione di Azioni Speciali, nonché, ai sensi dell'articolo 7.3 dello Statuto, degli interessi e/o, in generale, dei rendimenti (ove positivi) di volta in volta maturati sulle Somme Vincolate.

Non è possibile escludere, in astratto, che le Somme Utilizzabili risultino non sufficienti a coprire tutti i propri costi operativi ovvero i costi legati all'attuazione del processo di selezione della *Target* e allo svolgimento di tutte le attività connesse.

La Società potrebbe, infatti, sopportare dei costi – *i.e. due diligence*, negoziazione e redazione dei documenti contrattuali e onorari dei consulenti coinvolti – anche rilevanti in relazione allo svolgimento di attività di ricerca di una *Target* con la quale non venga poi realizzata l'Operazione Rilevante. Tali costi e spese non saranno ripetibili da parte della Società qualora il Consiglio di Amministrazione decida di non portare avanti una determinata operazione o l'Assemblea non approvi l'Operazione Rilevante o ancora qualora si verifichi la condizione risolutiva a cui sarà soggetta, ai sensi di Statuto, la delibera di approvazione dell'Operazione Rilevante. Ciò potrebbe incidere negativamente sulle capacità di realizzare l'Operazione Rilevante, avendo a disposizione sempre meno risorse per individuare e selezionare la *Target*.

Fermo quanto sopra indicato in merito alle risorse a disposizione di VEI 1, nel caso in cui detti costi fossero superiori rispetto alle Somme Utilizzabili, non è possibile escludere che la Società possa non essere in grado di proseguire l'attività di ricerca e selezione della *Target*. Inoltre, in tale ipotesi, non si può escludere che il Consiglio di Amministrazione debba richiedere all'Assemblea un'autorizzazione per procedere all'utilizzo di parte delle Somme Vincolate. In merito all'insufficienza delle Somme Utilizzabili si rinvia anche al precedente Paragrafo 4.1.4 nonché ai Paragrafi 4.1.9 e 4.1.10 del Documento di Ammissione.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.1.13 Rischi connessi alla composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente a seguito dell'Operazione Rilevante

Alla Data del Documento di Ammissione non può essere definito con certezza il futuro ruolo degli attuali membri del Consiglio di Amministrazione. In particolare, a seguito del completamento dell'Operazione Rilevante, non esiste alcuna garanzia che uno o più degli attuali membri del Consiglio di Amministrazione mantengano la loro carica e, a seconda dei casi, contribuiscano alla gestione della società risultante dall'Operazione Rilevante.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 10 del Documento di Ammissione.

4.2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AL MERCATO IN CUI L'EMITTENTE OPERA

4.2.1 Rischi connessi al settore di attività della Target

Si segnala che l'attività di investimento di VEI 1 sarà principalmente rivolta a società italiane di medie dimensioni, non quotate, con un *equity value* indicativamente compreso tra Euro 100 milioni ed Euro 400 milioni, di successo, con rilevanti prospettive di crescita – organica e/o tramite acquisizioni-, possibilmente presente su mercati internazionali, dotate di un vantaggio competitivo basato su qualità, marchio e tecnologia, e che siano eccellenze italiane in settori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il settore farmaceutico, del benessere, della meccanica di precisione, alimentare, del *design*, del lusso e della moda, dell'efficienza energetica, della logistica, dell'elettronica e dell'*entertainment*. In particolare, l'Emittente si propone di indirizzare la propria attività di investimento principalmente verso società caratterizzate da sostenibili tassi di crescita (non solo di fatturato ma anche di redditività), con una diversificazione dei mercati di produzione e di sbocco e con un'attenzione alla generazione di cassa operativa da reinvestire nel *business* in funzione dei ritorni attesi. La *Target*, che deve essere supportata da un *forte management team*, dovrebbe orientarsi su piani strategici per lo sviluppo a medio-lungo termine con chiara individuazione di deleghe e responsabilità nonché privilegiare l'immissione di capitali per la crescita. Inoltre l'Emittente si propone di investire possibilmente in società "etiche" con un'attenzione verso le responsabilità sociali e ambientali e che siano interessate ad introdurre sistemi di incentivazione a medio-lungo termine per i propri dipendenti. L'indicazione dei settori oggetto di studio deve considerarsi meramente esemplificativa e non esaustiva in quanto la Società considererà possibili *Target*, che rispondano ai propri criteri di investimento, indipendentemente dal settore di appartenenza; pertanto l'Operazione Rilevante proposta potrebbe essere soggetta ai rischi di volta in volta tipici del settore di attività della *Target* individuata da VEI 1 ai fini dell'Operazione Rilevante.

Conseguentemente, alla Data del Documento di Ammissione, non è possibile valutare correttamente la tipologia, la natura e il profilo di rischio che assumerà la Società a seguito dell'eventuale perfezionamento dell'Operazione Rilevante, dipendendo l'individuazione di rischi concreti dal settore specifico nel quale opererà la *Target*.

In seguito alla realizzazione dell'Operazione Rilevante, i risultati della Società e i rischi correlati a VEI 1 dipenderanno prevalentemente dalle attività della *Target* oggetto dell'investimento, nonché dal settore di operatività di dette società.

Nell'ambito del processo di individuazione e selezione della potenziale *Target*, il Consiglio di Amministrazione di VEI 1 cercherà di valutare correttamente tutti i rischi relativi all'attività e al settore della *Target*; tuttavia, anche a causa di talune variabili non controllabili da VEI 1, non è possibile garantire che la Società sarà in grado di controllare e/o mitigare alcuni di tali rischi. Inoltre, la Società non può garantire che l'investimento nelle Azioni Ordinarie e nei Warrant sia un investimento più redditizio rispetto ad un ipotetico investimento diretto nel capitale sociale della *Target*.

Fermo restando che, allo stato, è primaria intenzione della Società – anche in linea con la prassi di mercato – realizzare l'Operazione Rilevante mediante la fusione con la *Target*, la struttura dell'Operazione Rilevante sarà valutata dalla Società, e sottoposta all'approvazione degli Azionisti, in stretta connessione con l'opportunità di investimento nonché con le caratteristiche e le prospettive della *Target* selezionata dalla Società. Una volta perfezionata tale operazione, la Società sarà soggetta a tutti i rischi tipici (quali, a titolo esemplificativo, quelli di natura economica, patrimoniale, finanziaria, gestionale, competitiva, legale e ambientale) connessi all'attività della *Target* e al settore in cui essa opera.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di

Ammissione.

4.2.2 Rischi connessi all'investimento in società non quotate

L'Emittente, previa modifica del proprio oggetto sociale, intende effettuare principalmente i propri investimenti in società italiane di medie dimensioni, non quotate, con un *equity value* indicativamente compreso a Euro 100 milioni ed Euro 400 milioni. Per ulteriori informazioni in merito ai settori di attività della *Target* si rinvia al Paragrafo 4.2.1 e alla Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.3 del Documento di Ammissione.

I rischi connessi a investimenti in tale tipologia di strumenti finanziari sono generalmente maggiori rispetto a quelli legati ad investimenti in titoli quotati, soprattutto per quanto attiene alla scarsa liquidità degli stessi e alle relative informazioni disponibili.

Pur adottando l'Emittente ogni opportuna cautela durante la fase di individuazione della *Target* in cui investire, non è possibile garantire l'assenza di rischi principalmente connessi alla valutazione di tali partecipazioni, in considerazione dell'eventualità in cui, presso tali società non quotate, siano assenti o non adeguatamente sviluppati sistemi di controllo analoghi a quelli richiesti per le società con titoli quotati, con la conseguente indisponibilità di un flusso di informazioni almeno pari, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, a quello disponibile per queste ultime.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.2.3 Rischi connessi alla concorrenza di altri soggetti in relazione all'Operazione Rilevante

VEI 1 si confronterà sul mercato con altre società, a livello nazionale ed internazionale, dotate di una struttura simile alla propria e competerà con operatori specializzati, italiani ed esteri, aventi obiettivi imprenditoriali simili ai propri (quali altre SPAC, investitori istituzionali, operatori di *private equity*, fondi di investimento collettivo ovvero imprese presenti nei vari settori economici nei quali la Società intende investire).

La competitività della Società si basa esclusivamente sulla capacità della medesima di individuare la *Target* con la quale realizzare l'Operazione Rilevante. Si segnala a tal riguardo che non è possibile escludere che l'aumento della concorrenza nel settore delle SPAC possa interferire e/o complicare la ricerca della *Target* da parte della Società.

Inoltre, aspetti quali **(i)** l'approvazione, ai sensi dell'articolo 18.5 dello Statuto, della proposta all'Assemblea di realizzazione dell'Operazione Rilevante da parte del Consiglio di Amministrazione da adottare con il voto favorevole di almeno n. 6 Consiglieri tra i quali almeno uno sarà un amministratore indipendente; **(ii)** la necessaria approvazione da parte dell'Assemblea dell'Operazione Rilevante, che potrebbe ritardare l'esecuzione dell'operazione medesima; **(iii)** l'eventuale esercizio del Diritto di Recesso che potrebbe ridurre le risorse finanziarie disponibili per realizzare l'Operazione Rilevante o impedire l'approvazione della medesima da parte dell'Assemblea; e **(iv)** la conversione delle Azioni Speciali e l'esercizio dei Warrant e il conseguente effetto diluitivo sul capitale della Società successivamente alla realizzazione dell'Operazione Rilevante che potrebbe non essere vista con favore da parte dei soci della *Target* individuata per la realizzazione dell'Operazione Rilevante, potrebbero collocare la Società in una posizione di svantaggio competitivo rispetto agli operatori concorrenti nella realizzazione dell'Operazione Rilevante.

Per ulteriori informazioni, si veda la Sezione Prima, Capitolo 6, del Documento di Ammissione.

4.2.4 Rischi connessi al quadro normativo in cui opera l'Emittente

In considerazione del fatto che l'Emittente svolge un'attività ampiamente condizionata dalle vigenti e applicabili disposizioni normative e regolamentari, eventuali modifiche o evoluzioni del quadro normativo e/o regolamentare di riferimento potrebbero comportare effetti negativi sull'attività della Società. Inoltre, non vi è certezza che l'Emittente sia in grado di recepire e/o di adeguarsi tempestivamente ad eventuali disposizioni modificative dell'attuale regime normativo e/o regolamentare vigente, con conseguenti effetti negativi sulle proprie risultanze gestionali.

4.3 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL'OFFERTA E ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SULL'AIM ITALIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI

Rischi comuni alle Special Purpose Acquisition Company (SPAC)

4.3.1 Particolari caratteristiche dell'investimento negli strumenti finanziari dell'Emittente

L'investimento negli strumenti finanziari dell'Emittente è da considerarsi un investimento destinato ad un investitore esperto, consapevole delle caratteristiche dei mercati finanziari e soprattutto della tipologia di attività dell'Emittente, caratterizzata da particolari rischi di natura imprenditoriale.

Il profilo di rischio di detto investimento, pertanto, non può considerarsi in linea con quello tipico dei risparmiatori orientati a investimenti a basso rischio.

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche degli strumenti finanziari dell'Emittenti, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo 4 del Documento di Ammissione.

4.3.2 Rischi connessi alla negoziazione sull'AIM Italia, alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo delle Azioni Ordinarie e dei Warrant dell'Emittente

Le Azioni Ordinarie e i Warrant dell'Emittente non saranno quotati su un mercato regolamentato italiano e, sebbene verranno quotati e scambiati sull'AIM Italia, non è possibile escludere che non si formi, o non si mantenga, un mercato attivo per le Azioni Ordinarie ed i Warrant della Società e che, pertanto, detti titoli possano presentare problemi di liquidabilità comuni e generalizzati, indipendentemente dall'Emittente e dall'ammontare degli stessi, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite, nonché essere soggetti a fluttuazioni, anche significative, di prezzo.

Inoltre, a seguito dell'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, i prezzi di mercato delle Azioni Ordinarie e dei Warrant dell'Emittente potrebbero fluttuare notevolmente in relazione ad una serie di fattori, alcuni dei quali esulano dal controllo dell'Emittente, e potrebbe, pertanto, non riflettere i risultati operativi della Società.

Un investimento in strumenti finanziari negoziati sull'AIM Italia può implicare un rischio più elevato rispetto a quello in strumenti finanziari quotati su un mercato regolamentato.

Con riferimento al mercato AIM Italia si segnala che, a partire dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, si rendono applicabili, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, le disposizioni relative alle offerte pubbliche di acquisto e scambio previste dal TUF, limitatamente agli artt. 106 e 109. Al riguardo, si segnala che lo Statuto dell'Emittente contiene il richiamo alle suddette disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti di attuazione emanati dalla Consob in materia di offerta pubblica di acquisto o di scambio obbligatoria.

Inoltre, alla luce del fatto che una notevole percentuale della capitalizzazione di mercato e dei volumi di scambio dell'AIM Italia è rappresentata da un contenuto numero di società, non si può escludere

che eventuali fluttuazioni nei valori di mercato di tali società possano avere un effetto significativo sul prezzo degli strumenti ammessi alle negoziazioni su tale mercato, comprese, quindi, le Azioni Ordinarie ed i Warrant.

Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo 4 del Documento di Ammissione.

4.3.3 *Rischi connessi alla possibilità di revoca dalla negoziazione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant*

Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM, Borsa Italiana potrebbe disporre la revoca dalla negoziazione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant, qualora:

- (a) entro 2 mesi dalla data di sospensione dalle negoziazioni per sopravvenuta assenza del Nomad, l'Emittente non provveda alla sostituzione dello stesso;
- (b) gli strumenti finanziari siano stati sospesi dalle negoziazioni per almeno sei mesi;
- (c) la revoca venga approvata da tanti soci che rappresentino almeno il 90% dei voti degli azionisti riuniti in Assemblea.

In tale ipotesi si potrebbero avere effetti negativi in termini di liquidabilità dell'investimento e assenza di informazioni sull'Emittente.

Rischi specifici relativi all'Emittente

4.3.4 *Effettivo ammontare delle Azioni Ordinarie emesse e dei capitali raccolti*

Il regolamento dell'Offerta (pagamento del prezzo delle Azioni Ordinarie da parte degli investitori contro consegna delle stesse) avverrà alla Data di Avvio delle Negoziazioni prevista per il 27 febbraio 2018.

Tale regolamento non è assistito da una garanzia bancaria (*underwriting*). Pertanto, qualora alla data di regolamento dell'Offerta alcuni investitori non onorassero il proprio ordine (impegno di sottoscrizione), il capitale effettivamente versato di VEI 1 potrebbe essere inferiore al capitale indicato nel presente Documento di Ammissione e il numero di Azioni Ordinarie effettivamente emesse potrebbe essere inferiore al numero di 10.000.000 (diecimilioni) Azioni Ordinarie oggetto di Offerta.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.1.6 del Documento di Ammissione.

4.3.5 *Rischi connessi alle Azioni Speciali e alla diluizione derivante dalla loro conversione*

Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto, il capitale sociale dell'Emittente è suddiviso in Azioni Ordinarie e Azioni Speciali; queste ultime, alla Data di Avvio delle Negoziazioni, saranno detenute esclusivamente dal Promotore.

Le Azioni Speciali, ai sensi del richiamato articolo dello Statuto, sono dotate delle seguenti caratteristiche:

- (a) sono intrasferibili fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e, comunque, per il periodo massimo di durata Società stabilito all'articolo 4 dello Statuto, e in ogni caso per un periodo massimo di 5 anni (intendendosi per trasferimento qualsiasi negozio o fatto che, a qualsiasi titolo, comporti il trasferimento a terzi della proprietà, nuda proprietà o diritti reali di godimento dei/sui titoli o la sottoposizione degli stessi a vincoli e/o gravami di qualsiasi natura, reali e/o personali, in favore di terzi);

- (b) sono dotate, previa delibera dell'Assemblea Speciale, del diritto di presentare in Assemblea ordinaria proposte circa la nomina dei componenti degli organi sociali della Società, mentre sono prive del diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- (c) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società delibera la distribuzione dalla data di efficacia del presente Statuto e fino al termine del 48° mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;
- (d) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle Azioni Ordinarie (ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto);
- (e) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 6 Azioni Ordinarie:
 - (i) nella misura del 20% del loro ammontare nel caso di perfezionamento dell'Operazione Rilevante;
 - (ii) (A) nella ulteriore misura del 20% del loro ammontare nel caso in cui, entro 48 mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano) per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi (il "**Prezzo di Conversione**"), sia maggiore o uguale a Euro 11 per Azione Ordinaria;
 - (B) nella ulteriore misura del 20% del loro ammontare nel caso in cui entro il termine indicato *sub* (A) il Prezzo di Conversione sia maggiore o uguale a Euro 12 per Azione Ordinaria;
 - (C) nella ulteriore misura del 20% del loro ammontare nel caso in cui entro il termine indicato *sub* (A) il Prezzo di Conversione sia maggiore o uguale a Euro 13 per Azione Ordinaria; e
 - (D) nella ulteriore misura del 20% del loro ammontare nel caso in cui entro il termine indicato *sub* (A) il Prezzo di Conversione sia maggiore o uguale a Euro 14 per Azione Ordinaria;

in caso di rettifiche al valore delle Azioni Ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana, i valori di cui alle lettere (A), (B), (C) e (D) saranno conseguentemente rettificati secondo il "*coefficiente K*" comunicato da Borsa Italiana.
 - (iii) nella misura del 100% del loro ammontare – nel caso in cui prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante, uno o più degli amministratori in carica alla Data di Avvio delle Negoziazioni cessi di essere tale per qualsiasi ragione o causa; (Y) l'Assemblea Speciale presenti una proposta di nomina assunta ai sensi dello Statuto e (Z) l'Assemblea ordinaria nomini quali amministratori della Società soggetti diversi da quelli indicati nella proposta di cui al precedente punto (Y).

Decorsi 48 mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, per ogni Azione Speciale residua, non già convertita automaticamente ai sensi delle fattispecie di cui al precedente punto (ii), si otterrà in conversione n. 1 Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

Si segnala inoltre che, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, l'Assemblea Speciale delibera in merito:

- (i) ai candidati da presentare all'Assemblea ordinaria per la nomina dei componenti degli organi sociali;

- (ii) alle proposte che comportino una modifica o un pregiudizio ai diritti dei titolari di Azioni Speciali;
- (iii) alle proposte di modifiche al presente Statuto diverse da quelle di cui al precedente punto (ii) e diverse da quelle connesse all'approvazione e/o esecuzione, e/o che siano conseguenza dell'Operazione Rilevante; nonché
- (iv) alle altre materie previste dal presente Statuto, dalla legge e dai regolamenti.

Tali deliberazioni saranno validamente adottate, in qualsiasi convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci titolari di Azioni Speciali che rappresentino almeno il 70% delle Azioni Speciali tempo per tempo in circolazione.

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni, il Promotore deterrà tutte le Azioni Speciali che saranno emesse da VEI 1, non negoziate sull'AIM Italia e convertibili in Azioni Ordinarie della Società al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 6 dello Statuto (al riguardo si rinvia al successivo Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione).

Si segnala che la conversione totale delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, a seguito della realizzazione dell'Operazione Rilevante, determinerà per i titolari delle Azioni Ordinarie una diluizione della propria partecipazione. La seguente tabella illustra i suddetti effetti diluitivi in caso di conversione delle Azioni Speciali a seguito della realizzazione dell'Operazione Rilevante, calcolati sulla base di diverse percentuali di esercizio del Diritto di Recesso, sulla base della raccolta dell'Offerta pari a Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00):

Diluizione per Azione Ordinaria (dati in Euro per Azione Ordinaria)

<i>Ipotesi di conversione (per raccolta pari a Euro 100 mln)</i>	Operazione Rilevante	Euro 11,00 per Azione Ordinaria	Euro 12,00 per Azione Ordinaria	Euro 13,00 per Azione Ordinaria	Euro 14,00 per Azione Ordinaria
<i>Percentuale di Azioni Speciali convertite</i>	(conversione di n. 70.000 Azioni Speciali)	(conversione cumulata di n. 140.000 Azioni Speciali)	(conversione cumulata di n. 210.000 Azioni Speciali)	(conversione cumulata di n. 280.000 Azioni Speciali)	(conversione cumulata di tutte le 350.000 Azioni Speciali)
Recesso delle Azioni Ordinarie in %					
0%	€ 0,63	€ 0,93	€ 1,20	€ 1,47	€ 1,71
5%	€ 0,66	€ 0,97	€ 1,26	€ 1,53	€ 1,79
10%	€ 0,69	€ 1,02	€ 1,32	€ 1,60	€ 1,87
15%	€ 0,73	€ 1,07	€ 1,39	€ 1,68	€ 1,96
20%	€ 0,77	€ 1,13	€ 1,46	€ 1,77	€ 2,05
25%	€ 0,82	€ 1,20	€ 1,54	€ 1,86	€ 2,16
30%-1	€ 0,87	€ 1,27	€ 1,64	€ 1,97	€ 2,28

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo 7, Paragrafo 7.1 del Documento di Ammissione.

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche e sulle modalità di conversione delle Azioni Speciali si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafi 15.2.3 e 15.2.5 del Documento di Ammissione.

4.3.6 Rischi connessi alla diluizione in caso di mancato esercizio dei Warrant

Il numero di Warrant da emettere è di massimi n. 7.200.000 (settemilioniduecentomila) Warrant.

Saranno assegnati n. 6 Warrant per ogni 10 Azioni Ordinarie, come segue:

- (i) n. 3 Warrant saranno assegnati gratuitamente ogni n. 10 Azioni Ordinarie sottoscritte nell'ambito dell'Offerta e saranno negoziabili su AIM Italia separatamente dalle Azioni Ordinarie a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni su AIM Italia; e
- (ii) n. 3 Warrant saranno assegnati gratuitamente ogni n. 10 Azioni Ordinarie emesse e in circolazione alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, e saranno emessi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (in ogni caso ad eccezione delle Azioni Ordinarie eventualmente detenute dalla Società). Il diritto a ricevere tali ulteriori Warrant è incorporato nelle predette Azioni e circolerà con le medesime fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, che sarà determinata compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana, a partire dalla quale gli ulteriori Warrant inizieranno a negoziare separatamente dalle Azioni.

Per ulteriori informazioni riguardo ai Warrant si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo 4, Paragrafo 4.2 del Documento di Ammissione.

In caso di mancato esercizio dei Warrant da parte di alcuni azionisti entro il termine di scadenza e di contestuale esercizio da parte di altri azionisti, gli azionisti che non eserciteranno i Warrant subiranno una diluizione della partecipazione dagli stessi detenuta nell'Emittente.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo 4 del Documento di Ammissione.

4.3.7 Rischi connessi ai vincoli di indisponibilità assunti dal Promotore

Si segnala che il Promotore assumerà un impegno di *lock-up* con riferimento alle Azioni Speciali convertite. In particolare, ciascuna *tranche* delle Azioni Speciali convertite (ai sensi dell'articolo 6.4, lett. (e) *sub* (i) e (ii) dello Statuto) sarà soggetta a un periodo di *lock-up* di 18 mesi a decorrere dalla rispettiva data di conversione, fermo restando che, ove prima dello scadere di tale termine sia convertita una ulteriore *tranche* di Azioni Speciali, l'impegno di *lock-up* relativo alle precedente *tranche* di Azioni Speciali convertite verrà meno alla data di tale ultima conversione. Al riguardo si rinvia anche alla Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.3. del Documento di Ammissione.

Per informazioni in merito a modalità e termini di conversione delle Azioni Speciali si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione.

Successivamente alla scadenza del periodo di *lock-up*, nonché per la parte di strumenti finanziari non rientranti in detti accordi, l'eventuale alienazione delle Azioni Ordinarie rivenienti della conversione delle Azioni Speciali potrebbe avere un impatto negativo sull'andamento del titolo della Società.

4.3.8 Rischi connessi all'emissione differita degli ulteriori n. 3 Warrant

Ai sensi del Regolamento Warrant, n. 3 dei n. 6 Warrant saranno emessi ogni n. 10 Azioni Ordinarie sottoscritte nell'ambito dell'Offerta e inizieranno a negoziare su AIM Italia separatamente dalle Azioni Ordinarie alla Data di Avvio delle Negoziazioni, mentre il diritto a ricevere gli ulteriori n. 3 Warrant da assegnarsi ogni n. 10 Azioni Ordinarie è incorporato nelle Azioni Ordinarie stesse e circolerà con le medesime fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, da determinarsi compatibilmente con il

calendario di Borsa Italiana.

A tale data, gli ulteriori n. 3 Warrant saranno emessi sulla base del rapporto sopra indicato e inizieranno a negoziare separatamente dalle Azioni Ordinarie. Pertanto, alla Data di Avvio delle Negoziazioni, coloro che avranno sottoscritto Azioni Ordinarie saranno portatori di n. 3 Warrant ogni n. 10 Azioni Ordinarie sottoscritte e, qualora esercitassero il Diritto di Recesso oppure vendessero le proprie Azioni Ordinarie prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante, perderanno il diritto a ricevere gli ulteriori 3 Warrant.

4.3.9 Rischi connessi ai conflitti di interesse del Global Coordinator e del Nomad

Banca Akros, che ricopre il ruolo di Global Coordinator, Nomad e Specialista e che colloca anche per il tramite di Banca Aletti & C. S.p.A. ("**Banca Aletti**") si trova in una situazione di potenziale conflitto di interessi in quanto effettuerà, insieme con altri intermediari, per la quota di competenza, il collocamento delle Azioni Ordinarie e dei Warrant oggetto dell'Offerta e percepirà commissioni in relazione ai ruoli assunti nell'ambito dell'Offerta.

Inoltre, Banca Akros e Banca Aletti (e/o una delle altre società facenti parte del Gruppo Banco BPM cui appartiene Banca Akros e Banca Aletti), nel normale esercizio delle proprie attività, potrebbe prestare in futuro servizi di trading, lending, investment banking, asset management e finanza aziendale, anche in via continuativa, a favore dell'Emittente e/o del Promotore, a fronte dei quali percepirà commissioni.

In aggiunta, Banca Akros e/o Banca Aletti (e/o una delle altre società facenti parte del Gruppo Banco BPM cui appartengono) potranno essere uno degli intermediari presso cui saranno depositate le Somme Vincolate e pertanto, con riferimento anche a detto ruolo, potrà percepire commissioni.

Banca Akros fa parte del Gruppo Banco BPM SpA che detiene una partecipazione di minoranza in Palladio Holding S.p.A.

5. INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE

5.1 Storia ed evoluzione dell'Emittente

5.1.1 Denominazione sociale dell'Emittente

La Società è denominata "VEI 1 S.p.A." .

5.1.2 Luogo di registrazione dell'Emittente e suo numero di registrazione

La Società è iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano – Monza – Brianza - Lodi al n. 10150400967.

5.1.3 Data di costituzione e durata dell'Emittente

La Società è stata costituita in data 21 dicembre 2017 in forma di società per azioni con la denominazione di "VEI 1 S.p.A.", capitale sociale di Euro 100.000,00 (centomila/00), con atto a rogito del Notaio dott. Mario Notari, repertorio n. 23815, raccolta n. 14113.

Ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, la durata di VEI 1 è fissata sino alla prima data nel tempo delle seguenti date: **(i)** il 31 dicembre 2020 e **(ii)** il termine del 24° mese di calendario successivo alla Data di Avvio delle Negoziazioni, fermo restando che qualora alla predetta data sia stato sottoscritto un accordo per la realizzazione della *Business Combination* che sia oggetto di comunicazione al mercato ai sensi della normativa applicabile, la durata della Società si intenderà automaticamente prorogata, fino allo scadere del 6° mese di calendario successivo alla stessa data.

5.1.4 Sede legale e forma giuridica dell'Emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di costituzione, indirizzo e numero di telefono della sede sociale

VEI 1 è una società per azioni di diritto italiano, costituita in Italia ed operante in base alla legislazione italiana.

La Società ha sede in Milano, Via Fiori Oscuri, n. 11, tel. +39 02 72730700.

5.1.5 Fatti importanti nell'evoluzione dell'attività dell'Emittente

VEI 1 è una *special purpose acquisition company* (c.d. "SPAC") costituita in Italia. Le SPAC sono dei veicoli societari, contenenti esclusivamente cassa, appositamente costituita e con l'obiettivo di reperire, attraverso il collocamento dei relativi strumenti finanziari presso investitori e la conseguente ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, le risorse finanziarie necessarie e funzionali per porre in essere, previo svolgimento di un'attività di ricerca e di selezione, la *Business Combination* con una o più società operative (c.d. *target*).

In data 6 febbraio 2018, l'Assemblea ha approvato lo Statuto al fine di adeguarne, tra l'altro, le previsioni alla normativa vigente per le società con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sull'AIM Italia.

L'oggetto sociale dell'Emittente prevede la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altra/e impresa/e e di altre forme di potenziale aggregazione della Società stessa con altra/e impresa/e, da realizzarsi successivamente alla Data di Avvio delle Negoziazioni attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, un'operazione di fusione con la/e impresa/e selezionata/e, di acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti

di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella/e impresa/e selezionata/e e/o di conferimento, nonché la loro realizzazione con qualunque modalità di legge essa sia attuata e solo a seguito della preventiva modifica dell'oggetto sociale della Società, che dunque risulterà, di volta in volta, dallo Statuto. A tal fine, l'Emittente potrà tra l'altro acquisire partecipazioni di maggioranza o di minoranza nonché strumenti finanziari partecipativi. In ogni caso, è esclusa ogni attività di consulenza in materia di investimenti riservata a particolari soggetti ovvero qualsiasi altra attività che sia riservata per legge a determinati soggetti.

L'effettiva attuazione dell'Operazione Rilevante è sottoposta, ai sensi dello Statuto, alla preventiva approvazione dell'Assemblea e alla conseguente modifica dell'oggetto sociale dell'Emittente. A riguardo si rinvia anche al Capitolo 15, Paragrafo 15.2.5 del Documento di Ammissione.

L'attività di investimento di VEI 1 sarà principalmente rivolta a società italiane di medie dimensioni, non quotate, con un *equity value* indicativamente compreso tra Euro 100 milioni ed Euro 400 milioni, di successo, con rilevanti prospettive di crescita – organica e/o tramite acquisizioni-, possibilmente presenti su mercati internazionali, dotate di un vantaggio competitivo basato su qualità, marchio e tecnologia, e che siano eccellenze italiane in settori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il settore farmaceutico, del benessere, della meccanica di precisione, alimentare, del *design*, del lusso e della moda, dell'efficienza energetica, della logistica, dell'elettronica e dell'*entertainment*.

In particolare, l'Emittente si propone di indirizzare la propria attività di investimento principalmente verso società caratterizzate da sostenibili tassi di crescita (non solo di fatturato ma anche di redditività), con una diversificazione dei mercati di produzione e di sbocco e con un'attenzione alla generazione di cassa operativa da reinvestire nel *business* in funzione dei ritorni attesi. La *Target*, che deve essere supportata da un *forte management team*, dovrebbe orientarsi su piani strategici per lo sviluppo a medio-lungo termine con chiara individuazione di deleghe e responsabilità nonché privilegiare l'immissione di capitali per la crescita. Inoltre l'Emittente si propone di investire possibilmente in società "etiche" con un'attenzione verso le responsabilità sociali e ambientali e che siano interessate ad introdurre sistemi di incentivazione a medio-lungo termine per i propri dipendenti.

In ogni caso, sono esclusi investimenti in società attive nei settori immobiliare e infrastrutture (ad eccezione del settore della logistica), finanziario e assicurativo (ossia le attività bancarie, finanziarie e assicurative riservate ai sensi di legge), minerario, *commodity*, e, in generale, in tutti gli altri settori ritenuti contrari agli standard etici e di condotta del Promotore, nonché in società in fase di start-up in ragione della rischiosità implicita degli investimenti in aziende con scarsa o assente operatività storica, che non consentono un'adeguata valutazione del relativo posizionamento competitivo.

La Società, al fine di raccogliere le risorse finanziarie necessarie per effettuare l'Operazione Rilevante, ha intenzione di procedere ad un'operazione di collocamento e di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, di n. 10.000.000,00 (diecimilioni) Azioni Ordinarie, cui sono abbinati gratuitamente, in sede di Offerta, n. 6.000.000,00 (seimilioni) di Warrant.

L'Offerta avrà ad oggetto prodotti finanziari per un corrispettivo minimo pari ad almeno Euro 100.000,00 (centomila/00) (corrispondente a minime n. 10.000 Azioni Ordinarie) per investitore e per ogni offerta separata.

Si segnala che i Warrant saranno assegnati come segue:

- (i) n. 3 Warrant saranno assegnati gratuitamente ogni n. 10 Azioni Ordinarie sottoscritte nell'ambito dell'Offerta e saranno negoziabili su AIM Italia separatamente dalle Azioni Ordinarie a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni su AIM Italia; e
- (ii) n. 3 Warrant saranno assegnati gratuitamente ogni n. 10 Azioni Ordinarie emesse e in circolazione alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, e saranno emessi alla data di

efficacia dell'Operazione Rilevante (in ogni caso ad eccezione delle Azioni Ordinarie eventualmente detenute dalla Società). Il diritto a ricevere tali ulteriori Warrant è incorporato nelle predette Azioni e cirolerà con le medesime fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, che sarà determinata compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana, a partire dalla quale gli ulteriori Warrant inizieranno a negoziare separatamente dalle Azioni.

Le Azioni Ordinarie e i Warrant rivengono dalle delibere assunte dall'Assemblea in data 6 febbraio 2018. Per maggiori informazioni sulle Azioni Ordinarie e i Warrant si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo 4, del Documento di Ammissione.

Alla Data del Documento di Ammissione il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato è pari a Euro 100.000,00 (centomila/00) suddiviso in n. 100.000 (centomila) Azioni Ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

In data 21 febbraio 2018, la Società ha emesso ulteriori n. 250.000 (duecentocinquantamila) Azioni Ordinarie a fronte dell'Aumento di Capitale Riservato al Promotore, che alla Data di Avvio delle Negoziazioni si convertiranno (unitamente alle suddette n. 100.000 (centomila) Azioni Ordinarie esistenti alla Data del Documento di Ammissione) in n. 350.000 (trecentocinquantamila) Azioni Speciali.

In data 6 febbraio 2018, la Società ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione di cui all'articolo 2 del Regolamento Emittenti AIM richiedendo l'ammissione delle proprie Azioni Ordinarie e dei Warrant alla negoziazione sull'AIM Italia. In data 22 febbraio 2018, l'Emittente ha presentato a Borsa Italiana l'aggiornamento della comunicazione di pre-ammissione.

La Società ha completato la procedura in data 20 febbraio 2018 mediante la trasmissione a Borsa Italiana della domanda di ammissione e del presente Documento di Ammissione.

In data 21 febbraio 2018, la Società ha chiuso definitivamente la raccolta nell'ambito dell'Offerta, avendo raccolto sottoscrizioni per Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00).

L'ammissione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant dell'Emittente sull'AIM Italia è prevista per il 23 febbraio 2018. La Data di Avvio delle Negoziazioni è prevista per il 27 febbraio 2018.

5.2 Investimenti

5.2.1 *Descrizione dei principali investimenti effettuati dall'Emittente in ogni esercizio finanziario cui si riferiscono le informazioni finanziari*

Considerato che VEI 1 è una società di recente costituzione, la stessa non ha effettuato investimenti nel periodo intercorrente tra la data di costituzione e la Data del Documento di Ammissione.

5.2.2 *Descrizione dei principali investimenti in corso di realizzazione*

Considerato che VEI 1 è una società di recente costituzione, alla Data del Documento di Ammissione il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente non ha deliberato l'esecuzione di investimenti.

5.2.3 *Descrizione dei principali investimenti futuri programmati dall'Emittente*

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non ha assunto impegni definitivi e/o vincolanti per l'esecuzione di specifici investimenti futuri.

6. PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ

6.1 Principali attività

6.1.1 Descrizione delle principali attività di VEI 1

VEI 1 è una *special purpose acquisition company* (c.d. “SPAC”) di diritto italiano. Le SPAC sono veicoli societari, appositamente costituiti con l’obiettivo di reperire, attraverso il collocamento presso investitori dei propri strumenti finanziari e la conseguente ammissione alle negoziazioni sull’AIM Italia, le risorse finanziarie necessarie e funzionali per porre in essere, previo svolgimento di un’attività di ricerca e di selezione, l’Operazione Rilevante con una o più società operative (c.d. *target*). Esse, pertanto, fino al momento dell’Operazione Rilevante, contengono solo cassa (c.d. “*shell company*”).

L’oggetto sociale dell’Emittente, in quanto SPAC prevede la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altra/e impresa/e e di altre forme di potenziale aggregazione della società stessa con altra/e impresa/e, da realizzarsi successivamente alla Data di Avvio delle Negoziazioni attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, un’operazione di fusione con la/e impresa/e selezionata/e, di acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella/e impresa/e selezionata/e e/o di conferimento, nonché la loro realizzazione con qualunque modalità di legge essa sia attuata e solo a seguito della preventiva modifica dell’oggetto sociale della Società, che dunque risulterà, di volta in volta, dallo Statuto. A tal fine, l’Emittente potrà tra l’altro acquisire partecipazioni di maggioranza o di minoranza nonché strumenti finanziari partecipativi. In ogni caso, è esclusa ogni attività di consulenza in materia di investimenti riservata a particolari soggetti ovvero qualsiasi altra attività che sia riservata per legge a determinati soggetti.

Alla Data del Documento di Ammissione la Società non sta esaminando alcuna Operazione Rilevante, né intende avviare trattative con alcuna *Target* fino alla Data di Avvio delle Negoziazioni.

È previsto che, successivamente alla Data di Avvio delle Negoziazioni, la Società compia le attività di ricerca e selezione di una potenziale *Target* con cui realizzare un’Operazione Rilevante, nonché ponga in essere ogni operazione o atto necessario e/o opportuno al fine del completamento della medesima Operazione Rilevante, con esclusione delle attività finanziarie nei confronti del pubblico e, in generale, delle attività riservate ai sensi di legge. Fermi restando tali limiti, la Società potrà acquisire (anche mediante sottoscrizione di aumento di capitale e/o finalizzazione di altre operazioni straordinarie) partecipazioni di maggioranza o di minoranza, nonché strumenti finanziari partecipativi.

L’effettiva attuazione dell’Operazione Rilevante è sottoposta, ai sensi dello Statuto, alla preventiva approvazione dell’Assemblea e alla conseguente modifica dell’oggetto sociale dell’Emittente. A riguardo si rinvia anche al successivo Capitolo 15, Paragrafo 15.2.5 del Documento di Ammissione.

Per queste caratteristiche l’investimento in azioni di VEI 1 può essere di interesse per investitori desiderosi di cogliere le opportunità offerte dalle società italiane di medie dimensioni senza i vincoli tipici degli investimenti in attività di *private equity*.

6.1.2 Fattori chiave relativi alle operazioni e alle principali attività della Società

L’investimento proposto si caratterizza, ad opinione del *management* della Società, per i seguenti fattori chiave:

Natura e caratteristiche del Promotore

Il Promotore – PFH – è un primario soggetto istituzionale italiano di comprovata esperienza e professionalità, che può contare su una vasta rete di relazioni che deriva dal consolidato posizionamento nel mercato italiano ed internazionale.

PFH è una *holding* di investimento indipendente, attiva in Italia da oltre 30 anni, caratterizzata da un *team* che può vantare numerosi anni di esperienza nei settori del *private equity*, *structured finance* e *corporate finance*. PFH effettua i propri investimenti nel capitale di rischio delle imprese grazie ad un portafoglio di veicoli specializzati, apportando sia capitale che *know how* di settore. L'azionariato di PFH presenta, oltre al *management*, una compagine di soggetti istituzionali di elevato *standing*, sia industriali sia bancari.

Viene riportato di seguito un elenco delle società controllate e/o partecipate, direttamente o indirettamente tramite Vei Capital e VGH, di cui PFH detiene un terzo dei diritti patrimoniali alla Data del Documento di Ammissione:

Società	Importo Investito da Vei Capital/VGH	% detenuta da Vei Capital/VGH
Snaitech S.p.A.	Euro 99.100.000,00	20,8%
Global Ports Holding plc	Euro 56.000.000,00	ceduta
ForVei S.r.l.	Euro 90.600.000,00	ceduta
Altri investimenti in energie rinnovabili	Euro 48.900.000,00	100%
Fila S.p.A.	Euro 29.000.000,00	9,1%
Rina S.p.A.	Euro 41.900.000,00	12,9%
Eleventy	Euro 10.000.000,00	48,4%
Finproject S.p.A.	Euro 24.800.000,00	40,0%
TCH	Euro 59.100.000,00	92,4%
Mar-Ter Spedizioni S.p.A.	Euro 29.000.000,00	84,8%
Costa Edutainment S.p.A.	Euro 20.500.000,00	16,4%
RCF Group S.p.A.	Euro 54.600.000,00	30,0%

Società	Importo Investito da PFH	% detenuta da PFH
RCF Group S.p.A.	Euro 37.600.000,00	20,7%

In particolare, al 30 giugno 2017 il *net asset value* di PFH è pari a circa Euro 350 milioni, con capitali gestiti per circa Euro 750 milioni. Tra il 2011 e il 2017, PFH ha perfezionato tramite Vei Capital e VGH 12 operazioni di *private equity*, per un ammontare complessivo pari a circa Euro 600 milioni nel capitale di rischio delle imprese partecipate.

Con riferimento al settore dello *structured finance*, PFH ha organizzato o contribuito ad organizzare operazioni di finanza strutturata a supporto delle attività delle imprese partecipate per un ammontare superiore a Euro 2.000 milioni con riferimento al periodo 2011-2017, tra cui, in particolare, le emissioni obbligazionarie di SNAITECH del 2014 e del 2017, le operazioni di *corporate acquisition finance* portate a termine da RINA (2016), Fila (2016 e 2017) e Finproject (2017), nonché tutte le operazioni di *project finance* del gruppo VEI Green dal 2011 al 2017.

L'attività di PFH nel settore della *corporate finance* e della consulenza per operazioni straordinarie è svolta tramite la propria controllata Palladio Corporate Finance S.r.l. ("PCF"). Quest'ultima ha fornito consulenze nel periodo 2004-2017 su oltre 100 operazioni. Inoltre fa parte di un network internazionale chiamato Globalscope che vede coinvolte 54 boutique di M&A in 45 paesi nel Mondo.

In particolare, PCF è stata *Advisor* finanziario di importanti operazioni: (a) **DE Shaw & Co L.P.**, nell'acquisizione del 100% del capitale di RoenEst S.p.A., società specializzata nella progettazione e produzione di scambiatori di calore; (b) **Costa Edutainment S.p.A.**, società italiana leader nel settore dei parchi divertimento e dei parchi scientifici, nell'operazione di acquisizione - da parte di VEI Capital S.p.A. - di una partecipazione pari al 16,45% del capitale della società stessa; (c) **LA Suissa – Serravalle Società Italia S.r.l.**, società italiana operante nel settore dolciario, nell'operazione di acquisizione - da parte del fondo di Private Equity Alto Partners S.g.r. - di una partecipazione pari al 80% del capitale della società stessa; (d) **Tecnilab S.p.A.**, nell'operazione di acquisizione - da parte di Swisslog Italia S.p.A., società svizzera specializzata in automazione per magazzini - di una partecipazione pari al 100% del capitale della società stessa; (e) **Colussi Group**, nell'operazione di acquisizione di una quota pari al 75% del capitale di Pastificio Plin S.r.l., società italiana specializzata nella produzione di pasta fresca; (f) **PFH**, nell'operazione di acquisizione - da parte di Equitix Italia 3 S.r.l. - della partecipazione azionaria detenuta da PFH in Summano Sanità S.p.A., nella misura del 25% del capitale della stessa; (g) **Palladio Team S.r.l.**, nell'operazione di acquisizione di impianti Biogas (per complessivi 4 MW) - da parte di Ecoenergy, fondo israeliano dedicato alle energie rinnovabili; e (h) **Savona Terminal Auto S.r.l.**, nell'operazione di acquisizione - da parte di Grimaldi Group, gruppo multinazionale di logistica marittima - di una partecipazione pari al 100% del capitale della società stessa.

La natura "istituzionale" di PFH rappresenta un elemento distintivo di VEI 1 che garantisce agli investitori la massima professionalità e competenza nella gestione del processo di investimento e allo stesso tempo all'imprenditore (e/o *management* della *Target*) la possibilità di instaurare una proficua *partnership* con il Promotore in termini di opportunità di raccolta di nuovi capitali nonché di accesso al suo *network* di relazioni e al suo *know-how* gestionale, finanziario ed industriale.

Qualità, competenze ed esperienza del management team

Il Consiglio di Amministrazione di VEI 1 è composto da professionisti dotati di una comprovata esperienza imprenditoriale e/o professionale, in qualità di investitori di *private equity*, top managers, esperti di strutturazione del debito e di *corporate finance*.

Valenza industriale del progetto

VEI 1 si contraddistingue per la forte valenza industriale del progetto e per l'allineamento di interessi tra investitori e Promotore derivante dalla possibilità di mettere a disposizione della *combined entity* le indiscusse competenze e il *network* del Promotore facilitando così il processo di creazione di valore della stessa.

Infatti, VEI 1 è in grado di presidiare il processo di investimento per le proprie capacità di *scouting* (anche mediante accesso a *database* e *network* relazionali proprietari riferiti a società con requisiti adatti per la quotazione), per l'abilità di interazione con l'imprenditore e l'elevata competenza nella definizione della struttura dell'operazione, nella *due diligence* e nella negoziazione della documentazione contrattuale nonché nella capacità relazionali e comunicative con gli investitori. Inoltre il *management* di VEI 1/Promotore potrebbe ricoprire anche un ruolo nella *combined entity* contribuendo alla massimizzazione del valore della stessa a seguito dell'Operazione Rilevante in virtù della propria estesa esperienza nel *private equity*, a seconda degli accordi che saranno conclusi con gli azionisti della *Target*.

Investimento del Promotore

È previsto l'investimento, in sede di Offerta, da parte del Promotore in Azioni Ordinarie della Società per una percentuale complessivamente almeno pari al 20% della raccolta effettiva in sede di Offerta e in Azioni Speciali per una percentuale complessivamente almeno pari al 3,5% della raccolta effettiva in sede di Offerta. Tale investimento dovrebbe comportare un pieno allineamento degli interessi del Promotore con quelli degli investitori, nonché una sostanziale condivisione del rischio d'impresa relativo alla realizzazione dell'Operazione Rilevante.

Assenza di costi di gestione

I componenti del Consiglio di Amministrazione svolgeranno personalmente, quali *manager* della Società, ogni attività diretta a **(i)** ricercare e selezionare potenziali *Target*; **(ii)** studiare definire ed eseguire possibili Operazioni Rilevanti nonché analizzare le dimensioni e la struttura di potenziali Operazioni Rilevanti; e **(iii)** gestire i rapporti con gli investitori e con il mercato. Tutti i costi di gestione della Società, ivi inclusi compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione, fino alla realizzazione dell'Operazione Rilevante saranno sostenuti utilizzando le risorse apportate dal Promotore mediante sottoscrizione delle Azioni Speciali emesse nell'ambito dell'Aumento di Capitale Riservato al Promotore e, pertanto, nessun costo gestorio sarà sopportato dagli investitori di VEI 1 in assenza dell'Operazione Rilevante. In caso di approvazione da parte dell'Assemblea dell'Operazione Rilevante, il Promotore in qualità di titolare di Azioni Speciali, avrà il diritto di convertire il 20% delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie della Società, nel rapporto di n. 6 Azioni Ordinarie per ogni Azione Speciale. Le ulteriori Azioni Speciali detenute dal Promotore saranno convertite, nel medesimo rapporto, in Azioni Ordinarie in caso di raggiungimento di determinate soglie di apprezzamento del valore di queste ultime e/o al verificarsi di particolari eventi per la cui descrizione si rinvia al successivo Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione. La conversione delle Azioni Speciali al verificarsi dell'Operazione Rilevante rappresenterà un costo indiretto (in termini di diluizione) per gli investitori, che tuttavia sarà sopportato solo in caso di realizzazione dell'Operazione Rilevante.

Diritto di Recesso

Gli azionisti titolari di Azioni Ordinarie che non abbiano concorso all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante potranno esercitare il Diritto di Recesso pur rimanendo comunque titolari dei Warrant ad essi assegnati in sede di Offerta.

Poteri decisionali degli investitori

La libertà di scelta e il potere decisionale degli investitori sono al centro del meccanismo di VEI 1. L'Operazione Rilevante, infatti, sarà sottoposta dal Consiglio di Amministrazione della Società alla preventiva approvazione dell'Assemblea. Gli azionisti titolari di Azioni Ordinarie che non abbiano concorso all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale, necessaria a dar corso all'Operazione Rilevante potranno recedere dalla Società. Le deliberazioni dell'Assemblea che approveranno l'Operazione Rilevante saranno risolutivamente condizionate all'avveramento di entrambe le seguenti condizioni: **(a)** l'esercizio del Diritto di Recesso, da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale ordinario, ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione della suddetta modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante e **(b)** il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti, ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile, mediante rimborso o annullamento da parte della Società di un numero di azioni pari a più del 30% del numero delle Azioni Ordinarie della Società; resta quindi inteso che ove il Diritto di Recesso fosse stato esercitato da parte di tanti soci che rappresentino più del 30% del capitale ordinario ma, ad esito dell'offerta in opzione e/o del collocamento presso terzi delle azioni dei recedenti ai sensi dell'art. 2437-*quater* c.c., la Società abbia rimborsato o annullato un numero di Azioni Ordinarie rappresentative di non più del 30% del capitale sociale ordinario la condizione risolutiva si considererà non avverata.

Liquidità dell'investimento

Le Azioni Ordinarie ed i Warrant della Società negoziati sull'AIM Italia rendono l'investimento liquidabile sul mercato. Inoltre, le Azioni Ordinarie ed i Warrant saranno negoziati separatamente sull'AIM Italia e, pertanto, potranno essere acquistati, o ceduti, separatamente dagli investitori. Infine, in virtù del fatto che le Azioni Ordinarie della Società saranno quotate su un sistema multilaterale di negoziazione italiano, a seguito dell'Operazione Rilevante, la società da questa risultante potrà accedere al Mercato Telematico Azionario, mercato regolamentato, gestito e organizzato da Borsa Italiana ("MTA"), mercato caratterizzato da una maggiore liquidità dei titoli della società risultante dall'Operazione Rilevante, con un percorso semplificato rispetto a un tradizionale processo di quotazione in termini di minori rischi, tempi e costi (costi di *marketing* nonché costi collegati al collocamento in quanto vi potrebbe essere la possibilità di non procedere ad un collocamento di azioni, ove esista un flottante sufficiente) e quindi di incertezza nella definizione dell'intervallo di prezzo tipici di un processo *standard* di IPO.

Contesto favorevole alle operazioni di investimento delle SPAC

Molte società industriali espressione dell'eccellenza italiana nel mondo, dotate di elevata redditività e potenziale espansione internazionale, necessitano di risorse finanziarie per consentirne di accelerarne la crescita, ma operano in condizioni di limitato accesso al credito e al mercato dei capitali. Pertanto il modello della SPAC, il cui fenomeno di recente si è notevolmente espanso e con cui le imprese hanno sempre maggior familiarità, è potenzialmente attrattivo per tali imprese in quanto permette loro di ottenere le necessarie risorse finanziarie per sostenere la crescita nonché l'accesso al mercato del capitale di rischio in tempi brevi e con costi contenuti. Il modello della SPAC, inoltre, potrebbe essere attraente nell'ottica anche delle misure introdotte a livello legislativo per incentivare la quotazione delle piccole e medie imprese con la recente previsione di agevolazioni fiscali in termini di crediti di imposta se ne sussistono i requisiti previsti dalla normativa ovvero per l'incremento della raccolta conseguente alla crescita dei piani individuali di risparmio (o PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

6.1.3 Politica di investimento

La Società intende perseguire e condurre la propria politica di investimento in conformità alle linee guida e ai criteri di seguito descritti, i quali sono peraltro soltanto esemplificativi e non esaustivi. Il Consiglio di Amministrazione della Società potrà dunque selezionare e proporre agli azionisti opportunità di investimento in una *Target* che soddisfino, anche solo parzialmente, diverse linee guida e criteri di investimento.

Qualsiasi modifica a detta Politica di Investimento, dovrà essere preventivamente sottoposta all'Assemblea.

La Politica di Investimento è a disposizione del pubblico sul sito internet dell'Emittente.

6.1.3.1 Caratteristiche geografiche, di settore e dimensionali della Target oggetto di investimento e tipologie di operazioni di investimento

L'attività di investimento di VEI 1 sarà principalmente rivolta a società italiane di medie dimensioni, non quotate, con un *equity value* indicativamente compreso tra Euro 100 milioni ed Euro 400 milioni, di successo, con rilevanti prospettive di crescita – organica e/o tramite acquisizioni – possibilmente presente su mercati internazionali, dotate di un vantaggio competitivo basato su qualità, marchio e tecnologia, e che siano eccellenze italiane in settori quali, a titolo esemplificativo, il settore farmaceutico, del benessere, della meccanica di precisione, alimentare, del *design*, del lusso e della

moda, dell'efficienza energetica, della logistica, dell'elettronica e dell'*entertainment*.

L'indicazione dei settori oggetto di studio deve considerarsi meramente esemplificativa e non esaustiva in quanto la Società considererà possibili *Target*, che rispondano ai propri criteri di investimento, indipendentemente dal settore di appartenenza.

In particolare, l'Emittente si propone di indirizzare la propria attività di investimento principalmente verso società caratterizzate da sostenibili tassi di crescita (non solo di fatturato ma anche di redditività), con una diversificazione dei mercati di produzione e di sbocco e con un'attenzione alla generazione di cassa operativa da reinvestire nel *business* in funzione dei ritorni attesi. La *Target*, che deve essere supportata da un *forte management team*, dovrebbe orientarsi su piani strategici per lo sviluppo a medio-lungo termine con chiara individuazione di deleghe e responsabilità nonché privilegiare l'immissione di capitali per la crescita. Inoltre l'Emittente si propone di investire possibilmente in società "etiche" con un'attenzione verso le responsabilità sociali e ambientali e che siano interessate ad introdurre sistemi di incentivazione a medio-lungo termine per i propri dipendenti.

La Società intende effettuare la ricerca della *Target* principalmente nei seguenti ambiti.

- (i) **Società a controllo familiare**, a favore delle quali VEI 1 può assicurare l'accesso alla quotazione e la raccolta di risorse finanziarie eliminando l'*execution risk* connesso al processo di quotazione, garantire l'accesso a un *team* di professionisti di elevato e comprovato *standing* e fornire una soluzione a temi di *governance* della *Target* risolvendo problemi di successione e/o favorendo la creazione di un azionariato stabile a supporto di ambiziosi piani di crescita di lungo periodo.
- (ii) **Società appartenenti a portafogli dei fondi di Private Equity**, in relazione alle quali la Società può rappresentare un'attrattiva opportunità di *exit*, garantendo certezza nel processo e nei tempi di quotazione e costituendo una soluzione in caso di disaccordo tra l'imprenditore e gli investitori di *private equity* coinvolti nella *Target*.
- (iii) **Società appartenenti a grandi gruppi nazionali o internazionali (che siano oggetto di spin-off)** con cui realizzare un'Operazione Rilevante in collaborazione e con il diretto coinvolgimento, anche come azionisti, di *manager* altamente qualificati, professionali ed esperti.

In ogni caso, sono esclusi investimenti in società attive nei settori immobiliare e infrastrutture (ad eccezione del settore della logistica), finanziario e assicurativo (ossia le attività bancarie, finanziarie e assicurative riservate ai sensi di legge), minerario, *commodity*, e, in generale, in tutti gli altri settori ritenuti contrari agli standard etici e di condotta del Promotore, nonché in società in fase di start-up in ragione della rischiosità implicita degli investimenti in aziende con scarsa o assente operatività storica, che non consentono un'adeguata valutazione del relativo posizionamento competitivo.

A tal proposito, nell'ambito della Politica di Investimento, VEI 1 intende riservare particolare attenzione agli investimenti in favore di una *Target* che abbia le seguenti caratteristiche.

- (a) **Business model di successo**, derivante da un posizionamento strategico sostenibile in uno o più segmenti di mercato, grazie, ad esempio, a un *know-how* specifico di prodotto e/o di processo, capacità di innovare e di attivare meccanismi di fidelizzazione su una clientela eterogenea, un marchio riconosciuto, presidio di canali di distribuzione, attrattività in mercati esteri e/o alla presenza nel mercato di riferimento di elevate barriere all'ingresso.
- (b) **Alto potenziale di creazione di valore** derivante da (x) prospettive di crescita significative, a livello nazionale e/o internazionale, da finanziare con i capitali apportati dalla Società (anche a supporto di operazioni sinergiche di acquisizione fondate su un solido rationale strategico e pienamente condivise tra azionariato e *management*), (y) l'ottimizzazione della struttura finanziaria della *Target* conseguente all'Operazione Rilevante e/o (z) l'accesso alle competenze e

al *network* del Promotore.

- (c) **Management team e/o imprenditore aperto ad avviare una nuova fase di sviluppo per la propria azienda**, propenso a favorire l'ingresso di nuovi investitori e a condividere un progetto di sviluppo volto alla creazione di valore per tutti gli azionisti, privilegiando piani di sviluppo anche internazionali.

Fermo restando che, allo stato, è primaria intenzione della Società – anche in linea con la prassi di mercato – realizzare l'Operazione Rilevante mediante la fusione con la *Target*, la struttura dell'Operazione Rilevante sarà valutata dalla Società, e sottoposta all'approvazione degli Azionisti, in stretta connessione con l'opportunità di investimento, nonché con le caratteristiche e le prospettive della *Target* selezionata dalla Società.

6.1.3.2 Sourcing e criteri di selezione delle opportunità di investimento da sottoporre agli azionisti

Al fine dell'individuazione della possibile opportunità di investimento, VEI 1 si avvarrà delle significative conoscenze ed esperienze, nonché delle vaste reti di contatti vantate dal proprio *management* e dal Promotore, per cui si rinvia altresì al Paragrafo 6.1.2.

Tale rete di contatti, che dovrebbe contribuire a creare significative opportunità di investimento per la Società, comprende, in particolare:

- imprenditori e *manager* che abbiano maturato significative esperienze in vari settori industriali e/o rilevanti esperienze gestionali, anche nel contesto di operazioni realizzate con il Promotore;
- *advisor* che prestano assistenza a gruppi familiari, fondi di *private equity* e società multinazionali nell'esecuzione di mandati sia per conto di acquirenti sia di venditori;
- banche d'affari che operano sul territorio italiano nella consulenza e assistenza per le attività di *mergers&acquisitions*, con le quali sussistono consolidati contatti di lunga durata;
- professionisti (avvocati, consulenti fiscali e commercialisti) radicati nel territorio, in grado di facilitare l'individuazione delle opportunità di investimento e i contatti con potenziali *Target*, nonché attivamente coinvolti nella strutturazione delle operazioni di investimento;
- fondi di *private equity*, italiani e internazionali;
- operatori del settore bancario e finanziario.

La selezione dell'investimento avverrà in funzione delle aspettative di creazione di valore ragionevolmente attese per la *Target* avendo riguardo alle sue strategie e piani industriali. In generale il *management* di VEI 1, nel valutare ciascuna opportunità di investimento, potrà considerare:

- caratteristiche e dinamiche del settore di appartenenza della *Target*, analisi del contesto competitivo, dei *driver* di profittabilità e delle fonti di vantaggio competitivo;
- fattori critici di successo alla base del posizionamento della *Target* e loro sostenibilità nel tempo;
- risultati operativi, economici e finanziari (*Key Performance Indicators*) storicamente conseguiti dalla *Target*;
- adeguatezza della struttura di capitale, capacità attuale e prospettiva di generazione di flussi di cassa e remunerazione del capitale della *Target*;
- propensione all'innovazione in tutti gli ambiti aziendali (i.e. R&D, risorse umane, distribuzione,

processo/prodotto, etc.);

- ragionevolezza ed attrattività del *business plan* e delle proiezioni economico finanziarie redatte dal *management* della *Target* rispetto al contesto di riferimento;
- opportunità di crescita per vie esterne mediante l'identificazione di possibili acquisizioni sinergiche e del sottostante rationale strategico;
- qualità e reputazione dell'imprenditore e/o *management team* della *Target*;
- ragionevolezza delle aspettative di valutazione della *Target* espresse dagli azionisti di quest'ultima;
- esistenza di eventuali possibili situazioni di conflitti di interessi tra il Promotore e la *Target*;
- esistenza di adeguati meccanismi operativi di controllo e di *governance* a presidio del *business*;
- certificazione dell'ultimo bilancio da parte di una società di revisione, ovvero, nel caso in cui la *Target* sia una società risultante da operazioni straordinarie, l'attestazione di una società di revisione avente ad oggetto i relativi dati pro-forma in linea con quanto previsto per le società quotate;
- esistenza di un modello di organizzazione e gestione e del relativo organismo di vigilanza, ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i., qualora la *Target* operi in regime di concessione e/o in prevalenza nei confronti della Pubblica Amministrazione.

I criteri sopra identificati non sono da considerarsi esaustivi e la valutazione di ciascuna opportunità di investimento sarà basata sui diversi fattori ritenuti di volta in volta rilevanti dal *management* di VEI 1 in riferimento alla specifica opportunità di investimento nel momento in cui verrà analizzata.

La procedura prevista per l'esame e la valutazione delle opportunità di investimento si baserà, tra l'altro, sullo svolgimento di una adeguata ed approfondita attività di *due diligence* nelle aree ritenute di volta in volta rilevanti, quali, a titolo di esempio, *business*, legale, giuslavoristica, contabile, finanziaria, fiscale, assicurativa ambientale e relativa alla salute e sicurezza sui posti di lavoro. Per l'adeguato svolgimento delle attività di *scouting*, *due diligence*, strutturazione ed esecuzione dell'Operazione Rilevante, la Società potrà avvalersi del supporto di consulenti esterni, cui corrisponderà onorari a termini di mercato.

In considerazione della natura istituzionale del Promotore, del suo ruolo e delle attività da esso svolte, l'interesse dell'Emittente ai fini della ricerca e selezione della *Target* sarà rivolto verso società che – oltre a quanto sopra – siano caratterizzate da un adeguato livello di affidabilità della *governance*, dei controlli e dei bilanci.

6.1.3.3 Modalità di finanziamento dell'Operazione Rilevante

Alla Data del Documento di Ammissione non è possibile determinare i requisiti dimensionali delle società oggetto di investimento. A puro titolo indicativo, l'Emittente rivolgerà la propria attenzione soprattutto, ma non solo, verso società caratterizzate da un *equity value* indicativamente compreso tra Euro 100 milioni ed Euro 400 milioni.

Oltre che con tutte o parte delle Somme Vincolate, l'Operazione Rilevante potrebbe essere, altresì, finanziata con risorse aggiuntive, quali il ricorso all'indebitamento e/o ad aumenti di capitale subordinatamente all'approvazione dell'Assemblea, oltre che con le Somme Vincolate. Il ricorso a tali risorse aggiuntive dipenderà dalla struttura dell'Operazione Rilevante nonché dalla dimensione e dalle caratteristiche dell'attività della *Target*, tenuto altresì conto degli attesi e passati flussi di cassa e della necessità di ulteriore capitale nonché delle condizioni di mercato al momento dell'effettuazione

dell'Operazione Rilevante.

6.1.3.4 Procedura per la realizzazione dell'Operazione e Diritto di Recesso degli azionisti

L'opportunità di investimento individuata sarà sottoposta dal Consiglio di Amministrazione di VEI 1 all'Assemblea che verrà convocata per deliberare sull'approvazione dell'Operazione Rilevante.

Ai sensi dello Statuto, la proposta di Operazione Rilevante, da sottoporre all'Assemblea, è rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione e deve essere assunta con il voto favorevole di almeno n. 6 membri del Consiglio di Amministrazione tra i quali almeno uno sarà un amministratore indipendente.

Ai sensi dello Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea che approvino l'Operazione Rilevante sono risolutivamente condizionate all'avveramento di entrambe le seguenti condizioni: **(a)** l'esercizio del Diritto di Recesso da parte di tanti soci che rappresentino più del 30% del capitale sociale ordinario, ove tali soci non abbiano concorso all'approvazione della suddetta modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante e **(b)** il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile mediante rimborso o annullamento da parte della Società di un numero di azioni superiore al 30% del numero delle Azioni Ordinarie della Società.

Pertanto, qualora il Diritto di Recesso fosse esercitato da parte di tanti soci che rappresentino più del 30% del capitale sociale ordinario secondo quanto previsto al precedente punto *sub* (a), ma, a esito dell'offerta in opzione ai soci e dell'eventuale collocamento presso terzi delle azioni dei recedenti, ai sensi del citato articolo 2437-*quater* del codice civile, la Società abbia rimborsato o annullato un numero di azioni rappresentative di non più del 30% del capitale sociale ordinario, la condizione risolutiva *sub* (b) che precede non si considererà avverata e l'Operazione Rilevante potrà essere attuata.

Diversamente, nel caso in cui si siano verificate entrambe le condizioni risolutive, *sub* (a) e (b) sopra indicate, la Società non potrà attuare la *Business Combination* e il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà iniziare una nuova fase di ricerca e selezione di un'altra *Target* al fine di sottoporre all'Assemblea l'approvazione della *Business Combination* entro il Termine Massimo.

Qualora entro il Termine Massimo l'Assemblea non dovesse procedere all'approvazione dell'Operazione Rilevante, la Società si scioglierà per decorso del termine di durata e verrà posta in liquidazione.

Si ricorda che le Azioni Speciali detenute dal Promotore non hanno diritto di voto ai fini dell'approvazione dell'Operazione Rilevante. Per maggiori informazioni sui diritti spettanti ai titolari di Azioni Speciali si veda il Paragrafo 15.2.3. del Documento di Ammissione.

Diritto di recesso degli azionisti

Ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto e della disciplina di legge in materia di recesso (articoli 2437 e seguenti del codice civile), i soci titolari di Azioni Ordinarie che non abbiano concorso all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante potranno esercitare il diritto di recesso entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera dell'Assemblea che abbia approvato la modifica dell'oggetto sociale in conseguenza dell'approvazione dell'Operazione Rilevante.

Ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni sino al perfezionamento dell'Operazione Rilevante, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione (ovvero

l'esperto nel caso di cui all'articolo 2437-ter, comma 6, del codice civile) attesa la natura della Società fino a tale data, dovrà applicare il criterio, essendo esso coerente con quanto previsto dall'articolo 2437-ter, commi 2 e 4, del codice civile, della consistenza patrimoniale della Società e, in particolare, delle somme depositate sul Conto Vincolato.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previsto il diritto di recesso. Gli azionisti recedenti rimarranno comunque titolari dei Warrant dagli stessi detenuti ma perderanno il diritto a vedersi attribuiti gli ulteriori Warrant da emettersi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

In caso di mancato collocamento delle azioni del socio recedente offerte in opzione agli altri soci o eventualmente collocate presso terzi, ai sensi dell'articolo 2437-quater del codice civile, entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso le azioni del recedente saranno rimborsate mediante acquisto da parte della Società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357 del codice civile.

Eventuali operazioni societarie collegate all'Operazione Rilevante

L'Emittente non può escludere che si verifichi l'ipotesi che la *Target* selezionata e/o la tipologia di Operazione Rilevante individuata richiedano un impiego di risorse finanziarie inferiori rispetto all'ammontare dei proventi dell'Offerta. In tale circostanza, il Consiglio di Amministrazione della Società valuterà e proporrà all'Assemblea, congiuntamente alla proposta dell'Operazione Rilevante, eventuali ipotesi di impiego delle risorse ancora disponibili, tra le quali potrebbero esservi anche operazioni societarie che consentano di proseguire nell'attività di impiego dei proventi dell'Offerta non destinati all'Operazione Rilevante.

A puro titolo esemplificativo e non limitativo, tra queste potrebbe rientrare l'ipotesi di prosecuzione dell'attività dell'Emittente, laddove ai fini dell'Operazione Rilevante venga proposta un'operazione societaria che preveda sostanzialmente la scissione nella *Target* delle risorse finanziarie destinate all'Operazione Rilevante, previa ammissione delle azioni della *Target* alle negoziazioni sull'AIM Italia e/o su un mercato regolamentato (subordinatamente all'ottenimento dei necessari provvedimenti autorizzativi da parte delle autorità competenti). In alternativa, potrebbe essere proposta all'Assemblea la scissione in una società beneficiaria delle risorse finanziarie non necessarie ai fini dell'esecuzione dell'Operazione Rilevante, previa ammissione delle azioni di detta beneficiaria alle negoziazioni sull'AIM Italia (subordinatamente all'ottenimento dei necessari provvedimenti autorizzativi da parte delle autorità competenti) e fermo restando che detta ultima società avrebbe una struttura societaria del tutto analoga a quella dell'Emittente (ivi comprese le medesime facoltà di recesso attribuite ai titolari di Azioni Ordinarie dell'Emittente) e una durata tale per cui l'investimento iniziale dei soci dell'Emittente non si protragga oltre un termine massimo coerente con quanto consentito dallo Statuto dell'Emittente, come modificato per effetto dell'Operazione Rilevante. In ogni caso i soci dell'Emittente avranno un ulteriore diritto di recesso, nel caso in cui non approvassero l'estensione della durata della società derivante dalla detta operazione di scissione (o altra operazione dagli effetti simili).

Si segnala, infine, che il Consiglio di Amministrazione della Società potrebbe invece proporre all'Assemblea, chiamata a deliberare sull'Operazione Rilevante, la restituzione delle risorse non necessarie per l'esecuzione dell'Operazione Rilevante, mediante distribuzione di riserve ai soci della Società (che non abbiano esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto della Società, con riferimento all'Operazione Rilevante e nei termini che saranno definiti dalla relativa delibera).

6.1.4 Descrizione dei prodotti venduti e/o dei servizi offerti da VEI 1

Alla Data del Documento di Ammissione non si segnalano prodotti ovvero servizi introdotti o di futura introduzione da parte dell'Emittente.

6.2 Il contesto di riferimento. I principali mercati

Viene rappresentato di seguito un quadro di sintesi del contesto di mercato in relazione agli investimenti in imprese italiane effettuati attraverso *private equity*, *venture capital* e con modalità di *private debt*.

Le informazioni e i dati qui riportati – disponibili alla Data del Documento di Ammissione - sono tratti dai rapporti A.I.F.I. “ Il mercato italiano del *private equity*, *venture capital* e *private debt* nel 2016” e “Il mercato italiano del *private equity*, *venture capital* e *private debt* nel primo semestre 2017”.

Si specifica, altresì, che il mercato di riferimento è quello degli investimenti delle sole quote di *equity* e quasi *equity*, complessivamente versate per l'operazione e non al valore totale della transazione. Inoltre si sottolinea che la dimensione globale del mercato è costituita da (i) l'ammontare investito in imprese italiane ed estere dagli operatori “locali”; e (ii) l'ammontare investito in imprese italiane dagli operatori internazionali.

Nel 2016 il mercato italiano del *private equity* e del *venture capital* conferma di essere uno dei più interessanti nel panorama europeo, attirando l'interesse di numerosi operatori internazionali, che continuano a guardare con grande attenzione alle eccellenze del sistema imprenditoriale italiano.

I dati relativi al 2016 mostrano una significativa crescita dell'ammontare investito che si attesta a Euro 8.191 milioni (Euro 4.620 milioni nel 2015), pari al più 77% rispetto all'anno precedente, e rappresenta il valore più alto mai registrato nel mercato italiano. Di questi, Euro 6.081 milioni hanno riguardato *deal* di dimensioni superiori a Euro 150 milioni. Anche nella prima metà del 2017 il volume di investimenti è stato consistente, attestandosi a Euro 1.916 milioni, di cui Euro 915 milioni su *deal* di dimensioni superiori a Euro 150 milioni.

La distribuzione per tipologia degli investimenti effettuati nel 2016 mostra che nel segmento dei *buy out* (acquisizioni di quote di maggioranza o totalitarie) è confluìto circa il 70,5% del totale, corrispondente a Euro 5.772 milioni, segue il comparto delle infrastrutture con un ammontare di Euro 942 milioni. Tale *trend* si conferma anche nel primo semestre del 2017, con il *buyout* che rappresenta il 62,4% del totale dei *deal*, seguito dal comparto infrastrutture (19,5%).

Per quel che riguarda l'attività svolta dalle diverse categorie di soggetti, gli operatori internazionali hanno assorbito il 69% del mercato in termini di ammontare investito nel corso del 2016, pari a Euro 5.645 milioni, confermando il loro forte interesse per il mercato italiano, seguiti dagli operatori di emanazione pubblica (Euro 1.427 milioni, pari al 17%). Si segnala che gli operatori internazionali senza un ufficio in Italia hanno investito nel Paese Euro 3.829 milioni. L'interesse per l'Italia da parte di operatori internazionali si conferma anche nel primo semestre 2017, con una quota di operatori internazionali pari al 71,2% del totale investito.

Dalla distribuzione geografica degli investimenti emerge come, in linea con i dati registrati l'anno precedente, il 95% degli investimenti effettuati nel corso del primo semestre del 2017 ha avuto ad oggetto imprese localizzate in Italia, per una corrispondente quota percentuale sul totale dell'ammontare investito pari a circa il 92%. Se si considera la sola attività posta in essere in Italia, il 73% del numero di operazioni ha riguardato aziende localizzate nel Nord del Paese (76% nel 2016), seguito dal Centro con il 17% (14% nel 2016), mentre le regioni del Sud e Isole hanno pesato per il 10% (10% nel 2016).

In termini di ammontare, invece, il Nord ha attratto nel primo semestre del 2017 l'86% delle risorse

complessivamente investite in Italia, seguito dalle regioni del Centro con il 12%, mentre rimane ancora ridotta la quota di risorse destinate al Sud Italia (2%).

A livello regionale, si conferma il primato della Lombardia, dove è stato realizzato il 41% del numero totale di operazioni portate a termine in Italia nel corso del primo semestre 2017, seguita da Lazio (11%) e Emilia Romagna (9%). L'analisi della distribuzione degli investimenti evidenzia che il comparto ICT ha assorbito nel primo semestre del 2017 il 17% (19% nel 2016) del numero complessivo delle operazioni, seguito dal settore Beni e Servizi Industriali (15%), dal settore Medico (12%).

Per quanto concerne i disinvestimenti, nel corso del 2016 sono state dismesse da 113 società un totale di 145 disinvestimenti, per un ammontare disinvestito, calcolato al costo storico di acquisto, pari a Euro 3.656 milioni. Nella distribuzione dei disinvestimenti per tipologia ha prevalso la vendita ad altri operatori di *private equity*, corrispondente al 54% dell'ammontare totale, seguita dal canale *trade sale*, pari al 34% dell'ammontare totale. Nel primo semestre del 2017 sono state dismesse da 67 società un totale di 78 disinvestimenti per un controvalore di Euro 1.238 milioni.

La vendita a partner industriali ha rappresentato nel corso del primo semestre 2017 la tipologia di *exit* più utilizzata in termini di numero, con 31 *exit* (40% del totale), seguita dal *buy back* (20 disinvestimenti, 25% del totale).

Nel complesso emerge un quadro in cui la globalizzazione dei mercati e la necessità di internazionalizzare la propria impresa per cogliere opportunità nuove, ma geograficamente e culturalmente lontane, impongono al tessuto imprenditoriale italiano di ricercare nuovi capitali che permettano di accelerare il raggiungimento di maggiori caratteristiche dimensionali e il rafforzamento manageriale.

In tale contesto, l'eccellente imprenditoria italiana sta mostrando una maggiore propensione all'apertura del capitale cercando nuovi soci che possano, apportando capitale di rischio, cogliere un'opportunità di elevato interesse condividendo un percorso ambizioso di crescita. Per gli investitori, quindi, le società *Target*, non quotate sui mercati regolamentati, risultano raggiungibili attraverso operazioni di *private equity* o partecipazione a SPAC.

Il mercato delle SPAC in Italia dal 2011 al 2017 ha sperimentato un periodo di forte crescita. In tale periodo, 20 SPAC, o veicoli equivalenti, sono stati formati. La raccolta totale delle SPAC in questo periodo è stata pari a oltre Euro 2.500 milioni. Le SPAC paiono, dunque, affermarsi sul mercato italiano come una nuova *asset class* ed uno strumento di quotazione conforme alle esigenze delle società italiane di media e grande dimensione.

6.3 Fattori eccezionali

Alla Data del Documento di Ammissione, non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano influito sull'attività di VEI 1. La Società è stata costituita in data 21 dicembre 2017 e non ha una storia operativa pregressa. VEI 1, nel periodo intercorrente tra la costituzione e la Data del Documento di Ammissione, si è concentrata prevalentemente sulla definizione del proprio assetto organizzativo e sul processo di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Warrant.

6.4 Dipendenza dell'Emittente da brevetti o licenze, da contratti industriali, commerciali o finanziari, o da nuovi procedimenti di fabbricazione

Alla Data del Documento di Ammissione, non si segnala da parte della Società alcuna dipendenza da

brevetti, marchi o licenze, né da contratti commerciali o finanziari e da nuovi procedimenti di fabbricazione.

6.5 Posizione competitiva della Società

VEI 1 è una *special purpose acquisition company* costituita in Italia le cui Azioni Ordinarie e i cui Warrant saranno ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, che rivolgerà la propria attività di investimento nei confronti di società con le caratteristiche indicate dalla propria Politica di Investimento, per la descrizione della quale si rinvia al precedente Paragrafo 6.1.3 della presente Sezione del Documento di Ammissione.

Si segnala che, a differenza degli operatori di *private equity* e delle *holding* finanziarie, gli investitori delle SPAC: **(i)** non sono gravati dai costi ricorrenti di gestione; **(ii)** sono chiamati ad esprimere la propria approvazione dell'Operazione Rilevante, con delibera Assembleare su proposta del Consiglio di Amministrazione; **(iii)** avranno il diritto, ciascuno individualmente, di recedere dalla Società ove non abbiano votato in favore dell'Operazione Rilevante; e **(iv)** possono liquidare l'investimento grazie all'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni, nonché a fronte dell'eventuale scioglimento e della conseguente liquidazione della Società nel caso in cui, entro il Termine Massimo, non venga approvata l'Operazione Rilevante.

7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

7.1 Descrizione del gruppo a cui appartiene l'Emittente

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente è soggetta al controllo di PFH che ne detiene l'intero capitale sociale. Alla Data di Avvio delle Negoziazioni l'Emittente non sarà più soggetta al controllo di PFH.

7.2 Descrizione delle società del gruppo

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non detiene partecipazioni in altre società.

8. IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI

8.1 Problematiche ambientali

Alla Data del Documento di Ammissione, in considerazione dell'attività svolta, la Società non detiene impianti e macchinari. Pertanto l'Emittente non è a conoscenza di problematiche ambientali che possano influire sull'utilizzo delle proprie immobilizzazioni materiali.

9. INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE

9.1 Tendenze recenti sull'andamento della produzione, delle vendite e delle scorte e nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non è a conoscenza di particolari informazioni su tendenze che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente medesimo.

9.2 Tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente almeno per l'esercizio in corso

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non è a conoscenza di particolari informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente medesimo.

10. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI

10.1 Informazioni sugli organi amministrativi, di direzione e di vigilanza e alti dirigenti

10.1.1 Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 7 consiglieri, di cui almeno n. 2 in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF (l'“**Amministratori Indipendenti**”).

Il Consiglio di Amministrazione in carica è stato nominato in sede di costituzione della Società. In data 6 febbraio 2018 il Consiglio di Amministrazione della Società ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli Amministratori Indipendenti Roberto Nicola Albino Martone e Edoardo Gambirasi.

I componenti del Consiglio di Amministrazione rimarranno in carica per 3 esercizi, e precisamente sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2020. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono indicati nella tabella che segue.

Nome e cognome	Carica	Luogo e data di nascita
Roberto Felice Adolfo Ruozi	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Biella, 17 maggio 1939
Giorgio Drago	Amministratore Delegato	Bergamo, 27 luglio 1958
Sergio Ernesto Serafino Maria Ravagli	Amministratore	Milano, 3 agosto 1962
Enrico Orsenigo	Amministratore	Milano, 16 giugno 1971
Paolo Guzzetti	Amministratore	Como, 17 febbraio 1969
Roberto Nicola Albino Martone	Amministratore indipendente ⁽¹⁾	Milano, 28 febbraio 1947
Edoardo Gambirasi	Amministratore indipendente ⁽¹⁾	Bergamo, 16 dicembre 1958

(1) Ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono tutti domiciliati per la carica presso la sede della Società.

Viene di seguito riportato un breve *curriculum vitae* dei membri del Consiglio di Amministrazione, dal quale emergono la competenza e l'esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

Roberto Felice Adolfo Ruozi

Roberto Ruozi è Presidente di PFH dal 1999.

Nasce a Biella il 17 maggio 1939. Nel 1961 si laurea con 110 e lode all'Università Commerciale Luigi Bocconi dove è stato Rettore dal 1995 al 2000 e professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari fino al 31 ottobre 2002. Ha insegnato nelle Università di Ancona, Siena, Parma, Parigi (Sorbona) e al Politecnico di Milano. È stato a lungo presidente del Piccolo Teatro città di Milano e del Touring Club Italiano. È iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

È membro dell'Accademia dei Georgofili, dell'Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, dell'Accademia Peloritana dei Pericolanti e della Confrérie des Chevaliers du Tastevin del Clos-Vougeot (Borgogna). È Medaglia d'oro dei benemeriti della città di Milano, Commendatore e Grand'Ufficiale al merito della Repubblica Italiana, Professore emerito dell'Università Bocconi. Nel 2004 è stato insignito della laurea Honoris Causa in “*Beni Culturali per la progettazione e gestione dei*

sistemi turistici” presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Giorgio Drago

Giorgio Drago è Amministratore Delegato di PFH S.p.A. dall'ottobre 1998. All'interno della holding, è anche membro del Comitato Esecutivo e Direttore Generale. Coordina, inoltre, l'attività di consulenza su tematiche di *corporate finance* e su operazioni di *M&A*.

Nato a Bergamo il 27 luglio 1958, si è laureato in Economia Aziendale all'Università Commerciale Luigi Bocconi nel febbraio 1983 con 110 e lode, specializzandosi in Finanza Aziendale.

Dal settembre 1995 svolge la sua attività in Gemina con la qualifica di assistente al Presidente e di Responsabile delle Partecipazioni. Cura la ristrutturazione del gruppo, che porta alla dismissione di tutte le partecipazioni non industriali e si conclude con la costituzione di H.d.P. nel marzo 1997, del quale diventa, fino al settembre 1998, Responsabile Pianificazione e Controllo.

Dal maggio 1983 a settembre 1995 lavora in Mediobanca nel Servizio Partecipazioni e Affari Speciali, dove viene nominato dirigente nel 1992. Si è occupato soprattutto di consulenza alla clientela nell'ambito del Corporate Finance, coordinamento di alcune partecipazioni di Mediobanca, ristrutturazioni finanziarie.

È stato consigliere di amministrazione in diverse società, tra le quali RCS Quotidiani S.p.A., Cartiere Burgo S.p.A., Fila Holding S.p.A., Valentino S.p.A..

Sergio Ernesto Serafino Maria Ravagli

Sergio Ravagli è Managing Partner di PFH dal 2000.

Nato a Milano il 3 agosto 1962, dopo aver conseguito il diploma di maturità classica presso il liceo Cesare Beccaria di Milano (1981), si è laureato in Economia e Commercio all'Università Commerciale Luigi Bocconi nel 1987, specializzandosi in Finanza. Ha iniziato la sua attività professionale presso la società Peat Marwick Consultant di Milano come Junior Consultant nel settore della consulenza aziendale.

Nel 1989 ha ricoperto il ruolo di funzionario nel settore *Corporate Finance* presso la società Citibank N.A..

Dal 1992 al 2000 in Mediobanca al Servizio Partecipazioni e Affari Speciali, si è occupato di operazioni nell'ambito del *Corporate Finance* e del coordinamento di alcune partecipazioni. Nell'anno 2000 è entrato a far parte della società Palladio Finanziaria come Managing Partner aprendo la sede di Milano.

Enrico Orsenigo

Enrico Orsenigo entra in PFH come responsabile degli investimenti nel settore infrastrutturale di VEI Capital S.p.A., assumendo il ruolo di Managing Partner di PFH nel gennaio 2017.

Nato a Milano il 16 giugno 1971, si è laureato in Economia e Commercio all'università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1995, specializzandosi in Tecnica Bancaria e Tecnica di Borsa.

Ha iniziato la sua attività professionale nel Capital Market di Londra per poi dedicarsi completamente alla finanza strutturata nell'Energia e nelle Infrastrutture, dapprima dal lato industriale in Edison ed Enron e dal 2002 dal lato bancario in RBS e BNP Paribas. Nel 2011 si è unito al gruppo PFH nel

management team di VEI Capital S.p.A., occupandosi degli investimenti nel settore delle Energie Rinnovabili.

Paolo Guzzetti

Nasce a Como il 17 febbraio del 1960. Si laurea in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1993.

Dal 1996 è iscritto all'Ordine degli Avvocati di Como, dal 1999 all'elenco dei consulenti esperti dell'IVASS nonché dal 2008 all'Albo della Corte di Cassazione.

È titolare dello "Studio Legale Guzzetti" nel quale presta attività di consulenza e assistenza, sia stragiudiziale che giudiziale, in materia di diritto civile, societario e commerciale, offrendo consulenza nell'ambito di operazioni straordinarie nel settore industriale e commerciale nonché specificamente, nel settore banking and finance, restructuring, M&A, credit restructuring.

È altresì membro del Consiglio di Amministrazione di diverse società, tra le quali Arca Sgr (oggi Arca Holding S.p.A.), PFH e CFMT – Centro di Formazione Management Del Terziario.

Roberto Nicola Albino Martone

Nasce a Milano il 28 febbraio del 1947. Si laurea in Farmacia all'Università di Pavia nel 1970 e inizia a lavorare nell'industria farmaceutica di famiglia. Eredita dal padre la passione per il mondo dell'industria e l'intuito imprenditoriale che lo portano a fondare nel 1975 ICR Industrie Cosmetiche Riunite. Nel 1988 Roberto Martone sigla una JV con Gianni Versace per la licenza mondiale delle fragranze e dei cosmetici, fondandola Versace Profumi, ceduta nel 2004. Nel 1991 viene aperta a Monaco la filiale Pardis GmbH. Nel 2002 costituisce ITF per la gestione delle licenze Blumarine, Cavalli, Dsquared2, Gianfranco Ferré Trussardi. Nel 2013 ITF viene ceduta al gruppo Angelini.

Oggi ICR è tra le più importanti aziende italiane del settore, producendo, in esclusiva mondiale, per marchi prestigiosi quali Bulgari, Salvatore Ferragamo, Emanuel Ungaro e per tutti i marchi di Angelini Beauty quali Blumarine, Dsquared2, Gianfranco Ferré, Trussardi e Laura Biagiotti.

L'attività imprenditoriale di Roberto Martone spazia anche nell'ambito congressuale con il Centro Polifunzionale Magna Pars.

Ricopre, infine, la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione in diverse società italiane.

Edoardo Gambirasi

Nasce a Bergamo il 16 dicembre del 1958. Si laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bergamo nel 1980.

Nel 1989 è Direttore Vendite Italia dei marchi Fila e Lovable e nel 1992 diviene Direttore Commerciale Europa della Lovable Italiana S.p.A.. Nel 1999 è Direttore Commerciale di CSP International S.p.A. (marchi Sanpellegrino, Orobù, Starway, Le Bourget e Lepel), per poi passare con lo stesso ruolo in Innominato S.p.A.- Gruppo Percassi. Successivamente ha lavorato in CDA Wear Industries S.p.A. (abbigliamento sportivo) e DBA Group (intimo).

È fondatore di H2O Consulting, società specializzata in servizi di outsourcing produttivo nel settore tessile.

Nel 2015 è stato nominato responsabile per la ristrutturazione aziendale di Unopiù S.p.A.

(arredamento da esterni) da un Fondo di Private Equity, e nel 2016 nominato responsabile da un Fondo di Private Equity per la ristrutturazione di Silvan Heach.

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 19.1 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge e ferma restando la preventiva autorizzazione assembleare per gli atti previsti all'articolo 15.2 dello Statuto.

Ai sensi dell'articolo 18.5 dello Statuto, le deliberazioni concernenti le seguenti materie (le "**Materie Rilevanti**") sono rimesse alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e, per la validità delle stesse, è necessario il voto favorevole di almeno n. 6 Consiglieri, di cui almeno 1 amministratore indipendente:

- la proposta di Operazione Rilevante; e
- le proposte di utilizzo delle somme depositate e/o impiegate nel Conto Vincolato.

In data 31 gennaio 2018, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di conferire all'Amministratore Delegato Giorgio Drago i poteri da esercitarsi con firma singola di (1) acquistare, vendere e compiere altre operazioni su beni mobili iscritti e non iscritti in pubblici registri, fermo restando quanto previsto per i titoli al successivo punto 2; (2) partecipare in rappresentanza della Società alle assemblee ordinarie e straordinarie di società controllate o partecipate dalla Società; (3) rappresentare la Società, ivi includendosi il potere di transigere, in tutte le vertenze giudiziali (in qualunque sede giudiziaria, civile, penale o amministrativa) o stragiudiziali ed in tutte le cause attive o passive promosse o da promuoversi avanti ad ogni autorità giudiziaria della Repubblica in qualsiasi stato e grado (od avanti a collegi arbitrali); (4) conferire e revocare incarichi di consulenza ed acquisire prestazioni d'opera intellettuale; (5) assumere e promuovere personale dipendente della Società sottoscrivendo tutti i documenti necessari, ad eccezione di dirigenti; (6) compiere qualsiasi operazione bancaria necessaria per la normale operatività della Società, sia attiva che passiva, sia in Italia che all'estero, e così - a mero titolo esemplificativo - aprire ed estinguere conti correnti, richiedere, definire e sottoscrivere affidamenti a favore della Società senza limite di importo, emettere assegni e disposizioni di pagamento sui conti intestati alla Società; (7) rappresentare la Società nei confronti della Banca d'Italia, della Consob e di qualsiasi altra autorità regolamentare; (8) ricercare opportunità di investimento per la Società; (9) porre in essere tutte le attività funzionali e/o propedeutiche alla effettuazione di investimenti e quindi negoziare i termini e le condizioni delle operazioni con le potenziali controparti, ivi incluse le controparti bancarie e le autorità regolamentari, partecipare a gare per l'acquisto di partecipazioni o di aziende, condurre trattative private, sottoscrivere lettere di intenti e proposte non vincolanti per l'acquisto di partecipazioni o di aziende, procedere alla formulazione di contrattualistica, fermo rimanendo che nell'esercizio di tali attività non potranno essere assunti impegni per la Società; (10) sottoscrivere patti di riservatezza; (11) conferire e revocare a collaboratori esterni, professionisti, società di consulenza, incarichi per l'esecuzione di servizi propedeutici all'attività di compravendita di partecipazioni societarie e, più in generale, di investimento, poteri da esercitare entro i seguenti limiti: con firma singola per impegni di spesa fino ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per singolo incarico; (12) conferire e revocare incarichi e mandati di consulenza diversi rispetto a quelli di cui al punto 14 che precede e contratti per prestazioni di servizi, poteri da esercitare per impegni di spesa fino ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per singolo incarico; (13) stipulare, rinnovare, risolvere contratti di locazione, affitto di mobili e di immobili, comodato di beni mobili e immobili, contratti di assicurazione, noleggio, deposito, mediazione, procacciamento d'affari,

agenzia e somministrazione; (14) rilasciare procure e deleghe a dipendenti della Società e/o a terzi, nei limiti di cui sopra; (15) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; (16) ricevere, firmare ed inviare tutta la corrispondenza della Società, il tutto fermo restando la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione con riguardo alle Materie Rilevanti di cui sopra.

Cariche ricoperte dagli Amministratori

La seguente tabella indica le principali società di capitali o di persone in cui i componenti del Consiglio di Amministrazione siano stati membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, ovvero soci, negli ultimi cinque anni, con l'indicazione circa la permanenza nella carica stessa e della partecipazione.

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissioni
<u>Giorgio Drago</u>	T.S.L. S.r.l.	Consigliere	in carica
	Mar-Ter Spedizioni S.p.A.	Consigliere	in carica
	Snaitech S.p.A.	Consigliere	in carica
	Ver Capital S.g.r.p.A.	Consigliere	in carica
	VSL S.p.A.	Presidente del CdA/Consigliere	in carica
	Costa Edutainment S.p.A.	Consigliere	in carica
	Propensione S.p.A.	Consigliere	in carica
	Venice S.p.A.	Consigliere/Amministratore Delegato	in carica
	PFH S.p.A.	Direttore Generale/Consigliere/Membro del Comitato Esecutivo/Amministratore Delegato	in carica
	Venice PMI S.r.l.	Amministratore	in carica
	Venice European Investment Capital S.p.A.	Consigliere/Amministratore Delegato	in carica
	VGH S.p.A.	Consigliere/Amministratore Delegato	in carica
	Sonica S.r.l.	Presidente del CdA/Consigliere	in carica
	Alajmo S.p.A.	Consigliere	cessata
	Scotto & C. S.r.l.	Consigliere	cessata
	Snaitech S.p.A.	Consigliere	cessata
	RCF Group S.p.A.	Consigliere	cessata
	Dynamic Technologies S.p.A.	Consigliere	cessata
	ETA S.r.l. in liquidazione	Presidente del CdA/Consigliere	cessata
	Palladio Partecipazioni S.r.l.	Presidente del CdA/Consigliere	cessata
	Ferak S.p.A.	Consigliere/Amministratore Delegato	cessata
	Palladio Team S.r.l.	Consigliere	cessata
Effetti S.p.A.	Consigliere	cessata	
<u>Roberto Ruozzi</u>	Gewiss S.p.A.	Consigliere	in carica

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissioni
	Unione Fiduciaria S.p.A.	Consigliere/Presidente del CdA	in carica
	Monte Titoli S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	in carica
	Lanificio F.lli Cerruti S.p.A.	Consigliere	in carica
	Borsa Italiana S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	in carica
	Polis Fondi S.g.r.p.A.	Consigliere/Presidente del CdA	in carica
	Casa di Riposo per Musicisti – Fondazione Giuseppe Verdi	Consigliere/Presidente del CdA	in carica
	Snaitech S.p.A.	Consigliere	in carica
	M-I Stadio S.r.l.	Consigliere/Presidente del CdA	in carica
	Eurotlx SIM S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	in carica
	Factorit S.p.A.	Consigliere/Presidente del CdA	in carica
	AVM Private Equity 1 S.p.A. in liquidazione	liquidatore	in carica
	Casa dei Musicisti	Consigliere/Presidente del CdA	in carica
	Cerruti Tessile S.p.A.	Consigliere	in carica
	AVM Energia S.p.A. in liquidazione	liquidatore	in carica
	Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	in carica
	MTS S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	in carica
	Venice S.p.A.	Consigliere/Presidente del CdA	in carica
	PFH S.p.A.	Consigliere/Presidente del CdA/ Presidente Comitato Esecutivo	in carica
	Venice European Investment Capital S.p.A.	Consigliere/Presidente del CdA	in carica
	VGH S.p.A.	Consigliere/Presidente del CdA	in carica
	Istifid S.p.A.	Consigliere/Presidente del CdA	cessata
	Collegio San Carlo S.r.l.	Consigliere	cessata
	Eagle S.r.l.	Consigliere/Presidente del CdA	cessata
	Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.	Consigliere/Presidente del CdA	cessata
<u>Sergio Ernesto Serafino</u>	Rina S.p.A.	Consigliere/Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione	in carica
<u>Maria Ravagli</u>	Finproject S.p.A.	Consigliere	in carica
	Venice Shipping and Logistics S.p.A.	Consigliere	in carica
	F.I.L.A. S.p.A.	Consigliere	in carica

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissioni
	(C.F. 08391050963)		
	EW Holding S.r.l.	Consigliere/Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione	in carica
	Eleventy World S.r.l.	Consigliere/Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione	in carica
	Palladio Corporate Finance S.r.l.	Consigliere/Presidente del Consiglio di Amministrazione	in carica
	Venice European Investment Capital S.p.A.	Consigliere/Amministratore Delegato	in carica
	HDS S.r.l.	Consigliere	in carica
	Naus S.p.A.	Consigliere/Presidente del CdA	in carica
	VGH S.p.A.	Consigliere	in carica
	F.I.L.A. S.p.A. (C.F. 00843550153)	Consigliere	cessata
	FPJ Industries S.p.A.	Consigliere	cessata
<u>Enrico Orsenigo</u>	Whysol Investments 1 S.p.A.	Consigliere	in carica
	Venice European Investment Capital S.p.A.	Consigliere	in carica
	VEI Green S.r.l.	Presidente del CdA / Consigliere / Amministratore Delegato	in carica
	VGH S.p.A.	Consigliere/Amministratore Delegato	in carica
	ForVei S.r.l.	Consigliere/Presidente del CdA	cessata
	ENS Solar Five S.r.l.	Consigliere/Presidente del CdA	cessata
	Setteventi S.r.l.	Consigliere/Amministratore Delegato	cessata
	Calabria Solar S.r.l.	Amministratore	cessata
	Snaitech S.p.A.	Consigliere	cessata
	Genapie 3 S.r.l.	Amministratore	cessata
	Ribaforada 8 S.r.l.	Amministratore	cessata
	Ribaforada 9 S.r.l.	Amministratore	cessata
	Ribaforada 2 S.r.l.	Amministratore	cessata
	SR05 S.r.l.	Amministratore	cessata
	Ribaforada 1 S.r.l.	Amministratore	cessata
	Longiano Solar S.r.l.	Amministratore	cessata
	Sun & Soil 2 S.r.l.	Consigliere/Presidente del CdA	cessata
	Forvei Solar 9 S.r.l.	Amministratore	cessata
	Heliospower 1 S.r.l.	Consigliere/Presidente del CdA	cessata
	Puglia 1 S.r.l.	Amministratore/Presidente del CdA	cessata
Balsorano Energia S.r.l.	Consigliere	cessata	
Naus S.p.A.	Consigliere	cessata	

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissioni
<u>Paolo Guzzetti</u>	Arca Sgr	Consigliere	cessata
	Arca Holding S.p.A.	Consigliere	in carica
	Palladio Holding S.p.A.	Consigliere	in carica
	CFMT – Centro Di Formazione Management Del Terziario	Consigliere	in carica
<u>Roberto Nicola Albino Martone</u>	ICR S.p.A.	Presidente e Amministratore Delegato	in carica
	Angelini Beauty S.p.A.	Vice Presidente del CdA	in carica
	Ciprea S.r.l.	Presidente del CdA	in carica
	Magna Pars S.r.l.	Presidente del CdA	in carica
	Lyncina S.r.l.	Presidente del CdA	in carica
	3Esse S.r.l.	Presidente del CdA	in carica
	3Esse Immobiliare S.r.l.	Presidente del CdA	in carica
	Nio Cocktails S.r.l.	Consigliere	in carica
<u>Edoardo Gambirasi</u>	Unopiù S.p.A.	Consigliere e Direttore Operation	cessata
	Arav Fashion S.p.A.	Consigliere	cessata
	Mid Industry Capital S.p.A.	Consigliere di CdA e Presidente Comitato Controllo e Rischi	cessata

* * *

Per quanto a conoscenza della Società, nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione ha rapporti di parentela di cui al Libro I, Titolo V del codice civile con gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, né sussistono tali rapporti tra questi ed i membri del Collegio Sindacale dell'Emittente.

Salvo quanto indicato di seguito, per quanto a conoscenza della Società negli ultimi cinque anni, nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione **(i)** ha riportato condanne in relazione a reati di frode o bancarotta; **(ii)** è stato dichiarato fallito o sottoposto a procedure concorsuali o è stato associato a procedure di bancarotta, amministrazione controllata o procedura di liquidazione se non volontaria; **(iii)** è stato ufficialmente incriminato e/o è stato destinatario di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) nello svolgimento dei propri incarichi, né è stato interdetto dalla carica di amministrazione, direzione o vigilanza dell'Emittente o dalla carica di direzione o gestione di altre società.

Per quanto a conoscenza della Società, alla Data del Documento di Ammissione al Dott. Ravagli è stata comunicata la conclusione di indagini per il presunto reato di cui agli artt. 81, 110 del codice penale e art. 8 del D. Lgs 74/2000 in materia di reati tributari, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Palladio Corporate Finance S.r.l. nell'ambito di un procedimento avviato dal Tribunale di Vicenza. Alla Data del Documento di Ammissione il procedimento risulta pendente ed il Dott. Ravagli ha avviato le proprie attività difensive finalizzate all'archiviazione del procedimento.

Per quanto a conoscenza della Società il consigliere Roberto Martone è attualmente sottoposto a due procedimenti penali, nell'ambito dei quali ha proposto opposizione avverso due decreti penali di condanna a pena pecuniaria relativi a presunti reati di modesta rilevanza (di cui uno contravvenzionale) che gli sono stati contestati in qualità di legale rappresentante di Magna Pars S.r.l.,

società operativa nel settore ricettivo – alberghiero: (i) decreto del 5 aprile 2017 n. 656/2017 per fatti di cui all'art. 681 c.p. in relazione all'organizzazione di un solo evento tenuto presuntivamente senza osservare le prescrizioni della relativa licenza amministrativa e (ii) decreto del 27 luglio 2017 n. 950/2017 per fatti di cui agli artt. 56 e 515 c.p. per irregolarità commesse dal personale di un ristorante inerenti alla descrizione di un prodotto in un menù.

In data 18 dicembre 2013 al consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione Roberto Ruozi, è stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da parte di Banca d'Italia a conclusione di una ispezione effettuata presso BIM Banca Intermobiliare S.p.A., in qualità di membro del consiglio di amministrazione della banca, per violazione degli artt. 51 e 53, comma 1, lettere b) e d) del D.lgs. 395/93, come modificato, in relazione al processo del credito, alla gestione e controllo dei rischi aziendali da parte del consiglio di amministrazione e per mancate segnalazioni all'organo di vigilanza.

Nei confronti dell'Amministratore Delegato Giorgio Drago è in corso un procedimento nell'ambito del giudizio civile per risarcimento danni alla società in fallimento Orzinuovi S.r.l. in liquidazione per asserita responsabilità degli amministratori e sindaci ai sensi dell'art. 146 del R.D. 267 del 1942 e 2394 cod. civ.. Il procedimento ha ad oggetto l'acquisto di un ramo d'azienda da parte di Orzinuovi S.r.l., nel periodo in cui il dott. Drago ricopriva la carica di amministratore, ritenuto dal Fallimento (in qualità di parte attrice) un acquisto azzardato stante la situazione di Orzinuovi S.r.l. e del ramo d'azienda acquisito. Alla Data del Documento di Ammissione la causa è pendente presso il Tribunale di Brescia.

10.1.2 Collegio Sindacale

Ai sensi dell'articolo 23.1 dello Statuto, alla Data del Documento di Ammissione, il Collegio Sindacale si compone di n. 3 sindaci effettivi e n. 2 sindaci supplenti.

Il Collegio Sindacale in carica è stato nominato in sede di costituzione della Società e rimarrà in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

Alla Data del Documento di Ammissione il Collegio Sindacale risulta composto come indicato nella tabella che segue.

Nome e cognome	Carica	Data e luogo di nascita
Giulia Pusterla	Presidente del Collegio Sindacale	Como, 12 febbraio 1960
Alessandro Masera	Sindaco Effettivo	Sondrio, 10 febbraio 1958
Paolo Moro	Sindaco Effettivo	Bergamo, 23 aprile 1965
Matteo Montorfano	Sindaco Supplente	Cantù (CO), 16 settembre 1969
Stefania Mauri	Sindaco Supplente	Bergamo, 20 settembre 1978

I componenti del Collegio Sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società.

Viene di seguito riportato un breve *curriculum vitae* dei componenti il Collegio Sindacale, dal quale emergono la competenza e l'esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

Giulia Pusterla

Laureata in Economia e Commercio presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, nel 1984, ad oggi ricopre cariche e ruoli in diverse società, anche quotate, tra le quali quella di Presidente del collegio sindacale di Banco di Desio e della Brianza S.p.A., Presidente del collegio sindacale di Tod's S.p.A., consigliere indipendente e presidente del comitato di controllo e rischi di Risanamento S.p.A.

È iscritta nel registro dei revisori legali al n. 47921 – e dal 1985 è Dottore commercialista iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Como di cui dall'aprile 2003 fino al dicembre 2007 è stata Presidente. Dal 1 gennaio 2008 al dicembre 2012 è stata nominata Consigliere Delegato al "Diritto concorsuale", alla "Crisi e risanamento d'impresa" e alle "Pari Opportunità", nonché membro del Comitato Esecutivo nell'ambito del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

È stata componenti di diversi enti e organismi (Consiglio di Gestione di OIV, Council di "Insol Europe"), oltre che assessore indipendente al bilancio, politiche finanziarie e tributarie, partecipazioni e alle pari opportunità del Comune di Como nonché, fino al 1998, giudice della Commissione Tributaria di secondo grado di Como e, successivamente, della Commissione Tributaria Regionale di Milano.

È titolare di uno studio professionale di dottori commercialisti e revisori legali che si occupa prevalentemente della patologia e risanamento di impresa e della consulenza societaria e fiscale. Ricopre altresì la carica di commissario e liquidatore giudiziale, curatore fallimentare e delegato alle vendite per il Tribunale di Como e di consulente tecnico del Giudice.

Alessandro Masera

Laureato in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, nel 1983 ricevendo una medaglia d'oro dal Senatore Spadolini. Ha successivamente collaborato con la stessa Università, nell'ambito del dipartimento Economia delle Aziende Industriali, quale assistente del corso "Funzioni di produzione".

È iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bergamo dal 1984, di cui è stato consigliere dal 1995 al 31 dicembre 2016 nonché Presidente dal 2001 al 31 dicembre 2007.

È amministratore e membro del collegio sindacale in numerose società, nonché del Comitato Scientifico della "Scuola Alta Formazione degli Ordini Lombardi".

Ricopre la carica di associato presso lo Studio Pedroli-Venier & Associati di Bergamo occupandosi soprattutto di consulenza aziendale, societaria e fiscale. Ha svolto diversi incarichi per conto del Tribunale di Bergamo con riferimento, ricoprendo anche la carica di consulente tecnico d'ufficio.

Paolo Moro

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bergamo, nel 1990.

Ha maturato esperienza con riferimento alla specifica attività di sindaco di società finanziarie in alcune società, tra le quali Credito Bergamasco S.p.A., Palladio Holding S.p.A., Aletti Merchant S.p.A., Aletti Private Equity SGS S.p.A. e Assietta Private Equity S.p.A..

Matteo Montorfano

Laureata in Economia e Commercio presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, nel 1996.

Dal 2000 è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Como e dal 2001 è iscritto nel registro dei revisori legali al n. 121638.

Collabora in via continuativa con la Dott. Giulia Pusterla, occupandosi prevalentemente di consulenza societaria e fiscale sia nella fase di costituzione delle società e nel corso del normale svolgimento dell'attività di impresa, sia in occasione di operazioni straordinarie (quali fusione, acquisizioni o cessioni di rami d'azienda). Assiste altresì i contribuenti nell'utilizzo degli strumenti deflattivi del contenzioso e nei diversi gradi di giudizio dinanzi alle Commissioni Tributarie.

Stefania Mauri

Laureata in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bergamo, nel 2002.

È iscritta nel Registro dei Revisori Contabili e dal 2007 è Dottore commercialista iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo.

Collabora dal 2007 con lo Studio Pedroli-Venier & Associati occupandosi prevalentemente di operazioni di finanza straordinaria, valutazioni di aziende e società, aggregazioni tra imprese e divisioni nonché di redazione di bilanci, dichiarazione dei redditi e gestione del contenzioso tributario.

Riveste la carica di Presidente o membro Effettivo del Collegio Sindacale di diverse società.

La seguente tabella indica le principali società di capitali o di persone in cui i componenti del Collegio Sindacale siano stati membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, ovvero soci, negli ultimi cinque anni, con l'indicazione circa la permanenza nella carica stessa e della partecipazione.

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissione
Giulia Pusterla	Banco di Desio e della Brianza S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	in carica
	Banca Popolare di Spoleto S.p.A.	Sindaco	in carica
	Tod's S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	in carica
	Risanamento S.p.A.	Consigliere	in carica
	Milano Santa Giulia S.p.A.	Consigliere	in carica
	Risanamento Europa S.r.l.	Consigliere	in carica
	Datev Koinos s.r.l.	Consigliere	in carica
	La Provincia S.p.A. – Editoriale	Consigliere	in carica
	Koinos coop. informatica organizzazione servizi dei dottori commercialisti	Consigliere	in carica
	Palladio Holding S.p.A.	Sindaco	in carica
	Molini Lario S.p.A.	Sindaco	in carica
	Gruppocinque S.p.A.	Sindaco	in carica
	Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.	Sindaco	in carica

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissione
	Canepa S.p.A.	Consigliere	cessata
	Canepa Holding S.r.l.	Consigliere	cessata
	Società serica Trudel S.p.A.	Consigliere	cessata
	La Cacciviese – tintoria e stamperia – S.p.A. in liquid.	Sindaco	cessata
	Gorla S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	cessata
	CSRV S.r.l. (ora Go Reply S.r.l.)	Revisore Legale	cessata
	Serates S.r.l.	Sindaco	cessata
	Nero su Nero S.p.A.	Sindaco	cessata
	Como Docks S.r.l.	Sindaco Supplente	cessata
	Soca S.p.A.	Sindaco Supplente	cessata
	Fiat Industrial S.p.A.	Sindaco Supplente	cessata
Alessandro Masera	Agrifin S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	cessata
	Algo S.p.A. (già Algo Holding S.r.l.)	Presidente del Collegio Sindacale	cessata
	Alphabeauty S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	in carica
	Auto Industriale Bergamasca S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	in carica
	Belvedere S.p.A.	Sindaco Effettivo	cessata
	Belvedere S.p.A.	Sindaco Supplente	in carica
	Biochemical Systems International S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	in carica
	Bsi Holding S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	cessata
	C.C.A.G. Crotti S.r.l.	Sindaco Supplente	in carica
	CastFutura Holding S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	in carica
	CastFutura S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	in carica
	Centrali Produttori Latte Lombardia S.p.A. in liquid.	Sindaco Effettivo	cessata
	Codyeco S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	cessata
	Confarma Distribuzione S.p.A.	Sindaco Effettivo	cessata
	Consorzio Agrario di Bergamo	Presidente del Collegio Sindacale	cessata
	C.P. Holding S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	in carica
	CSO PharmaStaff S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	in carica
	CSO Pharmaitalia Contract Sales Organization S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	in carica
	CTF Group Soc. Coop. a r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	in carica
	De Fonseca S.p.A.	Sindaco Effettivo	in carica
	DPH Doing Pharmaceutical Holding S.p.a.	Presidente del Collegio Sindacale	in carica
	Edilizia Orobica S.r.l.	Sindaco Supplente	cessata
	F.I.S. S.p.A.	Consigliere	cessata
	Fininmberg S.r.l.	Sindaco Supplente	cessata
	Fonti Pineta S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	in carica
	G.F.C. S.p.A.	Sindaco Effettivo	in carica
Gandini Holding S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	cessata	

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissione
	GFM S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	in carica
	GIA S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	in carica
	Glasfaser Italiana S.r.l. in liquid.	Presidente del Collegio Sindacale	cessata
	GLM Holding S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	cessata
	GLM S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	in carica
	Gold Plast S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	cessata
	Gold Plast S.p.A. (già GP Holding S.r.l.)	Presidente del Collegio Sindacale	in carica
	Holding Amp S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	cessata
	Holding Codyeco S.r.l.	Sindaco Effettivo	cessata
	Hollow Glass Technologies Holding S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	cessata
	Il Borgo S.r.l. in liquid.	Liquidatore	cessata
	Immobiliare Albenza S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	in carica
	Immobiliare Cisalpina S.r.l.	Sindaco Supplente	cessata
	Immobiliare Finper S.p.A.	Sindaco Effettivo	in carica
	Iniziativa Attività Immobiliari S.r.l.	Sindaco Effettivo	cessata
	Legler Holding S.p.A. in liquid.	Presidente del Collegio Sindacale	cessata
	Lisimm – Leasing Immobiliare S.p.A.	Sindaco Supplente	cessata
	Mariani Ferro S.p.A. società unipersonale	Sindaco Effettivo	in carica
	Mazzoleni Industriale Commerciale S.p.A.	Sindaco Effettivo	cessata
	Mazzoleni Industriale Commerciale S.p.A.	Sindaco Supplente	cessata
	Mazzoleni Trafilerie Bergamasche S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	in carica
	Mid Industry Capital S.p.A.	Sindaco Effettivo	cessata
	Miraglio Partecipazioni S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	cessata
	Miro Radici Finance S.p.A.	Sindaco Effettivo	cessata
	Nord Est Farma S.p.A.	Sindaco Effettivo	cessata
	Nuova At Service S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	in carica
	Olivotto Glass Technologies S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	in carica
	Origom S.p.A. (ora Datwyler Sealing Solutions Italy S.p.A.)	Sindaco Effettivo	cessata
	Palladio Holding S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	in carica
	Romana Quarantasei S.p.A.	Sindaco Supplente	in carica
	S.I.T. – Società Italiana Trasmissioni S.p.A.	Sindaco Supplente	in carica
	Sabo S.p.A.	Sindaco Effettivo	in carica
	Saet S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	cessata
	Scaglia Indeva S.p.A.	Sindaco Supplente	cessata
	Schiavi S.p.A. – Impresa di Costruzioni	Presidente del Collegio Sindacale	cessata
	Schneider Electric S.p.A. con socio unico	Sindaco Effettivo	in carica

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissione
	SIT Immobiliare S.p.A.	Sindaco Supplente	cessata
	SIT S.p.A.	Sindaco Supplente	in carica
	Società Elettrica Radici S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	in carica
	Sofim – Gefina S.p.A. (Sofim S.p.A.)	Sindaco Effettivo E Membro O.D.V.	in carica
	Star Capital Sgr S.p.A. con socio unico	Presidente del Collegio Sindacale	in carica
	Tex Zeta S.r.l.	Consigliere	cessata
	Ubi Banca Popolare di Bergamo S.c.p.A.	Sindaco Supplente	cessata
	Ubiali S.p.A.	Sindaco Supplente	in carica
	Unimpegno Bergamo S.r.l. con socio unico	Sindaco Effettivo	in carica
	Valbrembo S.r.l.	Sindaco Effettivo	cessata
	Vallalta S.r.l.	Sindaco Effettivo	cessata
	Vanoncini S.p.A.	Sindaco Supplente	in carica
	Vei Log S.p.A.	Sindaco Effettivo	in carica
	Vetriceramici S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	cessata
	Zambaiti Parati S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	cessata
	Zanetti S.p.A.	Sindaco Supplente	in carica
Paolo Moro	Pressteck S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	in carica
	Credito Bergamasco S.p.A.	Sindaco Effettivo	cessata
	SGS BP S.c.p.a.	Sindaco Effettivo	in carica
	PFH Holding S.p.A.	Sindaco Effettivo	cessata
	Melas S.r.l.	Consigliere	cessata
Matteo Montorfano	Molini Lario S.p.A.	Sindaco Supplente	in carica
	Lomafin Sgh S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	in carica
	Società Serica Trudel S.p.A.	Sindaco Supplente	in carica
	Ceratizit Italia S.p.A.	Sindaco Effettivo	in carica
	Sicuritalia S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	in carica
	SGS – S.c.p.a.	Presidente del Collegio Sindacale	in carica
	SGH – S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	cessata
	Sicuritalia S.p.A. G. SS – S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	cessata
	Consorzio Comense Inerti S.r.l. in liquid.	Sindaco Supplente	cessata
	Endotech S.p.A.	Sindaco Effettivo	cessata
Invilla S.r.l.	Amministratore Unico	cessata	
Stefania Mauri	Amici Missione Cappuccine “Aiutiamo Promuovendo” Onlus	Revisore Dei Conti	cessata
	Auto Industriale Bergamasca S.p.A.	Sindaco Effettivo	in carica
	Cidem Immobiliare S.p.A.	Sindaco Effettivo	in carica
	Cotonificio Zambaiti S.p.A.	Sindaco Effettivo	cessata
	Elettroimpianti Italia S.r.l.	Sindaco Effettivo	cessata
	Finanziaria Immobiliare Perugino	Sindaco Effettivo	in carica

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissione
	S.p.A.		
	Finimberg S.r.l.	Sindaco Effettivo	cessata
	F.Ili Zambaiti S.r.l.	Sindaco Effettivo	cessata
	Gefi S.r.l.	Sindaco Effettivo	cessata
	G.F.C. S.p.A.	Sindaco Effettivo	in carica
	Gitiemme S.r.l.	Consigliere	cessata
	Gold Plast S.p.A.	Sindaco Effettivo	cessata
	Gruppo Importatori Tessili S.p.A.	Sindaco Effettivo	in carica
	IFL S.p.A.	Sindaco Effettivo	cessata
	Immobiliare Cisalpina S.r.l.	Sindaco Effettivo	cessata
	Intertrasport S.p.A.	Sindaco Effettivo	cessata
	Plastik S.p.A.	Sindaco Effettivo	in carica
	Plastik Capital S.r.l.	Sindaco Effettivo	cessata
	Plastik Textile S.p.A.	Sindaco Effettivo	in carica
	SCF Immobiliare S.p.A.	Sindaco Effettivo	cessata
	S.I.R.P.I. S.p.A.	Sindaco Effettivo	in carica
	Vetraria D'Adda S.p.A.	Sindaco Effettivo	in carica
	Alphabeauty S.r.l.	Sindaco Supplente	in carica
	Assolari Luigi & C. S.p.A.	Sindaco Supplente	in carica
	CastFutura S.p.A.	Sindaco Supplente	in carica
	CastFutura Holding S.p.A.	Sindaco Supplente	in carica
	Centex S.p.A.	Sindaco Supplente	cessata
	Codyeco S.p.A.	Sindaco Supplente	cessata
	Cooperativa Legler – Società Cooperativa	Sindaco Supplente	cessata
	CP Holding S.r.l.	Sindaco Supplente	in carica
	Edilindustria S.r.l.	Sindaco Supplente	cessata
	GFM S.p.A.	Sindaco Supplente	in carica
	GIA S.p.A.	Sindaco Supplente	in carica
	Glasfer Italiana S.r.l. – in liquid.	Sindaco Supplente	cessata
	GP Holding S.r.l.	Sindaco Supplente	cessata
	Gold Plast S.p.A.	Sindaco Supplente	in carica
	Gross Center S.r.l. Società Agricola	Sindaco Supplente	cessata
	Holding Codyeco S.r.l.	Sindaco Supplente	cessata
	Icro Coatings S.p.A.	Sindaco Supplente	in carica
	Icro Didonè S.p.A.	Sindaco Supplente	in carica
	Impresa Edile Luigi Cividini S.p.A.	Sindaco Supplente	cessata
	Industria Alimentare Rondanini S.p.A.	Sindaco Supplente	cessata
	L'Autogas Orobica S.p.A.	Sindaco Supplente	cessata
	Nuova At Service S.r.l.	Sindaco Supplente	in carica
	Orobica Investments S.r.l. in liquid.	Sindaco Supplente	cessata
	Pignolo S.r.l.	Sindaco Supplente	cessata

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissione
	Plastik S.p.A.	Sindaco Supplente	cessata
	Schiavi S.p.A. – Impresa di Costruzioni	Sindaco Supplente	in carica
	Sira S.p.A.	Sindaco Supplente	in carica
	Star Capital Sgr S.p.A.	Sindaco Supplente	in carica
	Tex Zeta S.r.l.	Sindaco Supplente	cessata
	Tre Immobiliare S.r.l.	Sindaco Supplente	cessata
	Valbrembo S.r.l.	Sindaco Supplente	cessata

* * *

Per quanto a conoscenza della Società, nessuno dei membri del Collegio Sindacale ha rapporti di parentela di cui al Libro I, Titolo V del codice civile con gli altri componenti del Collegio Sindacale, né sussistono tali rapporti tra questi ed i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

Salvo quanto indicato di seguito, per quanto a conoscenza della Società negli ultimi cinque anni, nessuno dei membri del Collegio Sindacale **(i)** ha riportato condanne in relazione a reati di frode o bancarotta; **(ii)** è stato dichiarato fallito o sottoposto a procedure concorsuali o è stato associato a procedure di bancarotta, amministrazione controllata o procedura di liquidazione se non volontaria; **(iii)** è stato ufficialmente incriminato e/o è stato destinatario di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) nello svolgimento dei propri incarichi, né è stato interdetto dalla carica di amministrazione, direzione o vigilanza dell'Emittente o dalla carica di direzione o gestione di altre società.

Per quanto a conoscenza della Società, nei confronti del sindaco Alessandro Masera è in corso un procedimento nell'ambito del giudizio civile per risarcimento danni alla società in fallimento Orzinuovi S.r.l. in liquidazione per asserita responsabilità degli amministratori e sindaci ai sensi dell'art. 146 del R.D. 267 del 1942 e 2394 cod. civ.. Il procedimento ha a oggetto l'acquisto di un ramo d'azienda da parte di Orzinuovi S.r.l., nel periodo in cui il dott. Masera ricopriva la carica di membro del collegio sindacale, ritenuto dal Fallimento (in qualità di parte attrice) un acquisto azzardato stante la situazione di Orzinuovi S.r.l. e del ramo d'azienda acquisito. Alla Data del Documento di Ammissione la causa è pendente presso il Tribunale di Brescia.

10.1.3 Alti Dirigenti

Alla Data del Documento di Ammissione la Società non ha dirigenti.

10.1.4 Soci Fondatori

L'Emittente è stata costituita dal Promotore in forma di società per azioni con la denominazione di "VEI 1 S.p.A.", capitale sociale di Euro 100.000,00 (centomila/00).

10.2 Conflitti di interesse dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del Collegio Sindacale, dei direttori generali e dei principali dirigenti

10.2.1 Conflitti di interesse dei membri del Consiglio di Amministrazione

Non è possibile escludere che, successivamente alla Data di Inizio delle Negoziazioni delle Azioni uno o più membri del Consiglio di Amministrazione possa detenere partecipazioni azionarie nel capitale sociale ordinario dell'Emittente.

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni, PFH (di cui il Dott. Giorgio Drago è amministratore delegato, il Dott. Roberto Ruozi è il Presidente del CdA, il Dott. Paolo Guzzetti è il consigliere nonché e il Dott. Sergio Ravagli e il Dott. Enrico Orsenigo sono *managing partner*) sarà titolare del 100% delle Azioni Speciali dell'Emittente. Inoltre, alla Data del Documento di Ammissione è previsto l'investimento da parte del Promotore in Azioni Ordinarie per una percentuale complessivamente almeno pari al 20% della raccolta effettiva in sede di Offerta.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione di VEI 1 svolgono attività imprenditoriali e/o professionali ulteriori rispetto all'attività svolta nell'Emittente o rivestono cariche sociali in altre società; essi sono pertanto portatori di interessi inerenti dette attività/cariche non connessi a VEI 1 e potrebbero quindi trovarsi in una situazione di conflitto di interesse in relazione alla ricerca e selezione della *Target* e realizzazione dell'Operazione Rilevante.

In particolare, nel corso delle proprie attività professionali o nel contesto delle cariche ricoperte, i Consiglieri potrebbero venire a conoscenza di opportunità di investimento idonee sia ai fini dell'Operazione Rilevante, sia in relazione alle ulteriori attività da essi svolte o alle ulteriori cariche da essi ricoperte. Gli stessi Consiglieri potrebbero pertanto trovarsi in una potenziale situazione di conflitto di interessi nel determinare i soggetti ai quali presentare una determinata opportunità di investimento. A tal proposito, si segnala che alla Data del Documento di Ammissione nessuno dei Consiglieri non indipendenti ha assunto alcun impegno nei confronti della società presso la quale svolge la propria attività (di cui sopra) a presentare eventuali opportunità di investimento con priorità rispetto a VEI 1. In aggiunta, taluni Consiglieri, anche in ragione delle attività professionali svolte o delle cariche ricoperte, potrebbero essere portatori di eventuali interessi di natura finanziaria che potrebbero influire sulla loro scelta in merito a una *Target* e alla realizzazione dell'Operazione Rilevante.

Inoltre, si segnala che in caso di scioglimento della Società a seguito della mancata realizzazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo **(i)** non si verificherebbero i presupposti per la conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie e **(ii)** le Azioni Speciali saranno postergate alle Azioni Ordinarie in sede di ripartizione dell'attivo nell'ambito del processo di liquidazione, come meglio indicato all'articolo 27 dello Statuto. Per tali motivi, i membri del Consiglio di Amministrazione potrebbero versare in una situazione di possibile conflitto di interesse nel valutare l'opportunità di una particolare Operazione Rilevante e la corrispondenza di termini e condizioni della stessa al migliore interesse della Società, soprattutto nell'ipotesi in cui la relativa *Target* sia stata individuata in prossimità della scadenza del Termine Massimo.

Un conflitto di interessi potrebbe verificarsi con riferimento al fatto che PFH o altre società da quest'ultima controllate potrebbero fornire supporto e consulenza a favore dell'Emittente nella ricerca e selezione di una potenziale *Target* e nella strutturazione ed esecuzione dell'Operazione Rilevante. Per maggiori informazioni in merito a detto contratto si rinvia al Capitolo 14 del Documento di Ammissione.

In relazione a quanto sopra, si segnala che la Società ha adottato alcuni presidi di *corporate governance*, tra i quali una politica di gestione dei conflitti di interesse, volti ad impedire che situazioni di potenziale conflitto di interesse possano incidere negativamente sulla decisione di VEI 1 di

realizzare un'Operazione Rilevante.

Inoltre, il Promotore ha assunto un impegno nei confronti della Società a presentare eventuali opportunità di investimento con priorità rispetto alla propria operatività e a quella delle altre società riconducibili al Promotore, qualora tali opportunità siano compatibili con le politiche di investimento di VEI 1, comportino un investimento di almeno il 50% della raccolta effettiva in sede di Offerta da parte della Società ai fini della quotazione, in termini di *equity*, in qualsiasi forma siano strutturate, e le iniziative siano compatibili con una quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su un mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

10.2.2 *Conflitti di interessi dei componenti del Collegio Sindacale*

Si segnala che, alla Data del Documento di Ammissione, non vi sono situazioni di conflitto di interesse che riguardano i componenti del Collegio Sindacale.

10.2.3 *Conflitti di interessi dei principali dirigenti*

Non applicabile.

10.2.4 *Eventuali accordi con l'azionista, clienti, fornitori dell'Emittente o altri accordi a seguito dei quali i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e gli alti dirigenti sono stati nominati*

Alla Data del Documento di Ammissione la Società non è a conoscenza di accordi o intese con l'azionista della Società, clienti e/o fornitori dell'Emittente a seguito dei quali i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono stati nominati.

10.2.5 *Eventuali restrizioni in forza delle quali i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e gli alti dirigenti hanno acconsentito a limitare i propri diritti a cedere e trasferire, per un certo periodo di tempo, gli strumenti finanziari dell'Emittente dagli stessi posseduti*

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non è a conoscenza di restrizioni in forza delle quali i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale hanno acconsentito a limitare i propri diritti a cedere o trasferire, per un certo periodo di tempo, le azioni dell'Emittente direttamente ed eventualmente detenute dagli stessi.

Per informazioni in merito all'accordo di *lock-up* del Promotore si rinvia alla Sezione Seconda, Paragrafo 5.3. del Documento di Ammissione.

11. PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1 Durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale dell'Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione rimarranno in carica per 3 esercizi, e precisamente sino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2020, salvo gli effetti dell'eventuale scioglimento della Società per il sopraggiungere del termine di durata.

11.2 Contratti stipulati dai componenti del Consiglio di Amministrazione e dai componenti del Collegio Sindacale con l'Emittente o con le altre società del gruppo che prevedono indennità di fine rapporto

Alla Data del Documento di Ammissione, non esistono contratti stipulati dai membri del Consiglio di Amministrazione né dai membri del Collegio Sindacale con l'Emittente che prevedano indennità di fine rapporto.

11.3 Recepimento delle norme in materia di governo societario

L'Emittente, in quanto società che richiede l'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, non è tenuto a recepire le disposizioni in tema di *governance* previste per le società quotate sui mercati regolamentati.

Si segnala tuttavia che la Società ha previsto nel proprio Statuto l'obbligatorietà della nomina, in seno al Consiglio di Amministrazione, di almeno n. 2 (due) amministratori dotati dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF.

Inoltre, con delibera del 6 febbraio 2018, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, con efficacia dalla data di presentazione a Borsa Italiana da parte dell'Emittente della domanda di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società medesima:

- (i) la procedura per il trattamento delle informazioni privilegiate e gli obblighi di comunicazione;
- (ii) l'istituzione del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate;
- (iii) la procedura per la tenuta del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate;
- (iv) la procedura di *internal dealing*; nonché

con efficacia dalla Data di Avvio delle Negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società sull'AIM Italia

- (v) la procedura per le operazioni poste in essere con parti correlate (con riferimento alla quale si rinvia al successivo Capitolo 14 del Documento di Ammissione);
- (vi) la politica per la gestione dei conflitti di interesse; e
- (vii) la procedura che regola il processo decisionale della Società al fine di individuare le regole di funzionamento interne idonee ad assicurare la trasparenza, la correttezza sostanziale e procedurale per l'individuazione della *Target* e l'approvazione dell'Operazione Rilevante;
- (viii) la procedura per gli obblighi di comunicazione al Nomad.

12. DIPENDENTI

12.1 Dipendenti

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non ha dipendenti.

12.2 Partecipazioni azionarie e *stock option* dei membri del Consiglio di Amministrazione

Alla Data del Documento di Ammissione nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione detiene partecipazioni azionarie nel capitale sociale ordinario dell'Emittente.

Alla Data del Documento di Ammissione non sono stati deliberati piani di *stock option*.

Per informazioni in merito alla compagine sociale della Società, si rinvia a quanto indicato alla Sezione Prima, Capitolo 13, Paragrafo 13.1 del presente Documento di Ammissione.

12.3 Accordi di partecipazione di dipendenti al capitale sociale

Alla Data del Documento di Ammissione, in considerazione del fatto che l'Emittente non ha dipendenti, non sussistono accordi contrattuali o clausole statutarie che prevedano forme di partecipazione dei dipendenti al capitale sociale della Società.

13. PRINCIPALE AZIONISTA

13.1 Principale azionista dell'Emittente

La seguente tabella illustra, secondo le risultanze del libro soci nonché sulla base delle altre informazioni a disposizione della Società, la compagine sociale di VEI 1 alla Data del Documento di Ammissione e la sua evoluzione a seguito dell'Aumento di Capitale Riservato al Promotore e dell'Aumento di Capitale a servizio dell'Offerta.

Azionista	Azioni Ordinarie alla Data del Documento di Ammissione	%	Azioni Ordinarie alla Data di Avvio delle Negoziazioni	%	Azioni Speciali alla Data di Avvio delle Negoziazioni(*)	%
PFH	100.000	100%	2.000.000 (**)	20%	350.000	%
Mercato	0	%	8.000.000	80%	-	%
TOTALE	100.000	100	10.000.000	100%	350.000	100%

(*) Rivenienti dall'Aumento di Capitale Riservato al Promotore e dalla conversione delle Azioni Ordinarie oggetto di tale aumento e delle Azioni Ordinarie detenute dal Promotore alla Data del Documento di Ammissione.

(**) Rivenienti dalla sottoscrizione da parte del Promotore di Azioni Ordinarie oggetto di Offerta per una percentuale complessiva pari a circa il 20% della raccolta effettiva in sede di Offerta.

13.2 Diritti di voto diversi in capo al principali azionista dell'Emittente

Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto, il capitale sociale di VEI 1 è suddiviso in Azioni Ordinarie e Azioni Speciali.

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche delle Azioni Speciali si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione.

13.3 Soggetto controllante l'Emittente

Alla Data del Documento di Ammissione l'intero capitale sociale della Società, pari a Euro 100.000,00 (centomila/00) suddiviso in n. 100.000 (centomila) Azioni Ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, è detenuto in via totalitaria da PFH.

In data 21 febbraio 2018 (data in cui il Promotore ha sottoscritto l'Aumento di Capitale Riservato al Promotore), l'intero capitale della Società suddiviso in n. 350.000 Azioni Ordinarie è detenuto integralmente da PFH.

Per informazioni sull'assetto azionario alla Data di Avvio delle Negoziazioni si rinvia al precedente Paragrafo 13.1.

13.4 Patti Parasociali

Alla Data del Documento di Ammissione l'Emittente non è a conoscenza di accordi dalla cui attuazione possa scaturire a una data successiva una variazione dell'assetto di controllo dell'Emittente.

14. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente ha in essere il seguente rapporto con parti correlate, regolato a condizioni di mercato, che rappresenta l'unico rapporto intrattenuto dalla Società con parti correlate dalla data della sua costituzione. L'Emittente e PFH hanno sottoscritto un contratto di servizi che prevede, a partire dal 3 gennaio 2018, la prestazione in favore dell'Emittente di servizi di assistenza contabile, fiscale, amministrativa e societaria, ivi incluso la predisposizione dei relativi documenti, domiciliazione societaria, ivi inclusi i necessari servizi telefonici, tecnologici e di segreteria, oltre che l'accesso agli uffici e alle sale riunioni messe a disposizione da PFH, nonché nella gestione della comunicazione al mercato, e dei rapporti con gli istituti bancari, gli investitori e i media. Il contratto prevede che per i suddetti servizi sia riconosciuto a PFH un compenso annuo complessivo di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) oltre IVA nella misura di legge vigente. Fino al 31 dicembre 2018 le competenze saranno calcolate *pro-rata temporis*. Il contratto avrà validità dal 3 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 e successivamente fino al 31 dicembre 2020, salvo disdetta da comunicarsi con preavviso di giorni 30 e con possibilità di rinnovo solo previo accordo scritto tra le parti.

Si segnala che la Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 novembre 2017, ha adottato, con efficacia dalla Data di Avvio delle Negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant sull'AIM Italia, una procedura per la gestione delle operazioni poste in essere con parti correlate, disponibile sul sito internet della Società.

Per informazioni in merito ai contratti rilevanti si rinvia al successivo Capitolo 16 del Documento di Ammissione.

15. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SULLA STRUTTURA E SUL FUNZIONAMENTO DI VEI 1

15.1 Capitale sociale

15.1.1 Capitale sociale sottoscritto e versato

Alla Data del Documento di Ammissione il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato è pari a Euro 100.000,00 (centomila/00) suddiviso in n. 100.000 (centomila) Azioni Ordinarie, prive di indicazione del valore nominale.

Alla successiva data del 21 febbraio 2018 (data in cui il Promotore ha sottoscritto l'Aumento di Capitale Riservato al Promotore), il capitale sociale della Società interamente sottoscritto e versato è pari a Euro 600.000,00 (seicentomila/00) suddiviso in n. 350.000 (centomila) Azioni Ordinarie, prive di indicazione del valore nominale.

15.1.2 Esistenza di quote non rappresentative del capitale, precisazione del loro numero e delle loro caratteristiche principali

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi non rappresentativi del capitale sociale. Per informazioni sulle caratteristiche delle Azioni Speciali e dei Warrant si rinvia, rispettivamente, ai successivi Paragrafi 15.2.3, e alla Sezione Seconda, Paragrafo 4.2 del Documento di Ammissione.

15.1.3 Ammontare delle obbligazioni convertibili, scambiabili o con warrant

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non ha emesso obbligazioni convertibili, scambiabili o *cum warrant*.

15.1.4 Esistenza di diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato ma non emesso o di un impegno all'aumento del capitale

Alla Data del Documento di Ammissione, fatto salvo quanto di seguito indicato, non sussistono diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato ma non emesso, né impegni ad aumenti di capitale.

In data 6 febbraio 2018 l'Assemblea straordinaria ha, tra l'altro, deliberato:

1. di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, per massimi Euro 4.100.000,00 (quattromilionicentomila/00), inclusivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 410.000 (quattrocentodiecimila) nuove Azioni Ordinarie prive di valore nominale, godimento regolare, alle seguenti condizioni:
 - (i) l'offerta delle azioni in opzione all'unico socio PFH al prezzo unitario di Euro 10,00 (dieci/00) da versare integralmente al momento della sottoscrizione;
 - (ii) il conferimento del mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato in via tra loro disgiunta - per dare esecuzione entro il termine ultimo di sottoscrizione del 31 (trentuno) marzo 2018 (duemiladiciotto) anche in più *tranches*, al proposto aumento di capitale, prima dell'inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sull'AIM Italia nonché per definire la quota parte da imputare a capitale e la quota parte da imputare a sovrapprezzo, fissare le condizioni ed i termini dell'aumento (ivi incluso l'ammontare definitivo dello stesso e il numero di azioni);

- (iii) la conservazione dell'efficacia dell'aumento anche se parzialmente sottoscritto e, per la parte sottoscritta, sin dal momento di ciascuna sottoscrizione, fermo restando che le azioni eventualmente non ancora emesse alla data di negoziazione delle azioni sull'AIM Italia non potranno essere offerte successivamente;
2. di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, con esclusione dell'opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, per massimi Euro 120.000.000,00 (centoventimilioni/00), inclusivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 12.000.000,00 (dodicimilioni) nuove Azioni Ordinarie, prive di valore nominale, godimento regolare, alle seguenti condizioni:
- (i) l'offerta delle azioni al prezzo unitario di Euro 10,00 (dieci/00), da versare integralmente al momento della sottoscrizione;
 - (ii) l'offerta delle azioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., in quanto destinate al collocamento nell'ambito dell'offerta finalizzata all'ammissione delle stesse alla negoziazione su AIM Italia;
 - (iii) l'attuazione dell'aumento entro il termine ultimo di sottoscrizione del 31 (trentuno) marzo 2018 (duemiladiciotto);
 - (iv) la conservazione dell'efficacia dell'aumento anche se parzialmente sottoscritto e, per la parte sottoscritta, subordinatamente all'inizio della negoziazione delle Azioni Ordinarie sull'AIM Italia e con decorrenza dal momento stesso, fermo restando che le azioni eventualmente non ancora emesse in tale data non potranno essere ulteriormente offerte successivamente;
 - (v) conferimento mandato al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato in via tra loro disgiunta - per dare esecuzione all'aumento di capitale medesimo, anche in più *tranches*, con facoltà in particolare, di definire la quota parte da imputare a capitale e la quota parte da imputare a sovrapprezzo, fissare le condizioni ed i termini dell'offerta (ivi incluso l'ammontare della stessa), mediante offerta rivolta ai destinatari dell'offerta, con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerte al pubblico di strumenti finanziari previsti dagli artt. 100 del TUF e 34-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999, in ogni caso con un taglio minimo di sottoscrizione pari a Euro 100.000,00 (centomila/00) per ciascun investitore, di esperire gli adempimenti ed effettuare le comunicazioni previsti dalla disciplina anche regolamentare applicabile, nonché di compiere tutto quanto necessario e/o opportuno, ivi inclusi l'individuazione dei criteri di riparto tra i Destinatari dell'Offerta, la negoziazione e sottoscrizione di contratti e/o documenti, per il perfezionamento e/o l'attuazione della deliberata operazione di aumento di capitale;
3. di emettere massimi n. 7.200.000 (settemilioniduecentomila) warrant, di cui:
- (i) massimi n. 3.600.000 (tremilioniseicentomila) Warrant da abbinare gratuitamente alle azioni di nuova emissione di compendio dell'aumento di capitale di cui alla precedente deliberazione n. 2.) in ragione di n. 3 (tre) Warrant ogni n. 10 (dieci) Azioni Ordinarie sottoscritte;
 - (ii) di ulteriori massimi n. 3.600.000 (tremilioniseicentomila) Warrant da assegnare gratuitamente subordinatamente all'efficacia dell'Operazione Rilevante (come definita nel Regolamento Warrant), nella misura di n. 3 (tre) Warrant ogni n. 10 (dieci) Azioni

Ordinarie;

4. di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per massimi 217.440,00 (duecentodiciassettemilaquattrocentoquaranta/00) mediante emissione di massime n. 2.174.400 (duemilionicentosestantaquattromilaquattrocento) Azioni Ordinarie, alle seguenti condizioni:
 - (i) offerta delle azioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., in quanto al servizio della conversione dei warrant di cui alla precedente deliberazione n. 3.);
 - (ii) sottoscrizione dell'aumento entro il termine finale del quinto anno dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (come definita nell'art. 3.1 dello Statuto) e comunque, ai sensi dell'art. 2439, comma 2, c.c., entro il termine finale di sottoscrizione del 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque);
 - (iii) conservazione dell'efficacia anche se parzialmente sottoscritto e, per la parte sottoscritta, nei limiti delle sottoscrizioni raccolte, in conformità al Regolamento Warrant;
 - (iv) l'aumento dovrà essere eseguito ai termini ed alle condizioni tutte di cui all'allegato Regolamento Warrant, e ciò anche per quanto concerne il prezzo di sottoscrizione delle azioni, che comunque non sarà inferiore ad Euro 0,10 (zero/10) per azione;
5. di convertire, con efficacia dal giorno di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su AIM Italia (e dunque subordinatamente all'esecuzione dell'aumento di capitale di cui alla deliberazione n. 2.) nei termini ivi previsti), le Azioni Ordinarie in cui è attualmente suddiviso il capitale sociale e le Azioni Ordinarie che saranno emesse a valere sull'Aumento in Opzione, in un corrispondente numero di Azioni Speciali, disciplinate dallo Statuto Quotazione.

Si precisa che il Consiglio di Amministrazione della Società del 6 febbraio 2018, ha deliberato:

- (a) di stabilire che l'ammontare effettivo dell'Aumento in Opzione sia - tenuto conto dell'ammontare dell'attuale capitale sociale integralmente sottoscritto e versato per Euro 100.000,00 (centomila/00) - complessivamente pari al 3,5% dell'ammontare effettivo dell'Aumento di Capitale al servizio dell'Offerta e, quindi, sia determinato fino ad un massimo di Euro 4.100.000,00 (quattromilionicentomila/00) con conseguente emissione di massime n. 410.000 (quattrocentodiecimila) nuove azioni, in ragione dell'ammontare effettivo del predetto Aumento di Capitale a servizio dell'Offerta;
- (b) sia con riferimento all'Aumento di Capitale a servizio dell'Offerta sia all'Aumento in Opzione, di imputare per ciascuna azione emessa con riferimento agli stessi un importo complessivamente pari al 20% a capitale e un importo pari al restante 80% a sovrapprezzo.

Con determina del 21 febbraio 2018, è stato approvato di:

1. stabilire in Euro 100.000.000 (centomilioni/00) l'ammontare effettivo dell'Aumento di Capitale a servizio dell'Offerta, di cui Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) a titolo di capitale e Euro 80.000.000,00 (ottantamilioni/00) a titolo di sovrapprezzo, con emissione di n. 10.000.000 (diecimilioni) di nuove Azioni Ordinarie con le caratteristiche determinate dall'Assemblea straordinaria della Società del 6 febbraio 2018;
2. di stabilire in Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) l'ammontare effettivo dell'Aumento Riservato al Promotore, di cui Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) a titolo di

capitale e Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) a titolo di sovrapprezzo, con emissione di n. 250.000 (duecentocinquantamila) nuove Azioni Ordinarie con le caratteristiche determinate dall'Assemblea straordinaria della Società del 6 febbraio 2018;

3. di approvare l'apporto alla Società da parte del Promotore di ulteriori Euro 900.000,00 (novecentomila/00) a titolo di riserva in conto capitale;
4. di dare atto che alla data delle determina risulteranno emesse complessivamente n. 350.000 (trecentocinquantamila) Azioni Ordinarie, prive di valore nominale, e che il Promotore ha apportato complessivamente alla Società Euro 3.500.000 (tremilionicinquecentomila/00) di cui Euro 2.600.000 (duemilioneisecentomila/00) per la sottoscrizione del capitale sociale (di cui Euro 600.000,00 (seicentomila/00) a titolo di capitale e Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) a titolo di sovrapprezzo) ed Euro 900.000,00 (novecentomila/00) a titolo di riserva conto capitale.

15.1.5 Esistenza di offerte in opzione aventi ad oggetto il capitale di eventuali membri del gruppo

Alla Data del Documento di Ammissione non sussistono offerte in opzione aventi ad oggetto il capitale di membri del gruppo.

15.1.6 Evoluzione del capitale sociale dalla data di costituzione

Alla Data del Documento di Ammissione il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato è quello sottoscritto e versato in sede di costituzione della Società, avvenuta in data 21 dicembre 2017, pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00) suddiviso in n. 100.000 (centomila) Azioni Ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

In data 21 febbraio 2018, la Società ha emesso ulteriori n. 250.000 (duecentocinquantamila) Azioni Ordinarie a fronte dell'Aumento di Capitale Riservato al Promotore, che alla Data di Avvio delle Negoziazioni si convertiranno (unitamente alle suddette n. 100.000 (centomila) Azioni Ordinarie esistenti alla Data del Documento di Ammissione) in n. 350.000 (trecentocinquantamila) Azioni Speciali.

Per informazioni in merito alle delibere dell'Assemblea straordinaria del 6 febbraio 2018 aventi ad oggetto gli aumenti di capitale si rinvia al precedente Paragrafo 15.1.4 del Documento di Ammissione.

In caso di sottoscrizione del numero di Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta (pari a n. 10.000.000 (diecimilioni) nuove Azioni Ordinarie), il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato, sarà pari ad Euro 20.600.000,00 (ventimilioneisecentomila/00) suddiviso in n. 10.000.000 (diecimilioni) Azioni Ordinarie e in n. 350.000 (trecentocinquantamila) Azioni Speciali, tutte prive di indicazione del valore nominale.

15.2 Atto costitutivo e Statuto Sociale

La Società è stata costituita in data 21 dicembre 2017 in forma di società per azioni con la denominazione di "VEI 1 S.p.A.", capitale sociale di Euro 100.000,00 (centomila/00), con atto a rogito del Notaio dott. Mario Notari, repertorio n. 23815, raccolta n. 14113.

In data 6 febbraio l'Assemblea straordinaria ha approvato un nuovo Statuto al fine di adeguarne, tra l'altro, le previsioni alla normativa vigente per le società con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sull'AIM Italia.

Si riportano di seguito le principali disposizioni dello Statuto che entrerà in vigore alla Data di Avvio delle Negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società sull'AIM Italia. Si segnala che lo Statuto è disponibile sul sito internet della Società www.vei1.eu, cui si rinvia per maggiori informazioni in merito alla previsioni statutarie.

15.2.1 Oggetto sociale e scopi dell'Emittente

L'oggetto sociale della Società è stabilito dall'articolo 3 dello Statuto, che dispone quanto segue.

“La Società ha per oggetto la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altra/e impresa/e e di altre forme di potenziale aggregazione della Società stessa con altra/e impresa/e, da realizzarsi successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente la “Quotazione” e l’“AIM Italia”) attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, un’operazione di fusione con la/e impresa/e selezionata/e, di acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella/e impresa/e selezionata/e e/o di conferimento (ciascuna operazione, a seconda del caso, l’“Operazione Rilevante”), nonché la realizzazione dell’Operazione Rilevante con qualunque modalità di legge essa sia attuata e solo a seguito della preventiva modifica dell’oggetto sociale della Società, che dunque risulterà, di volta in volta, dallo Statuto. A tal fine, la Società potrà tra l’altro acquisire partecipazioni di maggioranza o di minoranza, nonché strumenti finanziari partecipativi. In ogni caso, è esclusa ogni attività di consulenza in materia di investimenti riservata a particolari soggetti, ovvero qualsiasi altra attività che sia riservata per legge a determinati soggetti.

La Società può compiere tutte le operazioni strumentali che saranno ritenute utili dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dell’oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate nei confronti del pubblico e delle altre attività riservate ai sensi di legge.”.

15.2.2 Sintesi delle disposizioni dello Statuto della Società riguardanti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale

La Società ha adottato il sistema di amministrazione e controllo c.d. tradizionale di cui agli articoli 2380-bis e seguenti del codice civile. Si riportano di seguito le principali disposizioni dello Statuto Sociale riguardanti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società. Tali disposizioni entreranno in vigore alla Data di Avvio delle Negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società sull'AIM Italia. Per ulteriori informazioni si rinvia allo Statuto della Società, disponibile sul sito internet www.vei1.eu, e alla normativa applicabile.

Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da n. 7 consiglieri, di cui almeno n. 2 (due) Amministratori dotati dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF.

Gli Amministratori sono nominati per un periodo di 3 esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo Statuto.

Gli Amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile.

Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente il quale esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto e può eleggere un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società.

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, ogni volta che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente (ove nominato), lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da qualsiasi Consigliere in carica.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente (ove nominato), con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 4 giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i Consiglieri e i Sindaci effettivi in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, a condizione che: **(a)** siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; **(b)** che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; **(c)** che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; **(d)** che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Ai sensi dell'articolo 18.5 dello Statuto, le deliberazioni concernenti le seguenti materie (le "**Materie Rilevanti**") sono rimesse alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e, per la validità delle stesse, è necessario il voto favorevole di almeno n. 6 Consiglieri, tra i quali almeno uno sarà un amministratore indipendente:

- la proposta di Operazione Rilevante; e
- le proposte di utilizzo delle somme depositate e/o impiegate nel Conto Vincolato.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione diverse dalle precedenti è necessario il voto favorevole della maggioranza effettiva dei Consiglieri in carica.

Ai sensi dell'articolo 17.4 dello Statuto, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente (ove nominato). In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal Consigliere nominato dai presenti.

Ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge e ferma restando la preventiva autorizzazione assembleare per le ipotesi previste dal medesimo Statuto.

Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge e dallo Statuto, e fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 18.5 dello Statuto sopra richiamato, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare circa: **(a)** l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; **(b)** l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società; **(c)** la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci; **(d)** l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; **(e)** il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.

Ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, proprie attribuzioni – ad eccezione di quanto previsto per le Materie Rilevanti – a un comitato esecutivo e/o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione. Per informazioni in merito alle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione si veda il Paragrafo 10.1.1 del Documento di Ammissione.

Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, la rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato, oltre che agli Amministratori Delegati, ove nominati, nei limiti delle proprie attribuzioni.

I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto, agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli Amministratori un compenso e un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

Collegio Sindacale

Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto, la gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da n. 3 membri effettivi e n. 2 supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che: **(a)** il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione; **(b)** tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

15.2.3 Diritti, privilegi e restrizioni connessi a ciascuna classe di azioni esistenti

Ai sensi dell'articolo 5.1 dello Statuto, il capitale sociale è suddiviso in Azioni Ordinarie e Azioni Speciali.

Ai sensi dell'articolo 6.4 dello Statuto, le Azioni Speciali sono dotate delle seguenti caratteristiche:

(a) sono intrasferibili fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e, comunque, per il

periodo massimo di durata della Società stabilito all'articolo 4 dello Statuto, e in ogni caso per un periodo massimo di 5 anni, intendendosi per trasferimento qualsiasi negozio o fatto che, a qualsiasi titolo, comporti il trasferimento a terzi della proprietà, nuda proprietà o diritti reali di godimento dei/sui titoli o la sottoposizione degli stessi a vincoli e/o gravami di qualsiasi natura, reali e/o personali, in favore di terzi;

- (b) sono dotate, previa delibera dell'Assemblea Speciale secondo quanto previsto dall'articolo 12 dello Statuto, del diritto di presentare in Assemblea ordinaria proposte circa la nomina dei componenti degli organi sociali della Società, mentre sono prive del diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società, fatte in ogni caso salve le competenze previste dalla legge e/o dal presente Statuto per l'Assemblea Speciale;
- (c) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società delibera la distribuzione dalla data di efficacia del presente Statuto e fino al termine del 48° mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;
- (d) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle Azioni Ordinarie ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- (e) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 6 Azioni Ordinarie:
 - (i) nella misura del 20% del loro ammontare nel caso di perfezionamento dell'Operazione Rilevante e decorso il 7° giorno di borsa aperta successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante;
 - (ii) **(A)** nella ulteriore misura del 20% del loro ammontare nel caso in cui, entro 48 mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano) per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11,00 per Azione Ordinaria;
 - (B)** nella ulteriore misura del 20% del loro ammontare nel caso in cui, entro il termine indicato *sub (A)*, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano) per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12,00 per Azione Ordinaria;
 - (C)** nella ulteriore misura del 20% del loro ammontare nel caso in cui, entro il termine indicato *sub (A)*, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano) per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 13,00 per Azione Ordinaria; e
 - (D)** nella ulteriore misura del 20% del loro ammontare nel caso in cui, entro il termine indicato *sub (A)*, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano) per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 14,00 per Azione Ordinaria;

in caso di rettifiche al valore delle Azioni Ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana, i valori di Euro 11,00, Euro 12,00, Euro 13,00 ed Euro 14 di cui al presente punto (ii) saranno conseguentemente rettificati secondo il "coefficiente K" comunicato da Borsa Italiana.

- (iii) nella misura del 100% del loro ammontare – nel caso in cui si verificano tutte e tre le

seguenti circostanze: (X) prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante, uno o più degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto cessi di essere tale per qualsiasi ragione o causa; (Y) l'Assemblea Speciale presenti una proposta di nomina assunta ai sensi dell'articolo 6.4 (b) e del successivo articolo 12 dello Statuto e (Z) l'Assemblea ordinaria nomini quali amministratori della Società soggetti diversi da quelli indicati nella proposta di cui al precedente punto (Y).

Decorsi 48 mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, per ogni Azione Speciale residua, non già convertita automaticamente ai sensi delle fattispecie di cui al precedente punto (ii), si otterrà in conversione n. 1 Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

Resta inteso che gli eventi di cui alle precedenti lettere (A), (B), (C) e (D) potranno verificarsi anche cumulativamente.

Per informazioni in merito all'Assemblea Speciale si rinvia al successivo Paragrafo 15.2.5 del Documento di Ammissione.

15.2.4 Disciplina statutaria della modifica dei diritti dei possessori delle azioni

Ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, il socio può recedere nei casi previsti dalla legge.

Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile, hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società, come nel caso di perfezionamento ed esecuzione dell'Operazione Rilevante;
- la trasformazione della Società;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'articolo 2437, secondo comma, del codice civile ovvero dallo Statuto;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- la proroga del termine;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, del codice civile, salvo quanto segue (come previsto dall'articolo 8.3 dello Statuto).

Ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, nel caso in cui il recesso sia esercitato prima che la Società abbia perfezionato l'Operazione Rilevante (incluso il caso di esercizio del Diritto di Recesso nel contesto dell'Operazione Rilevante), il Consiglio di Amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'articolo 2437-ter, comma 6, del codice civile) attesa la natura della Società fino a tale data, dovrà applicare il criterio, essendo esso coerente con quanto previsto dall'articolo 2437-ter, commi 2 e 4, del codice civile, della consistenza patrimoniale della Società e, in particolare, delle somme depositate e/o impiegate nel Conto Vincolato.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai fini del recesso almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare su una

materia per la quale sia previsto il diritto di recesso.

15.2.5 Disciplina statutaria delle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Emittente

Si riportano di seguito le principali disposizioni dello Statuto Sociale contenenti la disciplina delle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Emittente, nonché dell'Assemblea Speciale.

Per ulteriori informazioni si rinvia allo Statuto della Società e alla normativa applicabile.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI ORDINARI

Convocazioni

Ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, l'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore e Milano Finanza.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile, e sempre che disposizioni di legge non lo escludano, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Diritto di intervento e voto

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Presidenza dell'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato e presente; in difetto l'Assemblea elegge il proprio presidente.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente, con funzione di segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.

Competenze e maggioranze

Ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, l'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti a essa attribuiti dallo Statuto, dalla legge e dai regolamenti, incluso, ove applicabile, il Regolamento AIM

Italia. L'Assemblea ordinaria è altresì competente a deliberare sull'autorizzazione agli amministratori: **(i)** a compiere l'Operazione Rilevante, anche qualora questa consista nell'acquisizione di partecipazioni in altre imprese mediante la sottoscrizione di aumenti di capitale o compravendita di partecipazioni e/o in operazioni di conferimento, salvo il caso in cui sussista la competenza dell'Assemblea straordinaria; **(ii)** fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ad utilizzare le somme depositate e/o impiegate nel Conto Vincolato; e **(iii)** fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ad assumere nuovo indebitamento finanziario, fatta salva l'eventuale anticipazione degli interessi e/o dei rendimenti (ove positivi) che matureranno sul Conto Vincolato.

Salvo quanto previsto dallo Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

La deliberazione dell'Assemblea che approvi l'Operazione Rilevante è risolutivamente condizionata all'avveramento di entrambe le seguenti condizioni: **(a)** l'esercizio del Diritto di Recesso, da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale ordinario, ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione della suddetta modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante e **(b)** il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile mediante rimborso o annullamento da parte della Società di un numero di azioni pari o superiore al 30% del numero delle Azioni Ordinarie della Società. Resta quindi inteso che ove il Diritto di Recesso fosse stato esercitato da parte di tanti soci che rappresentino più del 30% del capitale ordinario ma, ad esito dell'offerta in opzione e/o del collocamento presso terzi delle azioni dei recedenti ai sensi dell'art. 2437-*quater* c.c., la Società abbia rimborsato o annullato un numero di Azioni Ordinarie rappresentative di meno del 30% del capitale sociale ordinario la condizione risolutiva si considererà non avverata.

Lo Statuto prevede specifiche ipotesi per cui è richiesto il *quorum* rafforzato dall'Assemblea straordinaria (voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in qualunque convocazione, almeno i 2/3 del capitale sociale con diritto di voto).

ASSEMBLEA SPECIALE

Competenze e maggioranze e convocazioni

Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, l'Assemblea Speciale delibera in merito:

- (i) ai candidati da presentare all'Assemblea ordinaria per la nomina dei componenti degli organi sociali;
- (ii) alle proposte che comportino una modifica o un pregiudizio ai diritti dei titolari di Azioni Speciali, ivi incluse le modifiche agli articoli 12 (Assemblea Speciale), 6.3,6.4 (Azioni Speciali) e 26 (Dividendi) dello Statuto, nonché, fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, alle deliberazioni relative alla distribuzione ai soci degli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea e/o delle riserve disponibili ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto;
- (iii) alle proposte di modifiche allo Statuto diverse da quelle di cui al precedente punto *sub* (ii) e diverse da quelle connesse all'approvazione e/o esecuzione, e/o che siano conseguenza dell'Operazione Rilevante; nonché
- (iv) alle altre materie previste dallo Statuto, dalla legge e dai regolamenti.

Qualsiasi deliberazione dell'Assemblea Speciale deve essere adottata nell'ambito di un'apposita riunione dell'Assemblea Speciale e sarà validamente assunta, in qualsiasi convocazione, con la presenza e il voto favorevole di almeno il 70% delle Azioni Speciali tempo per tempo in circolazione.

L'Assemblea Speciale è convocata mediante avviso trasmesso agli aventi diritto via telefax o posta elettronica almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza, fermo restando che la stessa potrà tenersi anche in forma totalitaria con la partecipazione **(a)** per le deliberazioni di cui al precedente

punto *sub* (ii) dell'intero capitale rappresentato dalle Azioni Speciali tempo per tempo in circolazione e della maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo e **(b)** per tutte le altre deliberazioni di cui sopra, dell'intero capitale rappresentato dalle Azioni Speciali tempo per tempo in circolazione.

15.2.6 Disposizioni statutarie che potrebbero avere l'effetto di ritardare, rinviare o impedire una modifica dell'assetto di controllo dell'Emittente

Lo Statuto non contiene previsioni volte a ritardare, rinviare o impedire una modifica del controllo sull'Emittente.

15.2.7 Disposizioni statutarie relative alla variazione dell'assetto di controllo o delle partecipazioni rilevanti

Lo Statuto dell'Emittente contiene alcune disposizioni che impongono l'effettuazione di una comunicazione al pubblico in caso di variazione delle partecipazioni sociali.

In particolare, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, per tutto il periodo in cui le Azioni Ordinarie siano ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, è applicabile alla Società – ai sensi del Regolamento Emittenti AIM – la disciplina relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob *pro tempore* vigenti (la “**Disciplina sulla Trasparenza**”), salvo quanto qui previsto.

Il socio che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti AIM (la “**Partecipazione Significativa**”) è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un “Cambiamento Sostanziale” come definito nel Regolamento Emittenti AIM che deve essere comunicato alla Società nei termini e con le modalità previste dal medesimo regolamento.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere all'azionista informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

15.2.8 Speciali pattuizioni statutarie relative alla modifica del capitale sociale

Lo Statuto della Società non prevede condizioni più restrittive delle disposizioni di legge in merito alla modifica del capitale sociale.

16. CONTRATTI RILEVANTI

16.1 Contratti rilevanti

La Società, dalla data di costituzione alla Data del Documento di Ammissione, fatta eccezione per quanto di seguito descritto, non ha concluso contratti di importanza significativa diversi da quelli conclusi nel corso del normale svolgimento della propria attività e/o accordi in base ai quali l'Emittente stesso sia soggetto a un'obbligazione o abbia un diritto di importanza significativa alla Data del Documento di Ammissione.

La Società, per il tramite di un incarico di amministrazione fiduciaria conferito a Spafid S.p.A., società fiduciaria appartenente al gruppo Mediobanca, provvederà all'apertura di uno o più Conto/i Vincolato/i nell/i quale/i sarà depositato e/o impiegato complessivamente il 100% dei proventi derivanti dall'Offerta, ossia Euro 100 milioni in caso di sottoscrizione del numero di Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta (pari a n. 10.000.000) (le c.d. Somme Vincolate). Non è escluso che le suddette Somme Vincolate o una parte delle stesse, depositate su uno o più conto corrente vincolati, siano investite in uno o più polizze a capitale garantito.

Resta fermo che la Società potrà trasferire, in tutto o in parte, le Somme Vincolate depositate e/o impiegate in uno o più Conto/i Vincolato/i, su uno, o più, altri conti vincolati che prevedano termini e condizioni di vincolo e svincolo delle Somme Vincolate sostanzialmente in linea con quelle del/i Conto/i Vincolato/i originario/i.

Si ricorda che, ai sensi dello Statuto, le Somme Vincolate potranno essere utilizzate **(a)** previa autorizzazione dell'Assemblea, esclusivamente: **(i)** ai fini della realizzazione dell'Operazione Rilevante; **(ii)** ai fini della restituzione ai soci che esercitino il Diritto di Recesso (secondo quanto stabilito dall'articolo 8 dello Statuto); **(iii)** in caso di scioglimento e conseguente liquidazione della Società; nonché **(b)** in ogni altro caso deliberato dall'Assemblea.

Per informazioni in merito ai rapporti con parti correlate si rinvia al precedente Capitolo 14 del Documento di Ammissione; per informazioni in merito all'Accordo di Investimento e Patto Parasociale si rinvia al precedente Capitolo 13, Paragrafo 13.4 del Documento di Ammissione.

Inoltre, il Promotore ha assunto in data 7 febbraio 2018 un impegno nei confronti della Società a presentare eventuali opportunità di investimento con priorità rispetto alla propria operatività e a quella delle altre società riconducibili al Promotore, qualora tali opportunità siano compatibili con le politiche di investimento di VEI 1, comportino un investimento di almeno il 50% della raccolta effettiva in sede di Offerta da parte della Società ai fini della quotazione, in termini di *equity*, in qualsiasi forma siano strutturate, e le iniziative siano compatibili con una quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero un mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

17. INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI

17.1 Relazioni e pareri di esperti

Fatte salve le fonti di mercato indicate nel Documento di Ammissione, non vi sono nel Documento di Ammissione pareri o relazioni attribuiti a esperti.

17.2 Informazioni provenienti da terzi

Ove indicato, le informazioni contenute nel Documento di Ammissione provengono da fonti terze. La Società conferma che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto a conoscenza dell'Emittente medesimo anche sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni inesatte o ingannevoli.

18. INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non detiene partecipazioni.

SEZIONE SECONDA

1. PERSONE RESPONSABILI

1.1 Persone responsabili

Per le informazioni relative alle persone responsabili, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 1, Paragrafo 1.1 del Documento di Ammissione.

1.2 Dichiarazione di responsabilità

Per le informazioni relative alle dichiarazioni di responsabilità, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 1, Paragrafo 1.2 del Documento di Ammissione.

2. FATTORI DI RISCHIO

Per una descrizione dettagliata dei fattori di rischio relativi all'Emittente nonché al settore in cui l'Emittente opera ed alla ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari, si rinvia Sezione Prima, Capitolo 4 del Documento di Ammissione.

3. INFORMAZIONI FONDAMENTALI

3.1 Dichiarazione relativa al capitale circolante

Gli amministratori, dopo avere svolto tutte le necessarie ed approfondite indagini, ritengono che il capitale circolante a disposizione della Società sia sufficiente per le esigenze attuali, ossia per almeno 24 mesi a decorrere dalla Data di Avvio delle Negoziazioni.

3.2 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

La Società, al fine di raccogliere le risorse finanziarie necessarie per effettuare l'Operazione Rilevante, intende procedere ad un'operazione di collocamento e di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Warrant.

L'Offerta avrà ad oggetto prodotti finanziari per un corrispettivo minimo pari ad almeno Euro 100.000,00 per investitore e per ogni offerta separata ed è rivolta a: **(i)** investitori qualificati come definiti dagli articoli 100 del TUF e 34-ter, primo comma, lett. b), del Regolamento 11971, e a investitori istituzionali esteri ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933 (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America) e **(ii)** investitori diversi dagli investitori *sub* (i), con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerte al pubblico di strumenti finanziari previsti dagli articoli 100 del TUF e 34-ter del Regolamento 11971.

Il ricavato derivante dall'Offerta, calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, è stimato in Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00) in caso di sottoscrizione del numero 10.000.000 (diecimilioni) nuove Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta.

Il 100% del ricavato stimato derivante dall'Offerta sarà depositato e/o impiegato sul Conto Vincolato intestato alla Società.

Le Somme Vincolate potranno essere utilizzate dalla Società **(a)** previa autorizzazione dell'Assemblea, esclusivamente: **(i)** ai fini della realizzazione dell'Operazione Rilevante; **(ii)** ai fini della restituzione ai soci che esercitino il recesso secondo quanto stabilito dall'articolo 8 dello Statuto; **(iii)** in caso di scioglimento e conseguente liquidazione della Società; **(b)** nonché in ogni altro caso deliberato dall'Assemblea. Si precisa che il 100% degli interessi e/o in generale dei rendimenti (ove positivi) di volta in volta maturati sulle Somme Vincolate potranno essere utilizzati dal Consiglio di Amministrazione per la gestione ordinaria della Società.

Nello svolgimento dell'attività di ricerca e selezione di una *Target* oggetto del potenziale investimento, la Società potrà avvalersi delle Somme Utilizzabili.

A seguito dell'approvazione dell'Operazione Rilevante, da parte dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre dell'intera liquidità depositata e/o impiegata nel Conto Vincolato (al netto delle risorse eventualmente utilizzate ai fini della restituzione ai soci che esercitino il Diritto di Recesso), del capitale circolante della *Target* acquisita e della possibilità, ove necessario e opportuno, di fare ricorso ad eventuale leva.

Si segnala che in caso di sottoscrizione del numero di Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta pari a n. 10.000.000,00 (diecimilioni/00) la Società avrà disponibilità lorde pari a circa Euro 103.500.000,00 (centotremilionicinquecentomila/00), derivanti per Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00) dall'Offerta sul mercato e per Euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00) dalla sottoscrizione da parte del Promotore dell'Aumento di Capitale Riservato al Promotore (per Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00)), del capitale preesistente (per Euro 100.000,00 (centomila/00)) e di quanto versato dal Promotore a riserva a patrimonio netto (pari a Euro 900.000,00

(novecentomila/00); si stima che i costi sostenuti dall'Emittente riconducibili al processo di quotazione ammonteranno ad Euro 1,7 milioni.

Si segnala che Banca Akros (nella qualità di *Global Coordinator*) ha accettato di subordinare e, pertanto, differire parte delle proprie commissioni relative all'Offerta alla data di perfezionamento dell'Operazione Rilevante, qualora questa abbia effettivamente luogo.

Si precisa che le commissioni spettanti a Banca Akros, quale *Global Coordinator*, verranno determinate sulla base del controvalore delle Azioni Ordinarie dalla medesima collocate al netto del controvalore delle Azioni Ordinarie sottoscritte dal Promotore e del controvalore complessivo delle Azioni Ordinarie sottoscritte dai soggetti individuati dal Promotore fino ad un importo massimo pari ad Euro 10 milioni.

4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE

4.1 Descrizione degli strumenti finanziari da offrire e/o da ammettere alla negoziazione

Gli strumenti finanziari di cui è stata richiesta l'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia ed oggetto dell'Offerta sono le Azioni Ordinarie e i Warrant dell'Emittente.

4.1.1 Descrizione delle Azioni Ordinarie

Il Documento di Ammissione ha ad oggetto l'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie della Società.

Il numero totale delle Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta è di n. 10.000.000 (diecimilioni) Azioni Ordinarie.

Le Azioni Ordinarie, prive di indicazione del valore nominale e con godimento regolare, rivengono dall'Aumento di Capitale a servizio dell'Offerta deliberato dall'Assemblea straordinaria in data 6 febbraio 2018.

Le Azioni Ordinarie hanno il codice ISIN IT0005323594.

4.1.2 Legislazione in base alla quale le Azioni Ordinarie sono emesse

Le Azioni Ordinarie sono state emesse ai sensi della legislazione italiana.

4.1.3 Caratteristiche delle Azioni Ordinarie

Le Azioni Ordinarie della Società sono nominative, liberamente trasferibili, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare e assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione e sono immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.

4.1.4 Valuta di emissione delle Azioni Ordinarie

Le Azioni Ordinarie sono denominate in Euro.

4.1.5 Descrizione dei diritti connessi alle Azioni Ordinarie

Le Azioni Ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili ed indivisibili, aventi godimento regolare e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. Ogni Azione Ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società, nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi secondo le disposizioni di legge e di statuto applicabili.

Ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto, fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, e/o le riserve disponibili possono essere rispettivamente pagati e distribuiti ai soci previa approvazione dell'Assemblea Speciale.

4.1.6 Indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle approvazioni in virtù delle quali le

Azioni Ordinarie verranno emesse

Le Azioni Ordinarie sono state emesse sulla base delle delibere assunte dall'Assemblea del 6 febbraio 2018.

Per maggiori informazioni al riguardo si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafi 15.1.4 e 15.1.6 del Documento di Ammissione.

4.1.7 Data di emissione e di messa a disposizione delle Azioni Ordinarie

Dietro pagamento del relativo prezzo, le Azioni Ordinarie saranno messe a disposizione degli aventi diritto sui conti di deposito intrattenuti presso Monte Titoli.

4.1.8 Limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni Ordinarie

Non sussistono limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni Ordinarie dell'Emittente imposte da clausole statutarie ovvero dalle condizioni di emissione. Per informazioni in merito agli impegni di *lock-up* del Promotore si rinvia al successivo Paragrafo 5.3 del Documento di Ammissione.

Le Azioni Ordinarie saranno immesse nel sistema di gestione ed amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli, e sottoposti al regime di dematerializzazione, ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del TUF.

4.1.9 Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto residuali in relazione alle Azioni Ordinarie

Poiché la Società non è una società con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani non trovano applicazione le disposizioni previste dal TUF e dai relativi regolamenti di attuazione, tra cui in particolare il Regolamento 11971, con specifico riferimento alle disposizioni dettate in materia di offerte pubbliche di acquisto e offerte pubbliche di vendita.

Peraltro, in conformità al Regolamento Emittenti AIM, l'Emittente ha previsto statutariamente che a partire dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106 e 109 del TUF).

Per maggiori informazioni si rinvia all'articolo 9 dello Statuto disponibile sul sito internet www.vei1.eu.

4.1.10 Offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle Azioni Ordinarie dell'Emittente nel corso dell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso

Gli strumenti finanziari di VEI 1 non sono mai stati oggetto di alcuna offerta pubblica di acquisto o di scambio, né alcuna offerta pubblica di scambio è stata effettuata dalla Società su azioni o quote rappresentative di capitale di altre società o enti.

4.2 Descrizione dei Warrant

Il Documento di Ammissione ha ad oggetto l'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia dei Warrant della Società.

I Warrant rivengono dalla delibera dell'Assemblea straordinaria del 6 febbraio 2018. Per informazioni al riguardo si rinvia alla precedente Sezione Prima, Paragrafo 15.1 del Documento di Ammissione.

I Warrant hanno il codice ISIN IT0005323628.

Il numero totale dei Warrant, denominati "**Warrant VEI 1 S.p.A.**", è di n. 6.000.000 (seimilioni) Warrant.

I Warrant saranno assegnati come segue:

- (i) n. 3 Warrant saranno assegnati gratuitamente ogni n. 10 Azioni Ordinarie sottoscritte nell'ambito dell'Offerta e saranno negoziabili su AIM Italia separatamente dalle Azioni a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni su AIM Italia; e
- (ii) n. 3 Warrant saranno assegnati gratuitamente ogni n. 10 Azioni Ordinarie emesse e in circolazione alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e saranno emessi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (in ogni caso ad eccezione delle Azioni Ordinarie eventualmente detenute dalla Società). Il diritto a ricevere tali ulteriori Warrant è incorporato nelle predette Azioni Ordinarie e circolerà con le medesime fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, che sarà determinata compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana, a partire dalla quale gli ulteriori Warrant inizieranno a negoziare separatamente dalle Azioni Ordinarie.

4.2.1 Legislazione in base alla quale i Warrant sono emessi

I Warrant sono emessi ai sensi della legislazione italiana.

4.2.2 Caratteristiche dei Warrant

I Warrant sono al portatore, liberamente trasferibili e sono ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione.

I Warrant circolano separatamente dalle Azioni Ordinarie.

Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel Regolamento Warrant.

4.2.3 Valuta di emissione dei Warrant

La valuta di riferimento dei Warrant è l'Euro.

4.2.4 Descrizione dei diritti connessi ai Warrant e modalità per il loro esercizio

I warrant tradizionali

I *warrant* tradizionali normalmente rappresentano delle opzioni di aumento di capitale a termine, comportando il versamento di un corrispettivo fisso per la sottoscrizione delle nuove azioni.

Il regolamento che disciplina il loro funzionamento, pertanto, identifica due fondamentali grandezze:

- (i) il prezzo *strike* (che coincide con il prezzo di sottoscrizione delle azioni di compendio); e
- (ii) il rapporto di esercizio (che indica il numero, anche frazionario, di azioni di compendio

sottoscrivibili a fronte dell'esercizio di un *warrant*).

Il caso più semplice è quello di un rapporto di esercizio pari a 1:1 (ovvero a fronte dell'esercizio di ogni *warrant* viene consegnata una azione di compendio contro pagamento per cassa del prezzo *strike* o prezzo di sottoscrizione).

In generale, il prezzo *strike* è superiore al prezzo di mercato dell'azione sottostante nel momento in cui il *warrant* viene emesso. Ciò significa che l'opzione implicita nel *warrant* è *out of the money*. Il che tuttavia non implica che il *warrant* stesso sia privo di valore. Il prezzo di una opzione è infatti composto da due elementi: l'*intrinsic value* (differenza tra *strike* e prezzo di mercato del sottostante) ed il *time value* (valore del tempo, durante il quale il prezzo di mercato potrebbe salire fino a rendere positiva la differenza con lo *strike*).

Il rischio di "diluizione" che l'esistenza di *warrant* comporta per l'azionista esistente è in funzione (a) della quantità di *warrant* in circolazione e (b) del loro prezzo *strike*.

In generale l'opzione implicita nei *warrant* tradizionali è di tipo americano (ovvero il *warrant* stesso può essere esercitato in qualsiasi momento durante la sua vita).

I Warrant emessi da VEI 1

I Warrant emessi da VEI 1 e abbinati gratuitamente alle Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta hanno le seguenti principali peculiarità:

- (i) un Prezzo Strike pari a Euro 10,5 (dieci/5) diverso dal prezzo di sottoscrizione delle azioni di compendio (il c.d. "Prezzo di Sottoscrizione Azioni", pari a Euro 0,10 (zero/10)) e superiore al prezzo di sottoscrizione delle Azioni Ordinarie; e
- (ii) un Rapporto di Esercizio variabile in funzione del Prezzo Medio Mensile⁽¹⁾ dell'azione sottostante.

Tali caratteristiche consentono, mantenendo ferma la diluizione economica individuata in sede di emissione, di graduare l'*inflow* dell'aumento di capitale derivante dall'esercizio dei Warrant. In particolare il Rapporto di Esercizio è uguale a:

$$\frac{\text{Prezzo Medio Mensile} - \text{Prezzo Strike}}{\text{Prezzo Medio Mensile} - \text{Prezzo di Sottoscrizione Azioni}}$$

Prezzo Medio Mensile – Prezzo di Sottoscrizione Azioni

Si segnala inoltre che, ove, a seguito della data di efficacia dell'Operazione Rilevante deliberata dall'Assemblea della Società, il Prezzo Medio Mensile sia superiore ad un certo livello (Prezzo Soglia), la scadenza del Warrant verrà anticipata (Condizione di Accelerazione) ed il Rapporto di Esercizio dovrà essere calcolato sostituendo il Prezzo Soglia al Prezzo Medio Mensile secondo il seguente rapporto:

$$\frac{\text{Prezzo Soglia} - \text{Prezzo Strike}}{\text{Prezzo Soglia} - \text{Prezzo di Sottoscrizione Azioni}}$$

Prezzo Soglia – Prezzo di Sottoscrizione Azioni

⁽¹⁾ Pari alla media aritmetica dei Prezzi Medi Giornalieri del mese di calendario precedente rispetto alla data di esercizio di n. 1 Warrant, intendendosi per "Prezzo Medio Giornaliero" il prezzo medio ponderato per le quantità di un giorno di negoziazione sul Mercato registrato dalle azioni ordinarie della Società.

Si riportano di seguito alcuni esempi applicativi, ai soli fini illustrativi, relativi ai Warrant ipotizzando che:

- (i) in sede di Offerta siano state collocate tutte le n. 10.000.000 (diecimilioni) nuove Azioni Ordinarie per un ammontare di Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00);
- (ii) nessun azionista abbia esercitato il Diritto di Recesso in sede di approvazione della modifica dell'oggetto sociale funzionale all'esecuzione dell'Operazione Rilevante; e
- (iii) si sia perfezionata un'Operazione Rilevante mediante la fusione con una *Target* di *equity value* pari ad Euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00) con emissione da parte di VEI 1 di n. 20.000.000,00 (ventimilioni) di azioni a servizio del concambio, nell'ipotesi di sottoscrizione integrale delle n. 10.000.000 (diecimilioni) nuove Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta.

Come illustrato nella seguente Tabella 1, se il "Prezzo Medio Mensile delle Azioni Ordinarie" è pari a Euro 11 e il "Prezzo di Sottoscrizione Azioni" è pari ad Euro 0,10, il "Rapporto di Esercizio" risulta pari a 4,59%, il numero delle Azioni di Compendio emettibili nel caso di totale esercizio dei Warrant è pari a n. 275.400 Azioni di Compendio e il relativo aumento di capitale è pari a circa Euro 27.540,00. Le azioni emesse a favore dei portatori di Warrant rappresentano pertanto lo 0,88% del capitale sociale post-conversione.

Tabella 1

Post Operazione Rilevante @ Euro 11 per Azione						
Compagine	Tipo strumento	# n.	Valore unitario (€)	Valore totale mercato (€)	% azioni	% valore mercato
Mercato SPAC ⁽¹⁾	Azioni Ordinarie	10.000.000	11,00	110.000.000	31,92%	31,92%
	Azioni Ordinarie Compendio Warrant	275.400	11,00	3.029.400	0,88%	0,88%
Promotore SPAC	Azioni Ordinarie Compendio	840.000	11,00	9.240.000	2,68%	2,68%
	Azioni Speciali ⁽²⁾	210.000	11,00	2.310.000	0,67%	0,67%
Soci storici <i>Target</i>	Azioni Ordinarie	20.000.000	11,00	220.000.000	63,85%	63,85%
Totale azioni		31.325.400		344.579.400		
Detentori Warrant	Warrant	6.000.000				

(1) Includere le Azioni Ordinarie del Promotore.

(2) Non negoziate su AIM Italia, valore di mercato calcolato in ipotesi di conversione delle azioni ad un ratio pari a 1:1.

Come illustrato nella seguente Tabella 2, se il prezzo delle Azioni Ordinarie è pari al "Prezzo Soglia", e quindi pari ad Euro 15,00, e il "Prezzo di Sottoscrizione Azioni" è pari a Euro 0,10⁽²⁾, il "Rapporto di Esercizio" risulta pari a 30,20%, il numero delle Azioni di Compendio emettibili nel caso di totale esercizio dei Warrant è pari a n. 1.812.000 Azioni di Compendio e il relativo aumento di capitale è pari a circa Euro 181.200,00. Le azioni emesse a favore dei portatori di Warrant rappresentano pertanto il

⁽²⁾ La Tabella 2 illustra la c.d. "diluizione massima" derivante dal verificarsi della Condizione di Accelerazione, ossia l'ipotesi in cui il Prezzo Medio Mensile risulta essere pari o superiore al Prezzo Soglia e pertanto pari o superiore ad Euro 15,00.

5,34% del capitale sociale post-conversione.

Tabella 2

Post Operazione Rilevante @ Euro 15 per Azione						
Compagine	Tipo strumento	# n.	Valore unitario (€)	Valore totale mercato (€)	% azioni	% valore mercato
Mercato SPAC ⁽¹⁾	Azioni Ordinarie	10.000.000	15,00	150.000.000	29,49%	29,49%
	Azioni Ordinarie Compendio Warrant	1.812.000	15,00	27.180.000	5,34%	5,34%
Promotore SPAC	Azioni Ordinarie Compendio	2.100.000	15,00	31.500.000	6,19%	6,19%
	Azioni Speciali ⁽²⁾	0	15,00	-	0,00%	0,00%
Soci storici Target	Azioni Ordinarie	20.000.000	15,00	300.000.000	58,98%	58,98%
Totale azioni		33.912.000		508.680.000		
Detentori Warrant	Warrant	6.000.000				

(1) Includere le Azioni Ordinarie del Promotore.

(2) Non negoziate su AIM Italia, valore di mercato calcolato in ipotesi di conversione delle azioni ad un ratio pari a 1:1.

Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento dei Warrant, disponibile sul sito internet dell'Emittente e allegato al Documento di Ammissione.

4.2.5 Indicazione delle delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali i Warrant verranno emessi

I Warrant sono stati emessi sulla base delle delibere assunte dall'Assemblea straordinaria della Società del 6 febbraio 2018, per cui si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafi 15.1.4 e 15.1.6 del Documento di Ammissione.

4.2.6 Data di emissione e di messa a disposizione dei Warrant

Come specificato al Paragrafo 4.1.7 che precede, dietro pagamento del relativo prezzo, le Azioni Ordinarie e i Warrant saranno messi a disposizione degli aventi diritto sui conti di deposito intrattenuti presso Monte Titoli.

4.2.7 Limitazioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari

Non sussistono limitazioni alla libera trasferibilità dei Warrant dell'Emittente imposte da clausole statutarie ovvero dalle condizioni di emissione.

I Warrant saranno immessi nel sistema di gestione ed amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli, e sottoposti al regime di dematerializzazione, ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF.

4.2.8 Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di scambio di offerta di acquisto e di vendita residuali in relazione agli

strumenti finanziari

Si rinvia a quanto indicato nel precedente Paragrafo 4.1.9 del presente Capitolo 4 del Documento di Ammissione.

4.2.9 Precedenti offerte pubbliche di acquisto sugli strumenti finanziari

Si rinvia a quanto indicato nel precedente Paragrafo 4.1.10 del presente Capitolo 4 del Documento di Ammissione.

4.3 Profili fiscali

4.3.1 Definizioni

Ai fini del presente Paragrafo 4.3 del Documento di Ammissione, i termini definiti hanno il significato di seguito riportato.

“Cessione di Partecipazioni Qualificate”: cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, che eccedano, nell’arco di un periodo di dodici mesi, i limiti per la qualifica di Partecipazione Qualificata. Il termine di dodici mesi decorre dal momento in cui i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore ai limiti predetti. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale potenzialmente ricollegabili alle partecipazioni;

“Partecipazioni Non Qualificate”: le partecipazioni sociali in società non quotate in mercati regolamentati diverse dalle Partecipazioni Qualificate;

“Partecipazioni Qualificate”: le azioni, diverse dalle azioni di risparmio, nonché i diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette azioni che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’Assemblea ordinaria dell’emittente superiore al:

- 2% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio dell’emittente superiore al 5%, in caso di azioni negoziate sui mercati regolamentati;
- 20% ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 25%, in caso di società non quotate in mercati regolamentati.

Per diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le azioni si tiene conto delle percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale potenzialmente ricollegabili alle azioni.

4.3.2 Regime fiscale relativo ai warrant

Quanto di seguito riportato costituisce una mera sintesi del regime fiscale proprio della detenzione e della cessione dei *warrant* – ai sensi della legislazione tributaria italiana – applicabile ad alcune specifiche categorie di investitori e non intende essere un’esauriente analisi di tutte le possibili conseguenze fiscali connesse alla detenzione e alla cessione di tali titoli. Per ulteriori riferimenti e dettagli sulla disciplina fiscale dei predetti redditi, si rinvia alla disciplina recata dal Decreto Legislativo n. 461 del 22 novembre 1997, come successivamente modificato ed integrato (il **“D.Lgs. 461/1997”**), dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (il **“TUIR”**) e dal Decreto Legislativo n. 138 del 13 agosto 2011 (il **“D.Lgs. 138/2011”**), nonché agli ulteriori provvedimenti normativi e amministrativi correlati.

Gli investitori, pertanto, sono tenuti a consultare i propri consulenti in merito al regime fiscale proprio

dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei *warrant*.

In base alla normativa vigente alla data di predisposizione del presente Documento di Ammissione le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di *warrant* per la sottoscrizione di partecipazioni in società residenti in Italia, se non conseguite nell'esercizio di imprese, costituiscono redditi diversi di natura finanziaria, soggetti ad imposizione fiscale con le stesse modalità previste per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni azionarie (artt. 67 e seguenti del TUIR). Le cessioni di "*titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni*" (quali i *warrant*) sono, infatti, assimilate alle cessioni di partecipazioni, e soggette al medesimo regime fiscale. In particolare:

- (a) le plusvalenze derivanti da cessioni di *warrant* – effettuate anche nei confronti di soggetti diversi nell'arco di dodici mesi, anche se ricadenti in periodi di imposta differenti - che consentono l'acquisizione di una Partecipazione Qualificata, tenendo conto, a tal fine, anche delle cessioni dirette delle partecipazioni e altri diritti effettuate nello stesso periodo di dodici mesi, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 58,14% (percentuale così modificata dall'art. 2. del DM 26 maggio 2017 per le plusvalenze e le minusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018). In base alle modifiche apportate dalla Legge n. 205/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2019 tali plusvalenze saranno soggette a ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 26%;
- (b) le plusvalenze derivanti da cessioni di *warrant* che – effettuate sempre nell'arco di dodici mesi, anche nei confronti di soggetti diversi – non consentono, anche unitamente alla diretta cessione delle partecipazioni e altri diritti, l'acquisizione di una Partecipazione Qualificata, sono soggette ad imposta sostitutiva con aliquota del 26%.

In particolare, al fine di stabilire i limiti per la qualifica di Partecipazione Qualificata, si deve tener conto anche dei titoli o dei diritti attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni qualificate (ad esempio: *warrant* di sottoscrizione e di acquisto, opzioni di acquisto di partecipazioni, diritti d'opzione di cui agli artt. 2441 e 2420-*bis* del codice civile, obbligazioni convertibili). Di conseguenza, si può verificare un'ipotesi di cessione di partecipazione qualificata anche nel caso in cui siano ceduti soltanto titoli o diritti che, autonomamente considerati ovvero insieme alle altre partecipazioni cedute, rappresentino una percentuale di diritti di voto e di partecipazione superiori ai limiti indicati per definire una Partecipazione Qualificata. Al fine di individuare le percentuali di diritti di voto e di partecipazione è necessario cumulare le cessioni effettuate nell'arco di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Pertanto, in occasione di ogni cessione si devono considerare tutte le cessioni effettuate dal medesimo soggetto che hanno avuto luogo nei dodici mesi dalla data della cessione, anche se ricadenti in periodi d'imposta diversi. Pertanto, qualora un soggetto, dopo aver effettuato una prima cessione non qualificata, ponga in essere - nell'arco di dodici mesi dalla prima cessione - altre cessioni che comportino il superamento delle suddette percentuali di diritti di voto o di partecipazione, per effetto della predetta regola del cumulo, si considera realizzata una cessione di partecipazione qualificata. L'applicazione della regola che impone di tener conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi è tuttavia subordinata alla condizione che il contribuente possieda, almeno per un giorno, una partecipazione superiore alle percentuali sopra indicate.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 461/1997 non sono soggette a tassazione in Italia le plusvalenze realizzate ad esito della cessione di *warrant* che consentono – anche unitamente alla diretta cessione delle azioni – l'acquisizione di una Partecipazione Non Qualificata, se conseguite da soggetti fiscalmente residenti in Stati e Territori con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, che consentano all'amministrazione finanziaria italiana di acquisire le informazioni necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti, sempreché tali Stati e Territori siano inclusi nella lista di cui al Decreto Ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del TUIR (i.e. Stati

e Territori che consentono all'Amministrazione Finanziaria Italiana un adeguato scambio di informazioni) e privi di una stabile organizzazione in Italia cui tali warrant possano ritenersi effettivamente connessi.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera f), punto 1) del TUIR, non sono soggette a tassazione in Italia le plusvalenze realizzate ad esito della cessione di *warrant* quotati in mercati regolamentati che consentono – anche unitamente alla diretta cessione delle azioni – l'acquisizione di una Partecipazione Non Qualificata.

Viceversa, le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti in Italia privi di stabile organizzazione in Italia ad esito della cessione di *warrant* che consentono l'acquisizione di una Partecipazione Qualificata concorrono alla formazione del reddito imponibile del percettore limitatamente al 58,14% (percentuale così modificata dall'art. 2 del DM 26 maggio 2017 per le plusvalenze e le minusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018). Tali plusvalenze sono assoggettate a tassazione unicamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In base alle modifiche apportate dalla Legge n. 205/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2019 tali plusvalenze saranno soggette a ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 26%.

Resta comunque ferma per i soggetti non residenti la possibilità di chiedere l'applicazione del regime di non tassazione in Italia eventualmente previsto dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e il proprio Stato di residenza.

La possibilità di beneficiare dei menzionati regimi di esenzione da imposizione sulle plusvalenze potrebbe essere subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante la sussistenza delle relative condizioni di applicazione.

4.3.3 Regime fiscale relativo alle Azioni

Le informazioni riportate qui di seguito sintetizzano il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle azioni della Società ai sensi della vigente legislazione tributaria italiana e relativamente a specifiche categorie di investitori.

Quanto segue non intende essere un'esauriente analisi delle conseguenze fiscali connesse all'acquisto, alla detenzione e alla cessione di azioni.

Il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato, si basa sulla legislazione vigente oltre che sulla prassi esistente alla data del Documento di Ammissione, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi, e rappresenta pertanto una mera introduzione alla materia.

In futuro potrebbero intervenire provvedimenti legislativi aventi ad oggetto la revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle aliquote delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi. L'approvazione di tali provvedimenti modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe, pertanto, incidere sul regime fiscale delle azioni della Società quale descritto nei seguenti paragrafi.

Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di azioni ed a verificare la natura e l'origine delle somme percepite come distribuzioni sulle azioni della Società (dividendi o riserve).

A. Regime fiscale dei dividendi

I dividendi attribuiti alle azioni della Società saranno soggetti al trattamento fiscale ordinariamente applicabile ai dividendi corrisposti da società per azioni fiscalmente residenti in Italia.

Sono previste le seguenti differenti modalità di tassazione relativamente alle diverse categorie di percettori.

(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni, possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli (quali le azioni della Società oggetto della presente offerta), sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 26%, con obbligo di rivalsa, ai sensi dell'articolo 27-ter D.P.R. n. 600 del 19 settembre 1973 (di seguito, il "DPR 600/1973") e dell'art. 3 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66 (il "Decreto Legge 66/2014"); non sussiste l'obbligo da parte dei soci di indicare i dividendi incassati nella dichiarazione dei redditi.

Detta imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, nonché mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del TUF), dai soggetti (depositari) non residenti che aderiscono al Sistema Monte Titoli o a Sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al Sistema Monte Titoli.

(ii) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia esercenti attività di impresa

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni relative all'impresa non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all'atto della percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono relativi a partecipazioni attinenti all'attività d'impresa. Tali dividendi concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio. Il DM 26 maggio 2017 ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura del 58,14%. Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Laddove siano integrati certi requisiti, le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia esercenti attività d'impresa possono optare per l'applicazione dell'Imposta sul Reddito d'Impresa ("IRI") in relazione ai redditi derivanti dalla propria attività d'impresa. In tal caso, i dividendi concorrono alla determinazione del reddito secondo le regole ordinarie in materia di reddito d'impresa di cui al capo VI, Titolo I del TUIR e sono soggetti a tassazione con aliquota del 24%. Ogni successivo prelevamento di risorse dall'attività di impresa dovrebbe essere interamente tassato ai fini IRPEF nei confronti della persona fisica e dedotto dalla base IRI.

(iii) Società in nome collettivo ed equiparate, in accomandita semplice ed equiparate, semplici ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lettere a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

I dividendi percepiti da società in nome collettivo ed equiparate, in accomandita semplice ed equiparate, semplici ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, ovvero sia da società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, fiscalmente residenti in Italia, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva in Italia e concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente con le seguenti modalità, a prescindere dall'entità della partecipazione:

- (a) le distribuzioni a favore di soggetti IRPEF (e.g. società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società semplici) , in base alle modifiche apportate dalla Legge n. 205/2017, sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 26%;
- (b) le distribuzioni a favore di soggetti IRES (e.g. società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del percipiente (soggetto ad aliquota ordinaria IRES pari al 24% a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, eccezion fatta per la Banca d'Italia e gli enti crediti e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 - escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 - a cui è applicata un'addizionale IRES di 3,5 punti percentuali, per una tassazione IRES complessiva pari al 27,5%) limitatamente al 5% del loro ammontare, ovvero per l'intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione da soggetti che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Per alcuni tipi di società (quali ad esempio banche e altre società finanziarie, imprese di assicurazione etc.) ed a certe condizioni, i dividendi conseguiti concorrono parzialmente a formare anche il relativo valore della produzione netta assoggettato ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

(iv) Enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. c) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

I dividendi percepiti dagli enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. c), del TUIR, ovvero sia dagli enti pubblici e privati fiscalmente residenti in Italia, diversi dalle società, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva in Italia e concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 100% del loro ammontare per gli O.I.C.R. di cui all'art. 73, comma 5-*quinquies*, del TUIR).

(v) Soggetti esenti ed esclusi dall'imposta sul reddito delle società residenti in Italia

Per le azioni, quali le azioni emesse dalla Società, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, i dividendi percepiti da soggetti residenti esenti dall'imposta sul reddito delle società (IRES) sono soggetti ad una imposta sostitutiva con aliquota del 26% applicata dal soggetto (aderente al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli) presso il quale le azioni sono depositate, ovvero, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia, dal soggetto (depositario) non residente che aderisca al sistema Monte Titoli o a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli.

Tale imposta sostitutiva non è, invece, applicabile nei confronti dei soggetti "esclusi" dall'imposta sui redditi ai sensi dell'art. 74, comma 1, del TUIR (organi e amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, comuni, consorzi tra enti locali, associazioni ed enti gestori di demanio collettivo, comunità montane, province e regioni).

(vi) Fondi pensione italiani ed Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (Fondi di investimento e S.I.C.A.V.)

Gli utili percepiti da (a) fondi pensione italiani di cui al Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 (il "**Decreto 252**") e (b) dagli organismi italiani di investimento collettivo in valori mobiliari e da quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento in Italia, di cui all'articolo 11-*bis* del D.L. n. 512 del 30 settembre 1983, soggetti alla disciplina di cui all'articolo 73, comma 5-*quinquies*, del TUIR (di seguito gli "**O.I.C.R.**"), non sono soggetti a ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva; la

tassazione ha invece luogo in capo ai partecipanti dell'O.I.C.R. al momento della percezione dei proventi.

Gli utili percepiti da (a) fondi pensione italiani di cui al Decreto 252 concorrono alla formazione del risultato complessivo annuo di gestione maturato, soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%, mentre quelli percepiti dagli (b) O.I.C.R. di cui all'articolo 73, comma 5-*quinquies*, del TUIR non sono soggetti alle imposte sui redditi, purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale.

(vii) Fondi comuni di investimento immobiliare

Ai sensi del Decreto Legge n. 351 del 25 settembre 2001 (il "**Decreto 351**"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 410 del 23 novembre 2001 ed a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 41-*bis* del Decreto Legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni in Legge 326/2003 (il "**Decreto 269**"), le distribuzioni di utili percepite dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del TUF ovvero dell'articolo 14-*bis* della Legge n. 86 del 25 gennaio 1994 (la "**Legge 86**"), nonché dai fondi di investimento immobiliare istituiti anteriormente al 26 settembre 2001, non sono soggette a ritenuta d'imposta né ad imposta sostitutiva.

Tali fondi non sono soggetti alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive. I proventi derivanti dalla partecipazione ai suindicati fondi sono assoggettati in capo ai percipienti ad una ritenuta del 26%, applicata a titolo di acconto o d'imposta (a seconda della natura giuridica del percipiente), con esclusione dei proventi percepiti dai soggetti, beneficiari effettivi di tali proventi, fiscalmente residenti in Stati esteri che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l'amministrazione finanziaria italiana (ad esempio qualora il percipiente fosse un fondo pensione estero o un organismo di investimento collettivo del risparmio estero, sempreché istituiti in Stati e territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del TUIR, non sarà operata alcuna ritenuta dal fondo o dall'organismo di investimento collettivo del risparmio).

(viii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che detengono le azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Le distribuzioni di utili percepite da soggetti non residenti in Italia che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, non sono soggette ad alcuna ritenuta in Italia né ad imposta sostitutiva e concorrono a formare il reddito complessivo della stabile organizzazione nella misura del 5% del loro ammontare, ovvero per l'intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione da soggetti che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Per alcuni tipi di società che detengono la partecipazione per il tramite di una stabile organizzazione in Italia (quali, banche e altre società finanziarie, imprese di assicurazioni, ecc.) ed a certe condizioni, i dividendi conseguiti concorrono a formare anche il relativo valore della produzione netta assoggettato ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Qualora le distribuzioni siano riconducibili ad una partecipazione non connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al paragrafo che segue.

(ix) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che non detengono le azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato

I dividendi, derivanti da azioni o titoli simili immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli (quali le azioni della Società oggetto della presente offerta), percepiti da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato cui la partecipazione sia riferibile, sono soggetti ad una imposta sostitutiva del 26% ai sensi dell'art. 27-ter del D.P.R. 600/1973 e dell'art. 3 del Decreto Legge 66/2014.

Tale imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, nonché da un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del TUF), nonché dai soggetti non residenti che aderiscono al Sistema Monte Titoli o a Sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al Sistema Monte Titoli.

Gli azionisti fiscalmente non residenti in Italia, diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto, a fronte di un'istanza di rimborso da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge, al rimborso fino a concorrenza di 11/26 dell'imposta sostitutiva subita in Italia ai sensi dell'articolo 27, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili, previa esibizione alle competenti autorità fiscali italiane della relativa certificazione dell'ufficio fiscale dello Stato estero.

Alternativamente al suddetto rimborso, i soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione possono chiedere l'applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura (ridotta) prevista dalla convenzione di volta in volta applicabile. A tal fine i soggetti presso cui le azioni sono depositate, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, debbono acquisire tempestivamente:

- una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione;
- un'attestazione dell'autorità fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario degli utili ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. Questa attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione.

L'Amministrazione finanziaria italiana ha peraltro concordato con le amministrazioni finanziarie di alcuni Stati esteri un'apposita modulistica volta a garantire un più efficiente e agevole rimborso o esonero totale o parziale del prelievo alla fonte applicabile in Italia. Se la documentazione non è presentata al soggetto depositario precedentemente alla messa in pagamento dei dividendi, l'imposta sostitutiva è applicata con aliquota del 26%. In tal caso, il beneficiario effettivo dei dividendi può comunque richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso della differenza tra la ritenuta applicata e quella applicabile ai sensi della convenzione tramite apposita istanza di rimborso, corredata dalla documentazione di cui sopra, da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge.

Nel caso in cui i soggetti percettori siano (i) fiscalmente residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che sono inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare in attuazione dell'art. 11, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, come aggiornato e modificato, e (ii) ivi soggetti ad un'imposta sul reddito delle società, i dividendi sono soggetti ad una imposta sostitutiva pari all'1,2% del relativo ammontare. Fino all'emanazione del suddetto decreto ministeriale, gli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che rilevano ai fini dell'applicazione dell'imposta nella citata misura dell'1,2% sono quelli inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministero delle Finanze

del 4 settembre 1996 e successive modifiche.

Ai sensi dell'articolo 27-bis del DPR 600/1973, approvato in attuazione della Direttiva n. 435/90/CEE del 23 luglio 1990, nel caso in cui i dividendi siano percepiti da una società (a) che riveste una delle forme previste nell'allegato alla stessa Direttiva n. 435/90/CEE, (b) che è fiscalmente residente in uno Stato membro dell'Unione Europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione Europea (c) che è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nell'allegato alla predetta Direttiva e (d) che detiene una partecipazione diretta nella Società non inferiore al 10 per cento del capitale sociale per un periodo ininterrotto di almeno un anno, tale società ha diritto a richiedere alle autorità fiscali italiane il rimborso dell'imposta sostitutiva applicata sui dividendi da essa percepiti. A tal fine, la società non residente deve produrre (x) una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente soddisfa i predetti requisiti nonché (y) una dichiarazione che attesti la sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione dell'art. 27-bis citato, incluso il requisito indicato alla lettera (d), redatte su modello conforme a quello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 luglio 2013 (prot. n. 2013/84404). Inoltre, secondo quanto chiarito dalle autorità fiscali italiane, al verificarsi delle predette condizioni ed in alternativa alla presentazione di una richiesta di rimborso successivamente alla distribuzione del dividendo, purché il periodo minimo annuale di detenzione della partecipazione nella Società sia già trascorso al momento della distribuzione del dividendo medesimo, la società non residente può direttamente richiedere all'intermediario depositario delle azioni la non applicazione dell'imposta sostitutiva presentando all'intermediario in questione la stessa documentazione sopra indicata.

La predetta Direttiva n. 2011/96/UE è stata recentemente modificata con la Direttiva n. 2015/121/UE del 27 gennaio 2015, al fine di introdurre una disposizione antielusiva, ai sensi della quale le Autorità fiscali di ciascuno Stato membro dell'Unione Europea hanno il potere di disconoscere l'esenzione da ritenuta prevista dalla Direttiva "... a una costruzione o a una serie di costruzioni che, essendo stata posta in essere allo scopo principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l'oggetto o la finalità della presente direttiva, non è genuina avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti". A tali fini "... una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina nella misura in cui non è stata posta in essere per valide ragioni commerciali che riflettono la realtà economica" (cfr. par. 2 e 3 del nuovo art.1 della Direttiva). Ai sensi del comma 5, dell'art. 27-bis, D.P.R. 600/1973, la citata Direttiva UE n. 2015/121/UE "*È attuata dall'ordinamento nazionale mediante l'applicazione dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212*", recante la disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale.

B. Regime fiscale della distribuzione di riserve di cui all'articolo 47, comma quinto, del TUIR

Le informazioni fornite in questo Paragrafo sintetizzano il regime fiscale applicabile alla distribuzione da parte della Società – in occasione diversa dal caso di riduzione del capitale esuberante, di recesso, di esclusione, di riscatto o di liquidazione – delle Riserve di Capitale di cui all'articolo 47, comma quinto, del TUIR, ovvero, tra l'altro, delle riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di congruaggio versati dai sottoscrittori, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta (di seguito anche "**Riserve di Capitale**").

L'art. 47, comma 1, ultimo periodo, del TUIR stabilisce una presunzione assoluta di priorità nella distribuzione degli utili da parte delle società di cui all'art. 73, del TUIR: "*Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse*

da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta". In presenza e fino a capienza di tali riserve (le cc.dd. "riserve di utili"), dunque, le somme distribuite si qualificano quali dividendi e sono soggette al regime impositivo esposto nei paragrafi precedenti.

(a) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia e società semplici

Ai sensi della disposizione contenuta nell'articolo 47, comma primo, del TUIR, indipendentemente da quanto previsto dalla delibera assembleare, le somme percepite da persone fisiche e società semplici fiscalmente residenti in Italia a titolo di distribuzione delle riserve di capitali costituiscono utili per i percettori nei limiti e nella misura in cui sussistano, in capo alla società distributrice, utili di esercizio e riserve di utili (fatta salva la quota di essi accantonata in sospensione di imposta o allocata a riserve non distribuibili). Le somme qualificate come utili sono soggette, a seconda che si tratti o meno di Partecipazioni Non Qualificate e/o non relative all'impresa, al medesimo regime sopra riportato. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali, al netto, sulla base di quanto testé indicato, dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono di pari ammontare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Ne consegue che, in sede di successiva cessione, la plusvalenza imponibile è calcolata per differenza fra il prezzo di vendita ed il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ridotto di un ammontare pari alle somme percepite a titolo di distribuzione delle riserve di capitali (al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile). Secondo l'interpretazione fatta propria dall'Amministrazione finanziaria le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione, costituiscono utili, trattandosi di un reddito derivante dall'impiego di capitale; tale qualifica appare estensibile al percettore società semplice, con applicazione del relativo regime fiscale dei dividendi.

In relazione alle partecipazioni per cui la persona fisica abbia optato per il regime cosiddetto del "risparmio gestito" di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 461/1997, in assenza di qualsiasi chiarimento da parte dell'Amministrazione Finanziaria, seguendo un'interpretazione sistematica delle norme, le somme distribuite a titolo di ripartizione delle Riserve di Capitale dovrebbero concorrere a formare il risultato annuo della gestione maturato relativo al periodo d'imposta in cui è avvenuta la distribuzione. Anche il valore delle partecipazioni alla fine dello stesso periodo d'imposta (o al venire meno del regime del "risparmio gestito" se anteriore) deve essere incluso nel calcolo del risultato annuo della gestione maturato nel periodo d'imposta, da assoggettare ad imposta sostitutiva del 26%.

(b) Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, società di persone, società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia.

In capo alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (escluse le società semplici) di cui all'articolo 5 del TUIR, alle società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali costituiscono utili nei limiti e nella misura in cui sussistano utili di esercizio e riserve di utili (fatta salva la quota di essi accantonata in sospensione di imposta o allocata a riserve non distribuibili). Le somme qualificate come utili dovrebbero essere soggette al medesimo regime sopra riportato (cfr. sub (iii)). Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali, al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione, costituiscono plusvalenze e, come tali, sono assoggettate al regime evidenziato al successivo Paragrafo B.

(c) Fondi pensione italiani

In base ad una interpretazione sistematica delle norme, le somme percepite dai fondi pensione italiani a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale dovrebbero concorrere a formare il risultato netto di gestione maturato relativo al periodo d'imposta in cui è avvenuta la distribuzione. Il risultato netto di gestione è soggetto ad un'imposta sostitutiva del 20%. L'art. 1, comma 92 e ss., della Legge 232/2016 ha previsto per i fondi pensione in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2017, al ricorrere di determinate condizioni (incluso un periodo minimo di detenzione di 5 anni) e con alcune limitazioni, l'esenzione dall'imposta sul reddito dei redditi (compresi i dividendi) derivanti dagli investimenti di cui al citato comma 92 (fra cui le Azioni) e, pertanto, la non concorrenza degli stessi alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'art. 17 del Decreto 252. Sono previsti meccanismi di recupero dell'imposta sostitutiva sul risultato netto di gestione nel caso in cui le azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo minimo di detenzione di 5 anni richiesto ai fini dell'esenzione.

(d) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

In capo ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia (siano essi persone fisiche o società di capitali), privi di stabile organizzazione in Italia cui la partecipazione sia riferibile, la natura fiscale delle somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale è la medesima di quella evidenziata per le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia. Al pari di quanto evidenziato per le persone fisiche e per le società di capitali fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali, al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare.

(e) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia, tali somme concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione secondo il regime impositivo previsto per le società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia.

Qualora la distribuzione di Riserve di Capitale derivi da una partecipazione non connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al *supra sub* (d).

C. Regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni

(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa e società semplici

Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche e società semplici fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, nonché di titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, sono soggette ad un diverso regime fiscale a seconda che si tratti di una cessione di Partecipazioni Qualificate o di Partecipazioni Non Qualificate.

Cessione di Partecipazioni Qualificate

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di una Partecipazione Qualificata concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile IRPEF del soggetto percipiente limitatamente al 58,14% (percentuale così modificata dall'art. 2. del DM 26 maggio 2017) del loro ammontare, al netto della corrispondente quota delle relative minusvalenze. Per tali plusvalenze la tassazione avviene in sede di

dichiarazione annuale dei redditi.

Qualora dalla cessione di Partecipazioni Qualificate si generi una minusvalenza, la quota corrispondente al 58,14% della stessa è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 58,14% dell'ammontare delle plusvalenze della stessa natura realizzate in periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale minusvalenza sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata realizzata.

In base alle modifiche apportate dalla Legge n. 205/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2019 tali plusvalenze saranno soggette a ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 26%.

Partecipazioni Non Qualificate

Le plusvalenze da cessione a titolo oneroso di Partecipazioni Non Qualificate, nonché di titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, sono soggette ad un'imposta sostitutiva del 26%. Il contribuente può optare per una delle seguenti modalità di tassazione:

- (a) Tassazione in base alla dichiarazione dei redditi. Nella dichiarazione vanno indicate le plusvalenze e minusvalenze realizzate nell'anno. L'imposta sostitutiva del 26% è determinata in tale sede sulle plusvalenze al netto delle relative minusvalenze ed è versata entro i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Le minusvalenze eccedenti, purché esposte in dichiarazione dei redditi, possono essere portate in deduzione, fino a concorrenza, delle relative plusvalenze dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. Il regime della dichiarazione è obbligatorio nell'ipotesi in cui il soggetto non scelga uno dei due regimi di cui ai successivi punti (b) e (c).
- (b) Regime del risparmio amministrato (opzionale). Tale regime può trovare applicazione a condizione che (i) le azioni siano depositate presso banche o società di intermediazione mobiliari residenti o altri soggetti residenti individuati con appositi decreti ministeriali e (ii) l'azionista opti (con comunicazione sottoscritta inviata all'intermediario) per l'applicazione del regime del risparmio amministrato. Nel caso in cui il soggetto opti per tale regime, l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 26% è determinata e versata all'atto della singola cessione dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate in custodia o in amministrazione, su ciascuna plusvalenza realizzata. Le eventuali minusvalenze possono essere compensate nell'ambito del medesimo rapporto computando l'importo delle minusvalenze in diminuzione, fino a concorrenza, delle plusvalenze realizzate nelle successive operazioni poste in essere nello stesso periodo d'imposta o nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. Qualora il rapporto di custodia o amministrazione venga meno, le eventuali minusvalenze possono essere portate in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di realizzo, dalle plusvalenze realizzate nell'ambito di un altro rapporto di risparmio amministrato intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, o possono essere dedotte in sede di dichiarazione dei redditi.
- (c) Regime del risparmio gestito (opzionale). Presupposto per la scelta di tale regime è il conferimento di un incarico di gestione patrimoniale ad un intermediario autorizzato. In tale regime, un'imposta sostitutiva del 26% è applicata dall'intermediario al termine di ciascun periodo d'imposta sull'incremento del valore del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta, anche se non percepito, al netto dei redditi assoggettati a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposte, dei redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, dei proventi derivanti da quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani soggetti ad imposta sostitutiva di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 461/1997. Nel regime del risparmio gestito, le plusvalenze realizzate mediante cessione di

Partecipazioni Non Qualificate concorrono a formare l'incremento del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta, soggetto ad imposta sostitutiva del 26%. Il risultato negativo della gestione conseguito in un periodo d'imposta può essere computato (ai sensi del Decreto Legge 66/2014 in misura ridotta al 76,92%, per risultati negativi di gestione rilevati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014) in diminuzione del risultato della gestione dei quattro periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in ciascuno di essi. In caso di chiusura del rapporto di gestione, i risultati negativi di gestione maturati (risultanti da apposita certificazione rilasciata dal soggetto gestore) possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, dalle plusvalenze realizzate nell'ambito di un altro rapporto cui sia applicabile il regime del risparmio amministrato, ovvero utilizzati (per l'importo che trova capienza in esso) nell'ambito di un altro rapporto per il quale sia stata effettuata l'opzione per il regime del risparmio gestito, purché il rapporto o deposito in questione sia intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero possono essere portate in deduzione dai medesimi soggetti in sede di dichiarazione dei redditi, secondo le medesime regole applicabili alle minusvalenze eccedenti di cui al precedente punto (a) (Tassazione in base alla dichiarazione dei redditi). Nel caso di opzione per il regime del risparmio gestito, il contribuente non è tenuto ad includere le plusvalenze e/o minusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi.

(ii) Persone fisiche esercenti attività d'impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche nell'esercizio di impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR mediante cessione a titolo oneroso di azioni concorrono, per l'intero ammontare, a formare il reddito d'impresa imponibile, soggetto a tassazione in Italia secondo il regime ordinario.

Secondo quanto chiarito dall'amministrazione finanziaria, gli elementi negativi di reddito realizzati da persone fisiche nell'esercizio di impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR mediante cessione a titolo oneroso delle azioni sarebbero integralmente deducibili dal reddito imponibile del soggetto cedente.

Tuttavia, laddove siano soddisfatte le condizioni evidenziate ai punti (a), (b), (c) e (d) del successivo paragrafo, le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito d'impresa imponibile in misura pari al 58,14% (percentuale così modificata dall'art. 2. del DM 26 maggio 2017 per le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018). Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui ai punti (a), (b), (c) e (d) del successivo paragrafo sono deducibili in misura parziale analogamente a quanto previsto per la tassazione delle plusvalenze.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevate, il costo fiscale delle azioni cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi di imposta.

Laddove siano integrati certi requisiti, le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia esercenti attività d'impresa possono optare per l'applicazione dell'Imposta sul Reddito d'Impresa ("IRI") in relazione ai redditi derivanti dalla propria attività d'impresa. In tal caso, i dividendi concorrono alla determinazione del reddito secondo le regole ordinarie in materia di reddito d'impresa di cui al capo VI, Titolo I del TUIR e sono soggetti a tassazione con aliquota del 24%. Ogni successivo prelevamento di risorse dall'attività di impresa dovrebbe essere interamente tassato ai fini IRPEF nei confronti della persona fisica e dedotto dalla base IRI.

In base alle modifiche apportate dalla Legge n. 205/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2019 tali plusvalenze saranno soggette a ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 26%.

(iii) Società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR fiscalmente residenti in Italia.

Le plusvalenze realizzate dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, ovvero sia da società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, mediante cessione a titolo oneroso delle azioni concorrono a formare il reddito d'impresa imponibile per il loro intero ammontare.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 87 del TUIR, le plusvalenze realizzate relativamente ad azioni in società ed enti indicati nell'articolo 73 del TUIR non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 95% per cento, se le suddette azioni presentano i seguenti requisiti:

- (a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
- (b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- (c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, o, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli individuati nel medesimo decreto di cui all'articolo 168-bis del TUIR;
- (d) la società partecipata esercita un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55 del TUIR.

I requisiti di cui ai punti (c) e (d) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo delle plusvalenze, almeno dall'inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo stesso. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria. In presenza dei requisiti menzionati, le minusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni sono indeducibili dal reddito d'impresa.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevanti, il costo fiscale delle azioni cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi di imposta.

Le minusvalenze e le differenze negative tra i ricavi e i costi relativi ad azioni che non possiedono i requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 87 del TUIR non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il loro realizzo/conseguimento. Tale disposizione (i) si applica con riferimento alle azioni acquisite nei 36 mesi precedenti il realizzo/conseguimento, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti (c) e (d), ma (ii) non si applica ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.

In relazione alle minusvalenze deducibili dal reddito di impresa, deve inoltre essere segnalato che i soggetti imprenditori che hanno realizzato, nel corso del periodo d'imposta, tali differenziali negativi su partecipazioni sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle suddette componenti negative, al fine di consentire all'Amministrazione finanziaria di valutare la potenziale elusività delle operazioni effettuate, alla luce dell'articolo 37-bis del DPR 600/73 (si consideri che l'art. 37-bis, D.P.R. 600/1973 è stato abrogato a decorrere dal 2 settembre 2015 e pertanto, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, le disposizioni che richiamano l'art. 37-bis, D.P.R.

600/1973, si intendono riferite all'art. 10-bis della L. 27 luglio 2000, n. 212, in quanto compatibili).

In particolare, gli obblighi in questione sono stati introdotti:

- dall'articolo 1 comma 4, del D.L. 24.9.2002 n. 209, convertito nella L. 22.11.2002 n. 265, relativo alle minusvalenze di ammontare superiore a Euro 5.000.000,00 derivanti dalla cessione di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie;
- dall'articolo 5-*quinquies* comma 3, del DL 30.9.2005 n. 203, convertito nella L. 2.12.2005 n. 248, relativo alle minusvalenze e alle differenze negative di importo superiore a Euro 50.000,00, realizzate su partecipazioni negoziate in mercati regolamentati italiani o esteri.

Con riferimento alla prima fattispecie, introdotta dall'articolo 1, comma 4, del D.L. 24.9.2002 n. 209, qualora l'ammontare delle suddette minusvalenze risulti superiore a Euro 5.000.000,00, anche a seguito di più operazioni, il contribuente dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie relativi all'operazione in sede di presentazione del modello Unico relativo all'esercizio nel quale è stata realizzata la minusvalenza. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a Euro 5.000.000,00, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie viene punita con la sanzione amministrativa del 10% delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di Euro 500,00 ed un massimo di Euro 50.000,00.

Tale obbligo non riguarda le società che adottano i principi contabili internazionali di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 19.7.2002, n. 1606/2002/CE.

Il secondo obbligo di comunicazione riguarda le minusvalenze e le differenze negative di ammontare superiore a Euro 50.000,00 relative a partecipazioni in società quotate nei mercati regolamentati. Ai sensi dell'articolo 5-*quinquies*, comma 3, del D.L. 30.9.2005 n. 203, convertito nella L. 2.12.2005 n. 248, relativamente alle minusvalenze e alle differenze negative di importo superiore a Euro 50.000,00, derivanti anche da più operazioni su azioni, quote o altri titoli similari negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, è obbligatoria una comunicazione all'Agenzia delle Entrate che permetta a quest'ultima un eventuale accertamento ai sensi dell'articolo 37-*bis* del DPR 600/73.

Analogamente a quanto previsto per le minusvalenze di ammontare superiore a Euro 5.000.000,00 (articolo 1 D.L. 24 dicembre 2002 n. 209), il contribuente dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie relativi all'operazione in sede di presentazione del modello Unico relativo all'esercizio nel quale è stata realizzata la minusvalenza, mentre l'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a Euro 50.000,00 viene punita con la sanzione amministrativa del 10% delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di Euro 500,00 ed un massimo di Euro 50.000,00.

L'obbligo di comunicazione dei dati relativi alle cessioni di partecipazioni in società quotate, che hanno generato minusvalenze e differenze negative compete ai soggetti che detengono tali beni in regime d'impresa. L'obbligo di comunicazione non riguarda, quindi, le persone fisiche e gli altri soggetti che non detengono le partecipazioni in regime d'impresa.

A differenza di quanto previsto per le minusvalenze di ammontare superiore a Euro 5.000.000,00, sono soggette all'obbligo di comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative su partecipazioni di importo superiore a Euro 50.000,00, ai sensi dell'articolo 5-*quinquies* co. 3 del D.L. 30.9.2005 n. 203, anche le imprese che adottano, per la redazione del bilancio d'esercizio, i principi contabili internazionali.

In base all'articolo 5-*quinquies* co. 3 del D.L. 30.9.2005 n. 203, l'obbligo di comunicazione riguarda:

- sia le componenti negative relative a partecipazioni immobilizzate (minusvalenze), sia le componenti negative relative a partecipazioni iscritte nell'attivo circolante (altre differenze

negative);

- sotto un diverso profilo, le sole minusvalenze e perdite riferibili a partecipazioni quotate nei mercati regolamentati, italiani o esteri.

Per alcuni tipi di società ed a certe condizioni, le plusvalenze realizzate dai suddetti soggetti mediante cessione di azioni concorrono a formare anche il relativo valore netto della produzione, soggetto ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

(iv) Enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. c) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

Le plusvalenze realizzate, al di fuori dell'attività d'impresa, da enti non commerciali residenti in Italia, sono assoggettate a tassazione con le stesse regole previste per le plusvalenze realizzate da persone fisiche su partecipazioni detenute non in regime d'impresa.

(v) Fondi pensione italiani e O.I.C.R.

Le plusvalenze realizzate da fondi pensione italiani di cui al D.Lgs. 252/2005 mediante cessione a titolo oneroso di azioni sono incluse nel calcolo del risultato annuo di gestione maturato, soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%.

Le plusvalenze realizzate dagli O.I.C.R. di cui all'articolo 73, comma 5-*quinquies*, del TUIR non sono soggette alle imposte sui redditi, purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale.

Inoltre, a seguito delle disposizioni introdotte dall'articolo 2, commi da 62 a 79, del D.L. del 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10 è stata soppressa, a decorrere dal 1° luglio 2011, l'applicazione dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione in capo agli O.I.C.R. A partire da tale data, la tassazione avverrà, in via generale, in capo ai partecipanti al momento della percezione dei proventi.

(vi) Fondi comuni di investimento immobiliare

Ai sensi del D.L. 351/2001, ed a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 41-*bis* del D.L. 269/2003, a far data dal 1° gennaio 2004 i proventi, ivi incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni, conseguiti dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del TUF e dell'articolo 14-*bis* della Legge 86/1994, non sono soggetti ad imposte sui redditi. Tali fondi non sono soggetti alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive.

I proventi derivanti dalla partecipazione ai suindicati fondi sono assoggettati in capo ai percipienti ad una ritenuta del 26%, applicata a titolo di acconto o d'imposta (a seconda della natura giuridica del percipiente), con esclusione dei proventi percepiti dai soggetti, beneficiari effettivi di tali proventi, fiscalmente residenti in Stati esteri che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l'amministrazione finanziaria italiana (ad esempio qualora il percipiente fosse un fondo pensione estero o un organismo di investimento collettivo del risparmio estero, sempreché istituiti in Stati e territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del TUIR, non sarà operata dal fondo alcuna ritenuta).

(vii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato
Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile

organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, le plusvalenze realizzate mediante cessione della partecipazione concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione secondo il regime impositivo previsto delle plusvalenze realizzate da società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia. Qualora la partecipazione non sia connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al successivo paragrafo.

(viii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Partecipazioni Non Qualificate

Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera f), punto 1) del TUIR, non sono soggette a tassazione in Italia le plusvalenze realizzate ad esito della cessione di azioni quotate in mercati regolamentati che costituiscono Partecipazioni Non Qualificate.

Diversamente, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di Partecipazioni Non Qualificate sono soggette a tassazione nella misura del 26%. Nel caso in cui tali plusvalenze siano conseguite da soggetti fiscalmente residenti in Stati e Territori inclusi nella lista di cui al Decreto Ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del TUIR (i.e., Stati e Territori che consentono all'Amministrazione Finanziaria Italiana un adeguato scambio di informazioni) e privi di una stabile organizzazione in Italia attraverso la quale sono detenute le partecipazioni cedute, tali plusvalenze non sono imponibili in Italia. In capo agli azionisti fiscalmente non residenti in Italia cui si applica il regime del risparmio amministrato ovvero che abbiano optato per il regime del risparmio gestito di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 461/1997 il beneficio dell'esenzione è subordinato alla presentazione di un'autocertificazione attestante la non residenza fiscale in Italia. Resta comunque ferma, ove applicabile, l'applicazione delle disposizioni previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

Partecipazioni Qualificate

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni), derivanti dalla cessione a titolo oneroso di Partecipazioni Qualificate concorrono alla formazione del reddito imponibile del soggetto percipiente secondo le stesse regole previste per le persone fisiche non esercenti attività d'impresa. Tali plusvalenze sono assoggettate a tassazione unicamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, poiché le stesse non possono essere soggette né al regime del risparmio amministrato né al regime del risparmio gestito. Resta comunque ferma, ove applicabile, l'applicazione delle disposizioni previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

D. Tassa sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax)

L'articolo 1, commi da 491 a 500, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto un'imposta sulle transazioni finanziarie che si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi, alle operazioni su strumenti finanziari derivati ed altri valori mobiliari.

L'imposta è dovuta dai soggetti in favore dei quali avviene il trasferimento della proprietà delle azioni emesse da società italiane indipendentemente dalla residenza delle controparti e dal luogo di conclusione dell'operazione. Si considerano a tutti gli effetti acquirenti, a prescindere dal titolo con cui intervengono nell'esecuzione dell'operazione, i soggetti localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l'assistenza al recupero dei crediti ai fini

dell'imposta, individuati in un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate emanato il 30 maggio 2016, come integrato dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 giugno 2016, privi di stabile organizzazione in Italia, sempre che non provvedano ad identificarsi secondo le procedure definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 luglio 2013, come modificato dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 marzo 2017.

Sono generalmente responsabili del versamento dell'imposta le banche, le società fiduciarie e le imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 18 del TUF nonché gli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni (ad esempio i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni), ivi compresi gli intermediari non residenti.

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà delle azioni.

L'imposta è pari allo 0,20% del valore della transazione (con riduzione allo 0,10% per le operazioni effettuate in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione).

Sono escluse dalla tassazione le operazioni specificamente individuate nell'articolo 16 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013, tra cui:

- l'emissione di titoli azionari (ad esempio a seguito di aumenti di capitale);
- l'annullamento di titoli azionari e di altri strumenti finanziari;
- i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello del trasferimento della proprietà è inferiore ad Euro 500 milioni. L'elenco delle società emittenti con capitalizzazione media inferiore ad Euro 500 milioni è annualmente pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- i trasferimenti finanziari a seguito di successione e donazione.

La Tobin Tax non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), delle imposte sostitutive delle medesime e dell'IRAP.

E. Imposta sulle successioni e donazioni

L'articolo 13 della Legge 18 ottobre 2001, n. 383 ha disposto, tra l'altro, la soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni. Tuttavia, l'imposta in commento è stata reintrodotta dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006, come modificata dalla Legge 296. Conseguentemente, i trasferimenti di azioni per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito rientrano nell'ambito di applicazione della suddetta imposta. L'imposta si applica anche sulla costituzione di vincoli di destinazione. In relazione al rapporto di parentela o ad altre condizioni sono previste, entro determinati limiti, talune esenzioni.

(a) Imposta sulle successioni

Ai sensi dell'art. 2, comma 48, del Decreto Legge 3 ottobre 2006 n. 262 ("**Decreto Legge 262/2006**" convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286) i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono generalmente soggetti all'imposta sulle successioni, con le seguenti aliquote, da applicarsi sul valore complessivo netto dei beni:

- (i) per i beni ed i diritti devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'aliquota è del 4%, con una franchigia di Euro 1 milione per ciascun beneficiario;
- (ii) per i beni ed i diritti devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l'aliquota è del 6% (con

- franchigia pari a Euro 100.000,00 per ciascun beneficiario, per i soli fratelli e sorelle);
- (iii) per i beni ed i diritti devoluti a favore di altri soggetti, l'aliquota è dell'8% (senza alcuna franchigia).

Se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, l'imposta sulle successioni si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di Euro 1,5 milioni.

(b) Imposta sulle donazioni

Ai sensi dell'art. 2, comma 49, del Decreto Legge 262/2006, per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni, l'imposta sulle donazioni è generalmente determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

- (i) in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota del 4% con una franchigia di Euro 1 milione per ciascun beneficiario;
- (ii) in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota del 6% (con franchigia pari a Euro 100.000,00 per ciascun beneficiario, per i soli fratelli e sorelle);
- (iii) in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore di altri soggetti, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota dell'8% (senza alcuna franchigia).

Se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta sulle donazioni si applica esclusivamente sulla parte del valore che supera l'ammontare di Euro 1,5 milioni.

F. Imposta di bollo

L'art. 13, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della Tariffa, parte prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e le relative note 3-*bis* e 3-*ter* dettano la disciplina dell'imposta di bollo proporzionale generalmente applicabile (salvo alcune esclusioni/eccezioni) alle comunicazioni periodiche inviate dalle banche e dagli intermediari finanziari italiani alla propria clientela, relativamente a prodotti finanziari depositati presso di loro, tra i quali si annoverano anche le Azioni, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati.

Non sono soggetti all'imposta di bollo proporzionale, tra l'altro, i rendiconti e le comunicazioni che gli intermediari italiani inviano a soggetti diversi dai clienti, come definiti, nel Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 30 settembre 2016. L'imposta di bollo proporzionale non trova applicazione, tra l'altro, per le comunicazioni ricevute dai fondi pensione e dai fondi sanitari.

Il comma 2-*ter* dell'art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972 prevede che, laddove applicabile, l'imposta di bollo proporzionale si applica nella misura del 2 per mille annuo. Non è prevista una misura minima. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche è previsto un tetto massimo di Euro 14.000,00 ad anno.

L'imposta è riscossa dalle banche e dagli altri intermediari finanziari ed è rapportata al periodo

rendicontato. Le comunicazioni periodiche alla clientela si presumono, in ogni caso inviate almeno una volta l'anno, anche nel caso in cui l'intermediario italiano non sia tenuto alla redazione e all'invio di comunicazioni. In tal caso, l'imposta di bollo viene applicata in funzione del valore, come sopra individuato, dei prodotti finanziari calcolato al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto intrattenuto con il cliente.

L'imposta di bollo è dovuta e rapportata al periodo rendicontato indipendentemente dalla sussistenza o meno di un obbligo di invio.

L'imposta di bollo si applica sul valore di mercato degli strumenti finanziari o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso, come risultante dalla comunicazione inviata alla clientela. L'imposta trova applicazione sia con riferimento ad investitori residenti sia con riferimento ad investitori non residenti, per strumenti finanziari detenuti presso intermediari italiani.

G. Imposta sul valore delle attività finanziarie

Ai sensi dell'art. 19, comma 18 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, le persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero prodotti finanziari – quali le Azioni – a titolo di proprietà o di altro diritto reale (indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, dunque, anche se tali prodotti provengono da eredità o donazioni), devono generalmente versare un'imposta sul loro valore (c.d. "IVAFE").

L'imposta si applica anche sulle partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti in Italia detenute all'estero. Determinati chiarimenti sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate per il caso di prodotti finanziari detenuti all'estero per il tramite di soggetti interposti.

L'imposta, calcolata sul valore dei prodotti finanziari è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione, si applica con aliquota pari al 2 per mille.

La base imponibile dell'IVAFE corrisponde al valore di mercato dei prodotti finanziari detenuti all'estero rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenuti, o – qualora tale valore non sia disponibile – al valore nominale o di rimborso, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento. Se al 31 dicembre i prodotti non sono più posseduti, si fa riferimento al valore di mercato dei prodotti rilevato al termine del periodo di possesso. Per i prodotti finanziari che hanno una quotazione nei mercati regolamentati deve essere utilizzato questo valore.

A prescindere dalla residenza del soggetto emittente o della controparte, l'IVAFE non si applica ai prodotti finanziari – quali le Azioni – detenute all'estero, ma affidate in amministrazione a intermediari finanziari italiani (in tal caso, infatti, sono soggette all'imposta di bollo di cui al paragrafo precedente) e alle attività estere fisicamente detenute dal contribuente in Italia.

Dall'imposta dovuta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari. Il credito non può in ogni caso superare l'imposta dovuta in Italia. Non spetta alcun credito d'imposta se con il Paese nel quale è detenuto il prodotto finanziario è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni (riguardante anche le imposte di natura patrimoniale) che prevede, per l'attività, l'imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore. In questi casi, per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all'estero può essere generalmente chiesto il rimborso all'Amministrazione fiscale del Paese in cui le suddette imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali. I dati sui prodotti finanziari detenuti all'estero vanno indicati nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi.

H. Obblighi di monitoraggio fiscale

Ai fini della normativa sul monitoraggio fiscale, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e i soggetti equiparati, fiscalmente residenti in Italia, sono tenuti ad indicare nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi (o in un modulo apposito, in alcuni casi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi), l'importo degli investimenti (incluse le eventuali Azioni) detenuti all'estero nel periodo d'imposta, attraverso cui possono essere conseguiti redditi imponibili in Italia. Sono altresì tenuti ai predetti obblighi di dichiarazione i soggetti appartenenti alle categorie sopra elencate che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera u), e dell'Allegato tecnico del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

In relazione alle Azioni, tali obblighi di monitoraggio non sono applicabili se le Azioni non sono detenute all'estero e, in ogni caso, se le stesse sono affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti in Italia e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti dalle Azioni e dai contratti siano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi (le Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 38/E del 23 dicembre 2013, n. 19/E del 27 giugno 2014 e 10/E del 13 marzo 2015 hanno fornito ulteriori chiarimenti circa gli obblighi di monitoraggio).

Infine, a seguito dell'accordo intergovernativo intervenuto tra Italia e Stati Uniti d'America con riferimento al recepimento della normativa sul Foreign Account Tax Compliance Act (FACTA) e della legge 18 giugno 2015, n. 95, contenente la ratifica ed esecuzione di tale accordo nonché le disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri (Common Reporting Standard), implementata con Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2015, i titolari di strumenti finanziari (incluse le Azioni) possono essere soggetti, in presenza di determinate condizioni, ad alcuni adempimenti informativi.

5. POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA

5.1 Azionista venditore

Non vi sono possessori di strumenti finanziari che procedono alla vendita.

5.2 Numero e classe degli strumenti finanziari offerti dall'azionista venditore

Non applicabile.

5.3 Accordi di *lock-up*

Il Promotore assumerà un impegno di *lock-up* con riferimento alle Azioni Speciali convertite. In particolare, ciascuna *tranche* delle Azioni Speciali convertite (ai sensi dell'articolo 6.4 lett. (e) *sub* (i) e (ii) dello Statuto) sarà soggetta a un periodo di *lock-up* di 18 mesi a decorrere dalla rispettiva data di conversione, fermo restando che, ove prima dello scadere di tale termine sia convertita una ulteriore *tranche* di Azioni Speciali, l'impegno di *lock-up* relativo alle precedente *tranche* di Azioni Speciali convertite verrà meno alla data di tale ultima conversione.

6. SPESE LEGATE ALL'AMMISSIONE E ALL'OFFERTA

L'ammontare complessivo delle spese connesse all'Offerta e all'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società, è stimato in circa Euro 1,7 milioni, in caso di integrale sottoscrizione delle n. 10.000.000 (diecimilioni) Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta, per un controvalore di Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00).

Il ricavato stimato derivante dall'Offerta, calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, è stimato in Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00) in caso di integrale sottoscrizione delle n. 10.000.000 (diecimilioni) Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta.

Il *Global Coordinator* avrà diritto, nel solo caso di effettuazione dell'Operazione Rilevante, ad ulteriori commissioni in funzione, tra l'altro, della percentuale di soci non recedenti.

7. DILUIZIONE

7.1 Diluizione derivante dalla conversione delle Azioni Speciali

I detentori di Azioni Ordinarie potranno subire un effetto diluitivo a seguito della conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie della Società. Di seguito viene proposto un esempio di calcolo di tale effetto diluitivo ipotizzando l'esercizio del Diritto di Recesso da parte dei soci detentori di Azioni Ordinarie della Società in misura pari al 30% negli scenari di integrale sottoscrizione del numero di 10.000.000 (diecimilioni) Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta.

Si segnala che il calcolo di seguito proposto non tiene conto degli effetti dell'eventuale esercizio dei Warrant.

Si segnala inoltre che le tabelle riportate nel presente Capitolo 7 illustrano gli effetti diluitivi calcolati sulla base del verificarsi di eventi futuri al momento non prevedibili (quali ammontare del recesso, prezzo delle Azioni Ordinarie e costi complessivi al verificarsi dell'Operazione Rilevante) e, pertanto, sono da considerarsi meramente indicative. Ciò anche in considerazione di quanto segue:

- (i) non si conosce l'arco temporale in cui l'Operazione Rilevante sarà perfezionata e conseguentemente per quanto tempo la Società dovrà sostenere i costi operativi annuali individuati i cui effetti negativi non sono, quindi, stimati. Parimenti, prudenzialmente, non sono stati stimati gli effetti positivi sulla diluizione rivenenti dalla maturazione di interessi attivi sulle Somme Vincolate;
- (ii) non si conosce l'esatto ammontare complessivo dei costi relativi allo studio e al perfezionamento dell'Operazione Rilevante e, conseguentemente, le seguenti tabelle non tengono conto di detti costi;
- (iii) le seguenti tabelle considerano i costi certi che troveranno manifestazione al verificarsi dell'Operazione Rilevante.

La conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, con un rapporto di conversione 1: 6, potrà avvenire al verificarsi delle seguenti condizioni:

- **Ipotesi 1:** conversione del 20% delle Azioni Speciali nel caso di perfezionamento dell'Operazione Rilevante e decorsi 7 giorni dalla data di efficacia della medesima Operazione Rilevante;
- **Ipotesi 2:** conversione dell'ulteriore 20% delle Azioni Speciali (per un totale di Azioni Convertite pari al 40% delle Azioni Speciali originariamente sottoscritte) nel caso in cui entro 48 mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano), per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale ad Euro 11,00 per Azione Ordinaria;
- **Ipotesi 3:** conversione dell'ulteriore 20% delle Azioni Speciali (per un totale di Azioni Convertite pari al 60% delle Azioni Speciali originariamente sottoscritte) nel caso in cui entro 48 mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano), per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale ad Euro 12,00 per azione ordinaria;
- **Ipotesi 4:** conversione dell'ulteriore 20% delle Azioni Speciali (per un totale di Azioni Convertite pari al 80% delle Azioni Speciali originariamente sottoscritte) nel caso in cui entro 48 mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano), per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale ad Euro 13,00 per azione ordinaria;
- **Ipotesi 5:** conversione dell'ulteriore 20% delle Azioni Speciali (così portando all'integrale conversione delle Azioni Speciali originariamente sottoscritte) nel caso in cui entro 48 mesi dalla

data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano), per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale ad Euro 14,00 per azione ordinaria.

La diluizione potenziale per l'investitore è costituita dalla differenza tra il Prezzo di Offerta e il "Patrimonio Netto pro-forma post-Offerta per Azione Ordinaria". In caso di integrale conversione delle Azioni Speciali emesse (in caso di sottoscrizione del n. 10.000.000 Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta), ipotizzando l'esercizio del Diritto di Recesso da parte dei soci detentori di Azioni Ordinarie in misura pari al 30%, la diluizione potenziale sarà pari a massimi Euro 2,30 (due/30) per ciascuna Azione Ordinaria nello scenario di raccolta di Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00).

Il "Patrimonio Netto pro-forma post-Offerta per Azione Ordinaria" è determinato dividendo il "Patrimonio Netto pro-forma post-Offerta", calcolato come indicato nella tabella che segue, per il numero complessivo delle azioni. Si tenga conto del fatto che nel calcolo del "Patrimonio Netto pro-forma post-Offerta", oltre alle commissioni e ai costi dell'Offerta e ai costi certi all'Operazione Rilevante (costi per buona parte riconducibili all'attività svolta dal *Global Coordinator* che trovano manifestazione unicamente nel caso in cui sia effettuata l'Operazione Rilevante in funzione, tra l'altro, della percentuale di soci non recedenti – effetto che è stato qui puntualmente stimato in funzione della percentuale di recesso esercitata nei vari scenari declinati), si prevede l'ipotesi di esercizio del Diritto di Recesso da parte dei titolari di Azioni Ordinarie nella misura del 30%.

Le seguenti tabelle illustrano le modalità di calcolo della diluizione nel caso in cui il Diritto di Recesso sia stato esercitato in misura non superiore al 30% del capitale nell'ipotesi di integrale sottoscrizione del numero di Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta pari a n. 10.000.000 (diecimilioni). Si precisa che la diluizione patita dall'investitore non tiene conto del valore dei Warrant assegnati.

Calcolo della Diluizione per Azione Ordinaria

Ipotesi esercizio del diritto di Recesso: 30% delle Azioni Ordinarie, ipotesi Offerta pari a Euro 100 milioni

<i>Ipotesi di conversione</i>	Business Combination	Euro 11 per Azione Ordinaria	Euro 12 per Azione Ordinaria	Euro 13 per Azione Ordinaria	Euro 14 per Azione Ordinaria
Percentuale di Azioni Speciali convertite	20%	40%	60%	80%	100%
<i>dati in Euro</i>					
Numeratore (Euro)					
Patrimonio iniziale Pre-Offerta	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Risorse raccolte nell'Offerta	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Commissioni e Spese per l'Offerta e per l'Business Combination	(3.235.540)	(3.235.540)	(3.235.540)	(3.235.540)	(3.235.540)
Quota di Patrimonio utilizzato per il soddisfacimento del diritto di recesso (1)	(30.000.000)	(30.000.000)	(30.000.000)	(30.000.000)	(30.000.000)
Patrimonio Netto Pro forma Post Offerta	70.264.460	70.264.460	70.264.460	70.264.460	70.264.460

Denominatore (Numero)

Azioni Ordinarie	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Azioni Speciali	280.000	210.000	140.000	70.000	0
Nuove Azioni Ordinarie da conversione	420.000	840.000	1.260.000	1.680.000	2.100.000
Recesso di Azioni Ordinarie	(3.000.000)	(3.000.000)	(3.000.000)	(3.000.000)	(3.000.000)
Azioni Totali	7.700.000	8.050.000	8.400.000	8.750.000	9.100.000
Patrimonio Netto Pro forma Post Offerta per Azione	9,13	8,73	8,36	8,03	7,72
Diluizione per Azione	0,87	1,27	1,64	1,97	2,28
Diluizione %	8,7%	12,7%	16,4%	19,7%	22,8%

⁽¹⁾ Si ipotizza che l'esercizio del diritto di recesso avvenga ad un prezzo di Euro 10,00 per azione.

La seguente tabella illustra gli effetti diluitivi per i soci detentori di Azioni Ordinarie per singola azione al verificarsi di ciascuna ipotesi di conversione, calcolati sulla base di diverse percentuali di recesso:

Diluizione per Azione Ordinaria (dati in Euro per Azione Ordinaria)

<i>Ipotesi di conversione (per raccolta pari a Euro 100 mln)</i>	Operazione Rilevante (conversione di n. 70.000 Azioni Speciali)	Euro 11,00 per Azione Ordinaria (conversione cumulata di n. 140.000 Azioni Speciali)	Euro 12,00 per Azione Ordinaria (conversione cumulata di n. 210.000 Azioni Speciali)	Euro 13,00 per Azione Ordinaria (conversione cumulata di n. 280.000 Azioni Speciali)	Euro 14,00 per Azione Ordinaria (conversione cumulata di tutte le 350.000 Azioni Speciali)
Percentuale di Azioni Speciali convertite	20%	40%	60%	80%	100%
Recesso delle Azioni Ordinarie in %					
0%	€ 0,63	€ 0,93	€ 1,20	€ 1,47	€ 1,71
5%	€ 0,66	€ 0,97	€ 1,26	€ 1,53	€ 1,79
10%	€ 0,69	€ 1,02	€ 1,32	€ 1,60	€ 1,87
15%	€ 0,73	€ 1,07	€ 1,39	€ 1,68	€ 1,96
20%	€ 0,77	€ 1,13	€ 1,46	€ 1,77	€ 2,05
25%	€ 0,82	€ 1,20	€ 1,54	€ 1,86	€ 2,16
30%-1	€ 0,87	€ 1,27	€ 1,64	€ 1,97	€ 2,28

Si segnala che l'effetto diluitivo relativo alla conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, rispettivamente al raggiungimento delle soglie di prezzo delle Azioni ordinarie di Euro 11, Euro 12, Euro 13 ed Euro 14 avviene in presenza di un guadagno potenziale da parte dei sottoscrittori.

8. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

8.1 Soggetti che partecipano all'operazione

La seguente tabella indica i soggetti che partecipano all'operazione e il relativo ruolo.

Soggetto	Ruolo
VEI 1 S.p.A.	Emittente
Banca Akros S.p.A.	<i>Global Coordinator</i> <i>Nominated Adviser</i> Specialista
PricewaterhouseCoopers S.p.A.	Società di Revisione

A giudizio dell'Emittente, il Nomad opera in modo indipendente dall'Emittente e dai componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

8.2 Luoghi ove è disponibile il Documento di Ammissione

Il presente Documento di Ammissione sarà a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la sede dell'Emittente (Milano, via Fiori Oscuri n. 11), nonché sul sito internet di VEI 1 (www.vei1.eu).

APPENDICE



REGOLAMENTO DEI "WARRANT VEI 1 S.P.A."

Art. 1 – Definizioni

Nel presente regolamento (il “**Regolamento**”) i seguenti termini hanno il significato ad essi qui attribuito:

AIM:	Il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Assemblea:	L'assemblea degli azionisti ordinari di VEI 1 S.p.A..
Assemblea di Emissione:	L'Assemblea straordinaria di VEI 1 S.p.A. svoltasi in data 6 febbraio 2018.
Assemblea di Investimento:	L'Assemblea di VEI 1 S.p.A. che deliberi la modifica dell'oggetto sociale a seguito di un'Operazione Rilevante.
Azioni:	Le n. 10.000.000 (diecimilioni) di azioni ordinarie di VEI 1 S.p.A. prive di indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia in data 27 febbraio 2018.
Azioni di Compendio:	Le massime numero 2.174.400 (duemilionicentosettantaquattromilaquattrocento) azioni ordinarie di nuova emissione al servizio dell'esercizio dei Warrant.
Borsa Italiana:	Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari, n. 6.
Comunicazione di Accelerazione:	di La comunicazione, da effettuarsi tramite comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società (www.vei1.eu), dell'avveramento della Condizione di Accelerazione.
Condizione di Accelerazione:	L'evento per cui il Prezzo Medio Mensile è pari o superiore al Prezzo Soglia.
Consiglio di Amministrazione:	Il consiglio di amministrazione di VEI 1 S.p.A.
Mercato:	A seconda del caso, un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione.
Monte Titoli:	La società di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza degli Affari, n. 6.
Offerta:	L'offerta di sottoscrizione di massime n. 12.000.000 (dodicimilioni) Azioni, rivenienti dall'aumento di capitale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, deliberato dall'Assemblea straordinaria della Società in data 6 febbraio 2018 per massimi Euro 120.000.000 (centoventimilioni/00), da ripartire tra capitale e sovrapprezzo secondo quanto sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società, mediante emissione di massime n. 12.000.000 (dodicimilioni) azioni senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, cui sono attribuiti n. 3 (tre) Warrant gratuiti ogni n. 10 (dieci) azioni sottoscritte, rivolta a: (i) investitori qualificati come definiti dagli articoli 100 del D.Lgs. 58/1998 e

successive modifiche e integrazioni e 34-ter, primo comma, lett. b), del Regolamento Consob n. 11971/91 e successive modifiche e integrazioni, e a investitori istituzionali esteri ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933 (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America) e (ii) investitori diversi dagli investitori *sub* (i), con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerte al pubblico di strumenti finanziari previsti dagli articoli 100 del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni e 34-ter, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971/91 e successive modifiche e integrazioni.

Operazione Rilevante:	Le potenziali acquisizioni di partecipazioni in altra/e impresa/e e/o di altre forme di potenziale aggregazione della Società con altra/e impresa/e attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, operazioni di fusione con la/e impresa/e selezionata/e, acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella/e impresa/e selezionata/e e/o di conferimento, nonché la loro realizzazione con qualunque modalità di legge essa sia attuata, e solo a seguito della preventiva modifica dell'oggetto sociale della Società.
Periodo Ristretto:	Il periodo dalla data (inclusa) in cui il Consiglio di Amministrazione della Società abbia deliberato la convocazione dell'Assemblea chiamata ad approvare (i) il bilancio di esercizio e la proposta di distribuzione di dividendi ovvero (ii) la proposta di distribuzione di dividendi straordinari sino al giorno (incluso), in cui la stessa Assemblea abbia avuto luogo e, comunque sino al giorno (escluso) dell'eventuale stacco dei dividendi, anche di natura straordinaria, deliberati dall'Assemblea.
Prezzo di Sottoscrizione Azioni:	Il prezzo di sottoscrizione delle Azioni di Compendio, pari a Euro 0,10 (zero/10).
Prezzo Medio Giornaliero:	Il prezzo medio ponderato per le quantità di un giorno di negoziazione sul Mercato registrato dalle azioni ordinarie della Società.
Prezzo Medio Mensile:	La media aritmetica dei Prezzi Medi Giornalieri del mese di calendario precedente rispetto al mese di esercizio di n. 1 (uno) Warrant.
Prezzo Soglia:	Euro 15,00 (quindici/00).
Prezzo Strike:	Euro 10,50 (dieci/50).
Rapporto di Esercizio:	Il numero, anche frazionario arrotondato alla quarta cifra decimale, di Azioni di Compendio sottoscrivibili a fronte dell'esercizio di n. 1

(un) Warrant.

Società o VEI 1 S.p.A.: VEI 1 S.p.A. con sede legale in Milano, Via Fiori Oscuri n. 11, 20121, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10150400967.

Termine di Decadenza: La prima tra le seguenti date: (i) il 5° (quinto) anniversario dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, (ii) il 60° (sessantesimo) giorno successivo alla Comunicazione di Accelerazione (fatto salvo quanto previsto al successivo art. 3.7 del presente Regolamento), restando inteso che ove la suddetta data non fosse un giorno di borsa aperta si intenderà il primo giorno di borsa aperta successivo.

Warrant: I "Warrant VEI 1 S.p.A." emessi a seguito della delibera assunta dall'Assemblea di Emissione.

Art. 2 – Warrant VEI 1 S.p.A.

1. L'Assemblea di Emissione ha deliberato, tra l'altro, di aumentare il capitale sociale della Società, in via scindibile, per un importo di massimi Euro 217.440,00 (duecentodiciasettemilaquattrocentoquaranta/00), mediante emissione di massime n. 2.174.400 (duemilionicentosettantaquattromilaquattrocento) Azioni di Compendio senza indicazione del valore nominale, comprensivi di sovrapprezzo, da riservarsi all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori dei Warrant. I Warrant saranno assegnati gratuitamente e saranno esercitabili a pagamento, ai termini e alle condizioni di cui al presente Regolamento e in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea di Emissione.
2. I Warrant saranno assegnati come segue:
 - (i) n. 3 (tre) Warrant saranno assegnati gratuitamente ogni n. 10 (dieci) Azioni sottoscritte nell'ambito dell'Offerta e saranno negoziabili su AIM Italia separatamente dalle Azioni a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni su AIM Italia; e
 - (ii) n. 3 (tre) Warrant saranno assegnati gratuitamente ogni n. 10 (dieci) Azioni emesse e in circolazione alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e saranno emessi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (in ogni caso ad eccezione delle azioni ordinarie eventualmente detenute dalla Società). Il diritto a ricevere tali ulteriori Warrant è incorporato nelle predette Azioni e circolerà con le medesime fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, che sarà determinata compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana, a partire dalla quale gli ulteriori Warrant inizieranno a negoziare separatamente dalle Azioni
3. Tutti i Warrant saranno identificati dal medesimo Codice ISIN e saranno del tutto fungibili. A scopo di chiarezza, si precisa che l'assegnazione dei Warrant di cui *sub* (ii) non sarà considerata un'operazione straordinaria ai sensi del successivo art. 4 del presente Regolamento.
4. I Warrant sono al portatore, liberamente trasferibili, circolano separatamente dalle azioni cui sono abbinati e sono ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D.Lgs. n. 58/98 e dei relativi regolamenti di attuazione.

Art. 3 – Condizioni di esercizio dei Warrant

1. I portatori dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere al Prezzo di Sottoscrizione Azioni – in qualsiasi momento, a partire dal secondo mese di calendario che segue la data di efficacia dell'Operazione Rilevante – Azioni di Compendio in ragione del seguente Rapporto di Esercizio a condizione che il Prezzo Medio Mensile sia maggiore del Prezzo Strike.
2. Il Prezzo di Sottoscrizione Azioni sarà uguale alla parità contabile di emissione determinata alla data dell'Assemblea di Emissione pari a Euro 0,10 (zero/10) e il Rapporto di Esercizio sarà:

Prezzo Medio Mensile – Prezzo Strike

Prezzo Medio Mensile – Prezzo di Sottoscrizione Azioni⁽³⁾

3. Nel caso in cui, a seguito della data di efficacia dell'Operazione Rilevante deliberata dall'Assemblea di Investimento, si verifichi la Condizione di Accelerazione, i portatori dei Warrant, dovranno richiedere di sottoscrivere al Prezzo di Sottoscrizione Azioni le Azioni di Compendio entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla Comunicazione di Accelerazione in ragione del seguente Rapporto di Esercizio:

Prezzo Soglia – Prezzo Strike

Prezzo Soglia – Prezzo di Sottoscrizione Azioni⁽⁴⁾

Nel caso di avveramento della Condizione di Accelerazione, la Comunicazione di Accelerazione sarà effettuata dalla Società senza indugio e comunque entro il 2° (secondo) giorno di mercato aperto successivo al termine del mese di riferimento.

4. Senza indugio e comunque entro il 2° (secondo) giorno di mercato aperto successivo al termine di ciascun mese, la Società comunicherà il Prezzo Medio Mensile e il Rapporto di Esercizio relativo tramite comunicato stampa pubblicato sul sito internet della stessa, fermo restando che nei Periodi Ristretti la Società non è tenuta ad effettuare alcuna comunicazione.
5. Il primo Rapporto di Esercizio sarà determinato sulla base del Prezzo Medio Mensile rilevato nel primo mese di calendario successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e sarà comunicato nei termini di cui al precedente comma 4.
6. Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all'intermediario aderente a Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati entro l'ultimo giorno di mercato aperto del mese nel corso del quale è stato comunicato il Rapporto di Esercizio ai sensi del precedente comma 4 del

⁽³⁾ A titolo di esempio, qualora il Prezzo Medio Mensile fosse pari a Euro 12,00 allora il Rapporto di Esercizio sarà dato dalla formula $(12,00 - 10,5)/(12,00 - 0,10)$, ossia pari a 0,1261.

⁽⁴⁾ A titolo di esempio, qualora il Prezzo Medio Mensile fosse pari a Euro 17,00 (ossia superiore al Prezzo Soglia) allora il Rapporto di Esercizio sarà dato dalla formula $(15 - 10,5)/(15 - 0,10)$, ossia pari a 0,3020.

presente articolo. Le Azioni di Compendio, rivenienti dall'esercizio dei Warrant, saranno rese disponibili dalla Società per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno del mese di presentazione della richiesta di sottoscrizione.

7. Le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant. Il Prezzo di Sottoscrizione Azioni dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti.
8. L'esercizio dei Warrant sarà in ogni caso sospeso nei Periodi Ristretti. Le richieste di sottoscrizione effettuate fino al giorno precedente il giorno della delibera consiliare di convocazione dell'Assemblea, restano valide e assumono efficacia, ai sensi e per gli effetti dei commi 5 e 6 del presente articolo, a partire dal primo giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo Ristretto. Qualora durante un Periodo Ristretto si verifichi la Condizione di Accelerazione, l'esercizio dei Warrant resterà sospeso sino al termine del Periodo Ristretto e il Termine di Decadenza riprenderà a decorrere dal primo giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo Ristretto.
9. All'atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni, il portatore dei Warrant: (i) prenderà atto che le azioni sottoscritte in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America; (ii) dichiarerà di non essere una "U.S. Person" come definita ai sensi della "Regulations S". Nessuna azione sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai portatori di Warrant che non soddisfino le condizioni sopra descritte.

Art. 4 – Diritti dei portatori dei Warrant in caso di operazioni sul capitale sociale della Società

1. Qualora la Società dia esecuzione:
 - a) ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri *warrant* validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili o con *warrant* o comunque ad operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile, ad eccezione degli aumenti di capitale deliberati dall'Assemblea di Emissione, il Prezzo Strike sarà diminuito (e in nessun caso aumentato) di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a

$$(P_{cum} - P_{ex})$$

nel quale:

P_{cum} rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi 5 (cinque) Prezzi Medi Giornalieri "cum diritto" (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'Azione;

P_{ex} rappresenta la media aritmetica semplice dei primi 5 (cinque) Prezzi Medi Giornalieri "ex diritto" (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'Azione;

- b) ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il Rapporto di Esercizio sarà incrementato ed il Prezzo Strike diminuito, entrambi proporzionalmente al rapporto di assegnazione gratuita, previa deliberazione dell'Assemblea;

- c) al raggruppamento/frazionamento delle azioni, il Rapporto di Esercizio sarà diminuito/incrementato e il Prezzo Strike sarà incrementato/diminuito, entrambi proporzionalmente al rapporto di raggruppamento/frazionamento, previa deliberazione dell'Assemblea;
 - d) ad aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove azioni o a riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di azioni ordinarie della Società, il Prezzo Strike non sarà modificato;
 - e) ad aumenti del capitale mediante emissione di azioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 commi 4, 5, 6 e 8 del Codice Civile, il Prezzo Strike non sarà modificato;
 - f) ad operazioni di fusione/scissione in cui la Società non sia la società incorporante/beneficiaria, il Rapporto di Esercizio ed il Prezzo Strike saranno conseguentemente modificati sulla base dei relativi rapporti di concambio/assegnazione, previa deliberazione dell'Assemblea.
2. Qualora si proceda a modifiche del Prezzo Strike in applicazione del presente articolo, il Prezzo Soglia, il Rapporto di Esercizio e il Prezzo di Sottoscrizione Azioni saranno a loro volta modificati in funzione del Prezzo Strike rideterminato.
3. Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle considerate nei punti precedenti e suscettibile di determinare effetti analoghi, sarà rettificato il Prezzo Strike secondo metodologie di generale accettazione, previa – ove necessario - deliberazione dell'Assemblea della Società.

Art. 5 – Parti Frazionarie

In tutti i casi in cui, in applicazione del presente Regolamento, a seguito dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di azioni, il portatore dei Warrant avrà diritto di sottoscrivere azioni fino alla concorrenza del numero intero inferiore e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

Art. 6 - Termini di decadenza

I Warrant non esercitati entro il Termine di Decadenza decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

Art. 7 – Regime Fiscale

L'assegnazione, l'acquisto, la detenzione, la cessione e l'esercizio dei Warrant da parte dei rispettivi titolari sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente e applicabile al singolo titolare.

Art. 8 – Ammissione alle negoziazioni

1. Verrà richiesta a Borsa Italiana l'ammissione dei Warrant alle negoziazioni sull'AIM Italia; successivamente potrà essere richiesta l'ammissione ad un altro Mercato organizzato e gestito dalla stessa.
2. Qualora, per qualsiasi motivo, le azioni ordinarie della Società non fossero più negoziate in alcun Mercato, i portatori dei Warrant potranno sottoscrivere le Azioni di Compendio (al Prezzo di Sottoscrizione Azioni) esclusivamente in ragione del Rapporto di Esercizio comunicato nel mese solare corrente alla data della revoca dalle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società, ove detto Rapporto di Esercizio sia stato comunicato dalla Società. Tale previsione si applica *mutatis mutandis* anche in caso di sospensione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società e sino alla data dell'eventuale riammissione alle negoziazioni.
3. Il disposto del comma 2 del presente articolo non si applica in caso di revoca dalle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società con contestuale ammissione delle stesse in un altro Mercato.

Art. 9 – Varie

1. Tutte le comunicazioni della Società ai portatori dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società (www.vei1.eu).
2. Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.
4. Per qualsiasi contestazione relativa ai Warrant e alle disposizioni del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.